



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

Allegato B

**FORME DI SOVVENZIONE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
NEL PROGRAMMA REGIONALE FSE PLUS 2021-2027 DELLA REGIONE TOSCANA**

Testo integrato

4a Versione del 28/04/2025

Indice

Indice.....	2
1 PREMESSA.....	1
2 LE MODALITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO 2021-2027 E L'OBBLIGO DI UTILIZZO.....	3
3 TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA NEL PR FSE+ TOSCANA.....	6
3.1 TIPOLOGIE DI OPERAZIONI.....	6
3.2 UNITÀ DI COSTO STANDARD.....	7
3.3 TASSI FORFETTARI.....	41
3.4 COSTI REALI.....	43
4 ALLEGATI METODOLOGIE UCS.....	47
4.1 ALLEGATO 1 - METODOLOGIA UCS PER I PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS).....	47
4.2 ALLEGATO 2 - METODOLOGIA UCS PER PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) REALIZZATI DAGLI ISTITUTI PROFESSIONALI.....	57
4.3 ALLEGATO 3 - METODOLOGIA UCS PER ORE INTEGRATIVE (INDIVIDUALI E INDIVIDUALIZZATE) PER ALLIEVI CON DISABILITÀ NELL'AMBITO DEI PERCORSI IEFP TRIENNALI REALIZZATI DAGLI ORGANISMI FORMATIVI.....	66
4.4 ALLEGATO 4 - METODOLOGIA UCS LABORATORI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI -P.E.Z. ETÀ SCOLARE....	70
4.5 ALLEGATO 5 – METODOLOGIA UCS PER LE BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE.....	80
4.6 ALLEGATO 6 - METODOLOGIA UCS PER I PERCORSI DI FORMAZIONE PER I GIOVANI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.....	87
4.7 ALLEGATO 7- METODOLOGIA UCS PER GLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PER ADEGUAMENTO/ RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.....	98
4.8 ALLEGATO 8- METODOLOGIA UCS PER PERCORSI IEFP DI IV ANNO REALIZZATI DAGLI ISTITUTI PROFESSIONALI.	111
4.9 ALLEGATO 9- METODOLOGIA UCS PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE.....	120
4.10 ALLEGATO 10- METODOLOGIA UCS PER TIROCINI NON CURRICULARI – INDENNITÀ MENSILE.....	126
4.11 ALLEGATO 11- METODOLOGIA UCS PER SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE NEL SISTEMA SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO E SECONDO GRADO (LIBRI SCOLASTICI).....	136

Vs del documento	
DGR 507 del 15.05.2023	1a versione
Modifica della DGR 507/2023 approvata con DGR 1500/2023 del 18.12.2023	2a versione
Modifica della DGR 1500/2023 approvata con DGR 4/2025 del 13.01.2025	3a versione
Modifica della DGR 4/2025 approvata il 28.04.2025	4a versione

1 PREMESSA

Il presente documento definisce il quadro delle forme di sovvenzioni e modalità di rendicontazione delle spese dei beneficiari degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul Programma regionale (PR) Toscana FSE+ 2021-27, con particolare riguardo alle opzioni di semplificazione dei costi (OSC) il cui utilizzo è obbligatorio per operazioni aventi costo totale inferiore a 200.000 euro (art.53, par.2 Reg. UE 2021/1060, di seguito indicato anche RDC), ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

La Regione Toscana, dopo un'attenta analisi delle OSC previste dalla normativa comunitaria per il periodo 2021-2027 e delle possibili metodologie di calcolo per elaborarne di proprie, ha svolto un'azione di approfondimento e confronto con i diversi Settori responsabili delle linee di attività (RdA) previste dal PR FSE+, per promuovere un ampio utilizzo di sistemi semplificati di riconoscimento della spesa. Tali sistemi, infatti, superando in tutto o in parte la logica del controllo dei documenti giustificativi, consentono di focalizzare sempre più l'attenzione sull'effettivo svolgimento delle attività e sul conseguimento dei risultati previsti dai progetti.

Ciò in coerenza con il dettato regolamentare per il 2021-2027 e con l'orientamento, consolidatosi nel corso degli ultimi due cicli di programmazione dei fondi strutturali, di una sempre più ampia adozione di costi semplificati, come confermato anche da quanto previsto nell'ambito di Programmi nazionali, segnatamente dal PN 2021-2027 "Giovani donne e lavoro" e dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per interventi simili a quelli del PR FSE+.

In esito a tale lavoro:

- 1 sono state presentate alla Commissione UE (CE) in appendice al PR FSE+, previo parere positivo dell'AdA sulla metodologia di definizione, le Unità di costo standard (UCS) da applicare agli "Incentivi all'assunzione e alla trasformazione di contratti di lavoro da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato" e agli interventi di "inclusione attiva e miglioramento dell'occupabilità di persone in carico ai servizi socio sanitari territoriali". Tali UCS sono state approvate dalla Commissione UE (CE) con la Decisione 2022 (6089) del 19.08.2022 di approvazione del PR;
- 2 sono state individuate alcune delle UCS definite nel Regolamento delegato (UE) 2015/2195 per il periodo di programmazione 2014-2020 (da ultimo modificato con Reg. delegato 702/2021, All. IX c.d. *off the shelf*, applicabili senza necessità di metodo), da utilizzare ai sensi dell'art. 53 del RDC, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento delegato relativo al periodo 2021-2027; queste riguardano le attività di supporto all'offerta dei servizi per l'infanzia (in continuità con quanto già fatto nella programmazione FSE 2014-20), i percorsi IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore), i percorsi leFP (Istruzione e formazione professionale) realizzati da Agenzie formative, la formazione degli occupati.

A seguito dell'adozione del nuovo Regolamento delegato (UE) 2023/1676 del 6/07/2023, entrato in vigore il 21/09/2023, con cui la Commissione ha definito i nuovi importi delle UCS europee per il periodo di programmazione 2021-2027, la regione Toscana adotta i nuovi

importi delle UCS ivi previsti per: le attività di supporto all'offerta dei servizi per l'infanzia, gli IFTS, gli leFP realizzati da Agenzie formative, la formazione degli occupati;

- 3 sono state definite alcune ulteriori UCS, in taluni casi in continuità con la programmazione FSE 14-20 (ad es. per gli ITS), in altri di nuova definizione (tra cui le UCS per i laboratori PEZ, per gli leFP realizzati dagli istituti scolastici, per le borse di studio universitario) che la Regione adotta sotto la propria responsabilità. Le relative metodologie di calcolo sono state oggetto di valutazione dell'Autorità di Audit, come raccomandato dalla CE.

Il presente documento riporta, dunque, le modalità di rendicontazione utilizzabili per gli interventi previsti nel Programma e nello specifico:

- le Unità di costo standard definite per alcune tipologie di operazioni ed i successivi adeguamenti (§ 3.2);
- i tassi forfettari che possono essere utilizzati per le operazioni per le quali non sono definite UCS, in particolare per adempiere all'obbligo di semplificazione per operazioni il cui costo totale è inferiore a 200.000 Euro (§ 3.3);
- i costi reali che possono essere utilizzati per operazioni di costo superiore a 200.000 Euro (salvo alcune specifiche eccezioni previste dal Reg UE 2021/1060) (§ 3.4).

Le OSC definite nel presente documento devono essere applicate alle tipologie di operazioni per le quali sono previste. Eventuali esigenze di utilizzo di modalità diverse dovranno essere preventivamente concordate dai Responsabili di Attività (RdA) con l'Autorità di Gestione.

2 LE MODALITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO 2021-2027 E L'OBBLIGO DI UTILIZZO

La normativa europea per la programmazione 2021-2027, di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al FEAMP (di seguito indicato anche come RDC) e al Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), prevede che le **sovvenzioni** fornite **dagli Stati membri ai beneficiari** possano assumere una delle seguenti **forme** (art. 53, par.1 del RDC):

- a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b costi unitari (o Unità di costo standard o UCS);
- c somme forfettarie;
- d finanziamenti a tasso forfettario;
- e una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione basato sempre su finanziamenti non collegati ai costi.

È previsto un **obbligo di utilizzo di una forma di semplificazione**: “Se il costo totale di un'operazione non supera 200.000 euro, il contributo fornito al beneficiario assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari” (art.53, par.2). Fanno **eccezione** all'obbligo e possono quindi essere riconosciuti in base ai costi reali effettivamente sostenuti dai beneficiari:

- le operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato (diverso dal regime *de minimis*)¹;
- le operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, che siano esentate dall'obbligo dall'Autorità di gestione (AdG) previa approvazione del Comitato di sorveglianza (CdS);
- le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti.

La semplificazione riguarda il contributo al **beneficiario dell'operazione**. L'operazione, come definita dal RDC (art. 2), è “un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti” selezionati nell'ambito del Programma. Il beneficiario, sempre secondo le definizioni del RDC, è:

- un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica

¹ La CE ha specificato che per le operazioni in regime *de minimis*, vige l'obbligo della semplificazione se hanno un costo totale inferiore a 200.000 euro.

o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;

- nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
- nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
- nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 o (UE) n. 717/2014 della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione.

Riguardo alle modalità di adozione delle OSC, la normativa comunitaria prevede le seguenti possibilità:

- utilizzare, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento delegato per il 2021-27, le UCS europee (direttamente applicabili a tutti i programmi FSE + senza la necessità di definire una metodologia di calcolo, c.d. *off the shelf*) contenute nell'Allegato IX del Regolamento delegato UE 702/2021 (di modifica del Reg. del. UE 2015/2195)². Queste UCS riguardano l'istruzione, la formazione dei disoccupati, i servizi di consulenza e la formazione dei dipendenti;
- utilizzare, a seguito dell'adozione del Regolamento delegato (UE) 2023/1676 in vigore dal 21/09/2023, le UCS europee in esso definite per le tipologie di operazioni indicate al punto precedente;
- utilizzare i tassi forfettari stabiliti nel RDC, per i quali non è necessario eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, quali:
 - tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale a copertura dei costi ammissibili residui di un'operazione (per brevità "staff+40%) (art. 56.1);
 - tasso forfettario fino al 7% dei costi diretti ammissibili per coprire i costi indiretti di un'operazione (art.54, lett.a);
 - tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi indiretti di un'operazione (art.54, lett.b);
 - tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili diversi dai costi diretti per il personale, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- definire costi unitari standard, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario con uno dei metodi di cui all'art.94 RDC e chiederne, previa valutazione dell'Autorità di Audit (AdA), l'approvazione alla Commissione UE attraverso la compilazione dell'appendice 1 al

² La CE ha confermato nella FAQ n. 25, che "Per il FSE, le OSC esistenti a livello di UE definite nell'atto delegato (Regolamento delegato (UE) 2015/2195) sull'istruzione, la formazione dei disoccupati, i servizi di consulenza e la formazione dei dipendenti saranno trasferiti in un nuovo atto delegato valido per la programmazione 2021-2027. Potranno essere applicate direttamente a tutti i programmi FSE +.

PR FSE+ (in sede di presentazione del PR o di sua successiva modifica); in tal caso né la CE né l'AdA faranno più verifiche sulle metodologie ma solo sulla loro corretta applicazione;

- definire costi unitari standard, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario con uno dei metodi di cui all'art. 53 RDC, par. 3 e utilizzarle sotto la responsabilità dell'AdG; in tal caso la preventiva valutazione dell'AdA è raccomandata; la CE potrà fare verifiche sulla metodologia di definizione.

I metodi di cui all'art. 53 RDC, par. 3 per definire costi unitari standard, somme forfettarie, finanziamenti a tasso forfettario sono:

- a un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - a.1 su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - a.2 su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - a.3 sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200.000 euro;
- c conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e tassi forfettari e metodi specifici previsti dal Regolamento UE 2021/1060 o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

3 TIPOLOGIE DI OPERAZIONI E MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA NEL PR FSE+ TOSCANA

3.1 TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

Le operazioni a valere sul PR FSE+ si distinguono in operazioni a titolarità regionale, delle quali beneficiaria è l'Amministrazione, e operazioni a regia regionale delle quali il beneficiario è un soggetto diverso dall'Amministrazione.

Nelle **operazioni a titolarità regionale** rientrano:

- a **i contratti** (a seguito di procedura di affidamento diretto, con o senza pubblicazione bando di gara): i rapporti aventi natura sinallagmatica che prevedono un corrispettivo da parte dell'Amministrazione beneficiaria al soggetto fornitore di beni/servizi (ai sensi del D.lgs 50/2016 e smi) (operazione "contratto");
- b **gli interventi individuali**: le sovvenzioni concesse a singoli individui a seguito di avviso pubblico (operazione "gruppo di progetti" facenti capo all'avviso).

Nelle **operazioni a regia regionale** rientrano:

- c **i progetti**: le sovvenzioni concesse a soggetti attuatori/beneficiari di progetti selezionati a seguito di avviso pubblico o individuati attraverso Accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex art 15 L.241/1990 (operazione "progetto").

Riguardo alla **tipologia di cui al punto a)** si precisa che l'operazione coincide con la linea di attività risultante dal PAD (ad es. attività di comunicazione e informazione); per la **tipologia di cui al punto b)** l'operazione coincide con l'avviso e beneficiaria è l'Amministrazione che eroga la sovvenzione ed è responsabile dell'avvio dell'operazione.

Dal punto di vista delle modalità di riconoscimento delle spese, gli interventi individuali possono essere distinti, in due categorie:

- b.1 rimborso integrale di ogni singola spesa del destinatario, in cui è richiesta la prova documentale della spesa sostenuta, oltre a quella comprovante l'attività/servizio a cui è riferito l'intervento;
- b.2 attribuzioni di provvidenze economiche, nelle quali è determinante la sola prova dello svolgimento dell'attività/servizio.

La spesa è quella sostenuta dal beneficiario (Amministrazione) attraverso proprio mandato di pagamento, a seguito dello svolgimento delle previste attività di controllo. Il giustificativo è rappresentato dalla richiesta di pagamento del destinatario con allegata la documentazione comprovante la realizzazione dell'intervento e/o le spese sostenute dal destinatario, ma soltanto per permettere lo svolgimento dei controlli propedeutici al pagamento. Tale documentazione concorre alla spesa dell'Amministrazione beneficiaria ma, dal punto di vista documentale, non rileverà ai fini della certificazione della spesa.

La quietanza è invece rappresentata dal un documento che attesta l'avvenuto pagamento da parte dell'Amministrazione (il mandato quietanzato).

Riguardo alla **tipologia di cui al punto c)**, le modalità di rendicontazione semplificate sono descritte ai successivi paragrafi 3.2 (Unità di costo standard) e 3.3 (tassi forfettari). I costi reali potranno essere applicati nel rispetto del limite minimo dei 200.000 euro e solo per le operazioni per le quali non sono state definite Unità di costo standard o tassi forfettari.

3.2 UNITÀ DI COSTO STANDARD

Le UCS che devono essere utilizzate per le operazioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027 della regione Toscana, indipendentemente dall'importo dell'operazione, sono le seguenti:

1 **UCS (c.d. *off the shelf*)** contenute nell'Allegato IX del **Regolamento delegato UE 2021/702** (di modifica del Reg. del. UE 2015/2195), adottate dalla Regione ai sensi dell'art. 53 RDC, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento delegato 2023/1676, entrato in vigore il 21.09.2023, relativi a:

- le attività di supporto all'offerta dei servizi per l'infanzia (già utilizzate per la stessa tipologia di operazione nella programmazione FSE 2014-20);
- i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati da Agenzie formative e i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), in analogia anche con la modalità di rendicontazione scelta dalla Regione per i medesimi interventi sul programma GOL (Garanzia di occupabilità per i lavoratori) del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia);
- la formazione per occupati (sia in regime *de minimis* che in regime di aiuti ex art. 31 del Reg.UE 651/2014 e s.m.i);

1bis) **UCS europee** contenute nell'Allegato al **Regolamento delegato (UE) 2023/1676** per gli interventi di seguito riportati relativi ad Avvisi/scadenze a far data dal 21/09/2023; nel caso di Avvisi/scadenze precedenti l'applicazione di tali UCS può essere disposta dai Responsabili di attività, in deroga al punto precedente, previa valutazione delle disponibilità di risorse, target da raggiungere, durata degli interventi, scadenze previste dall'Avviso:

- Attività di supporto all'offerta dei servizi per l'infanzia;
- Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati da Agenzie formative;
- Percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- Formazione per occupati (sia in regime *de minimis* che in regime di aiuti ex art. 31 del Reg. UE 651/2014 e s.m.i);

2 **UCS** presentate in **appendice al PR FSE+**, previo parere positivo dell'AdA sulla metodologia

di definizione utilizzata dall'AdG, e **approvate dalla Commissione UE con Decisione 2022 (6089) del 19.08.2022**, per le seguenti tipologie di operazioni:

- 2.a Incentivi all'assunzione e alla trasformazione di contratti di lavoro da Tempo Determinato (TD) a Tempo Indeterminato (TI);
- 2.b Interventi di inclusione attiva e miglioramento dell'occupabilità di persone in carico ai servizi socio sanitari territoriali;
- 3 **UCS definite sotto la responsabilità della Regione** ai sensi dell'art. 53 del RDC 2021/1060, le cui metodologie sono state oggetto di valutazione positiva dell'AdA, come raccomandato dall'UE, allegate al presente documento. Riguardano le seguenti tipologie di operazioni (in allegato le metodologie):
 - Istruzione tecnica superiore (ITS), già approvate dalla CE per i programmi 2014-20 ed utilizzate nel POR FSE Toscana 2014-20³ (allegato 1);
 - Iefp triennali realizzati dagli Istituti scolastici (allegato 2);
 - Ore aggiuntive per alunni con disabilità nell'ambito degli Iefp triennali realizzati dalle Agenzie formative (allegato 3);
 - Attività laboratoriali realizzate nell'ambito dei Progetti Educativi Zonali - PEZ età scolare (allegato 4);
 - Borse di studio universitarie (allegato 5);
 - Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (allegato 6);
 - Interventi di Formazione per adeguamento/ riqualificazione delle competenze (allegato 7);
 - Iefp percorsi di IV anno realizzati dagli Istituti scolastici (allegato 8);
 - Servizio Civile Regionale (allegato 9);
 - Tirocini non curricolari (allegato 10);
 - Sostegno all'inclusione nel sistema scolastico secondario di primo e secondo grado "libri scolastici" (allegato 11).

Considerato che il Programma FSE+ ha di fatto avuto avvio con la pubblicazione dei primi Avvisi nel 2023, gli importi iniziali delle UCS sono aggiornati a partire dal 2024 secondo la tempistica e le modalità previste nelle relative metodologie o, in caso di UCS europee, nel Regolamento delegato 2023/1676.

³ Rientrano tra le Unità di costo standard definite nel Regolamento UE 702/2021 di modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195, Allegato IV "Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari".

Si riportano di seguito gli adeguamenti delle UCS formalizzati nelle diverse versioni del documento.

	Adeguamenti (2a vs del 18.12.2023)	Adeguamenti (3a vs del 13.01.2025)	Adeguamenti (4a vs del 28.04.2025)
LABORATORI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI -P.E.Z. ETÀ SCOLARE			I valori delle UCS riportati nella DGR n. 4/2025 sono aggiornati in base alla variazione dell'indice FOI da giugno 2022 a febbraio 2025 pari a + 8,2%.
PERCORSI IEFP TRIENNALI E IV ANNO REALIZZATI DAGLI ISTITUTI PROFESSIONALI			I valori delle UCS riportati nella DGR n. 4/2025 sono aggiornati in base alla variazione dell'indice FOI da aprile 2022 a febbraio 2025 pari a + 10,4%.
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE	Gli importi previsti in Appendice 1 (ex art. 94 RDC) approvati con decisione CE del 19.08.2022, riferiti al 2021 sono stati aggiornati nel rispetto di quanto previsto dalla metodologia indicata in Appendice 1 al PR ovvero utilizzando l'Indice del Costo del Lavoro relativo alle attività economiche del settore "industria, costruzioni e servizi (ICL della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] (attività = industria costruzioni e servizi", ultimo disponibile pubblicamente sul sito web di Eurostat, riferito al 2022 (+2,6% rispetto al 2021).	I valori delle UCS sono aggiornati in base all'Indice del Costo del Lavoro relativo alle attività economiche del settore "industria, costruzioni e servizi (ICL della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] (attività = industria costruzioni e servizi", ultimo disponibile pubblicamente sul sito web di Eurostat. L'adeguamento è applicato ai valori delle UCS previsti in Appendice 1 al PR per tener conto dell'ultimo dato aggiornato della variazione percentuale anno 2022 (+3,1% rispetto al 2021) e della variazione anno 2023 (+1,5 % rispetto al 2022).	
INTERVENTI DI INCLUSIONE ATTIVA	Gli importi previsti in Appendice 1 al PR (ex art. 94 RDC), approvati con	Gli importi non sono oggetto di adeguamento.	

	Adegamenti (2a vs del 18.12.2023)	Adegamenti (3a vs del 13.01.2025)	Adegamenti (4a vs del 28.04.2025)
	<p>decisione CE del 19.08.2022, riferiti al 2021, sono stati aggiornati nel rispetto di quanto previsto dalla metodologia indicata in Appendice 1 PR ovvero in base all'indice del costo del lavoro Eurostat per l'attività economica "Pubblica amministrazione e difesa; previdenza sociale obbligatoria» (NACE Rev. 2, O)", ultimo disponibile pubblicamente sul sito web di Eurostat, riferito al 2022 (+5,9% rispetto al 2021).</p>		
<p>INTERVENTI DI FORMAZIONE PER ADEGUAMENTO / RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE</p> <p>leFP realizzati da Agenzie formative ATTIVITÀ ADDIZIONALI PER ALUNNI CON DISABILITÀ'</p>	<p>Le UCS sono state mutate dal Regolamento 2021/702 in analogia a quanto fatto per il PNRR e per il PN Donne, giovani, lavoro (appendice 1 del PN approvato dalla CE).</p> <p>Per l'adeguamento degli importi definiti (ex art. 53 RDC) si è considerato quanto previsto dalla metodologia approvata dall'AdA "in base ai dati più recenti degli indici ISTAT del costo del lavoro per ULA o dell'indice dei prezzi al consumo FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi), qualora si superi la soglia del 5% dall'anno di base (2021) (settembre)". La variazione dell'indice FOI da settembre 2021 al 2022 (media annua) è di +9,59%.</p> <p>Si è altresì tenuto conto dell'adeguamento effettuato per analoghi interventi nell'ambito del PNRR-GOL, con Delibera del Commissario Straordinario di ANPAL n.</p>	<p>I valori delle UCS riportati nella DGR n. 1500/2023 sono aggiornati in base alla variazione dell'indice FOI dal 2022 (media annua) al 2023 (media annua) pari a + 5,4%.</p>	

	Adeguamenti (2a vs del 18.12.2023)	Adeguamenti (3a vs del 13.01.2025)	Adeguamenti (4a vs del 28.04.2025)
	<p>5/2023; tale adeguamento è stato effettuato in base all'Indice FOI media annua 2022 rispetto alla media annua 2014 (anno di riferimento iniziale delle UCS definite con Reg. del. 2021/702 per il Programma Garanzia Giovani, mutate dal PNRR/Gol, dal PN Donne, Giovani e lavoro 21-27 e dal PR FSE+ Toscana 21-27) pari a +12,5%.</p> <p>I due aggiornamenti portano a risultati che differiscono per pochi centesimi. Considerato che la scelta di adottare per il PR le stesse UCS in uso nel PNRR/GOL è stata motivata, come indicato nella metodologia, dalla necessità di garantire parità di trattamento a tutti i beneficiari della medesima tipologia di intervento ed evitare disallineamento dei costi di interventi analoghi finanziati da fondi diversi, la Regione Toscana adotta i valori aggiornati in linea con quanto definito per il PNRR/Gol, per la formazione di gruppo e individuale/individualizzata.</p>		
<p>ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE – IFTS</p> <p>IeFP TRIENNALI E DI IV ANNO REALIZZATI DAL AGENZIE FORMATIVE</p> <p>SOSTEGNO ALL'OFFERTA DI SERVIZI PER</p>		<p>I valori delle UCS europee definiti dal Reg. del. 2023/1676 (<i>Tab. 1.a) Percorsi di "Istruzione secondaria superiore e istruzione post- secondaria non terziaria, livelli 3 e 4</i>), valore di partenza 2021, sono aggiornati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso Regolamento ovvero applicando le variazioni percentuali dell'Indice del Costo del Lavoro relativo alle attività economiche del</p>	

	Adeguamenti (2a vs del 18.12.2023)	Adeguamenti (3a vs del 13.01.2025)	Adeguamenti (4a vs del 28.04.2025)
L'INFANZIA		settore "Istruzione-P" (ICL della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] attività "Education - P"), ultime disponibili pubblicamente sul sito web di Eurostat: +3,2% per il 2022 e -2,7% per il 2023.	
BORSE DI STUDIO UNIVERSITA'		I valori aggiornati delle UCS, come previsto dalla metodologia, sono stati definiti dalla DGR n. 814 dell'8 luglio 2024 che la Regione Toscana ha adottato sulla base del decreto del competente direttore generale del MUR previsto dall'art.3, comma 10 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n.1320/2021.	

Nella tabella seguente, per ciascuna tipologia di operazione si riportano gli importi delle UCS applicabili, le condizioni per il rimborso in base alle UCS applicabili e i riferimenti alla metodologia. Al fine di semplificare la gestione contabile e informatica delle UCS, nel caso di adeguamento che dia un valore con cifre decimali, in accordo con il Settore competente, può essere adottato l'importo arrotondato per difetto all'unità di euro.

Tab. 1 Unità di costo standard

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)				Metodologia e riferimenti	
Incentivi all'assunzione e alla trasformazione di contratti di lavoro da Tempo Determinato (TD) a Tempo Indeterminato (TI) <i>Per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2023</i>	1.a.14/1.c.5/ 3.h.11/4.a.6	Contratti di lavoro e contratti trasformati da tempo determinato (TD) in tempo indeterminato (TI).	Numero di nuovi contratti di lavoro e numero di contratti trasformati da tempo determinato (TD) in tempo indeterminato (TI), distinti in base al tipo di contratto e alla categoria del lavoratore.	Nuovi contratti di lavoro				UCS approvate dalla CE in appendice al PR FSE+ con Decisione C (2022)6089 del 19.08.2022	
				Tipo di contratto	Disoccupati	Donne	Persona con disabilità e svantaggiati		
				Assunzione a tempo indeterminato full time	8.500,00	8.500,00	10.600,00		
				Assunzione a tempo indeterminato part-time	4.250,00	4.250,00	5.300,00		
				Assunzione a tempo determinato full-time con durata contrattuale ≥ 12 mesi	4.250,00	4.250,00	5.300,00		
Assunzione a tempo determinato part-time con durata	2.125,00	2.125,00	2.650,00						

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)				Metodologia e riferimenti
				contrattuale ≥12 mesi				
				Trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato (TD) in rapporto a tempo indeterminato (TI): <ul style="list-style-type: none"> • se il rapporto di lavoro a TD (della durata di almeno 12 mesi proroghe escluse) è già incentivato, viene riconosciuto un importo ridotto, pari alla differenza tra l'importo del contributo già concesso e il contributo spettante per il tempo indeterminato; • se il datore di lavoro non ha presentato domanda di contributo per l'assunzione di un lavoratore a TD, la trasformazione del contratto da TD a TI è equiparata ad una nuova assunzione a TI; è quindi riconosciuto l'importo previsto per le nuove assunzioni. 				
Incentivi all'assunzione e alla trasformazione di contratti di lavoro da Tempo Determinato (TD) a Tempo Indeterminato (TI) <i>Per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2024</i>	1.a.14/1.c.4/ 1.c.5/3.h.4/ 3.h.11/4.a.6/ 4.a.7	Contratti di lavoro e contratti trasformati da tempo determinato (TD) in tempo indeterminato (TI).	Numero di nuovi contratti di lavoro e numero di contratti trasformati da tempo determinato (TD) in tempo indeterminato (TI), distinti in base al tipo di contratto e alla categoria del	Nuovi contratti di lavoro				UCS aggiornate come previsto dall'appendice al PR: ICL della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] (attività = industria
				Tipo di contratto	Disoccupati	Donne	Persona con disabilità e svantaggiati	
				Assunzione a tempo indeterminato full time	8.721,00	8.721,00	10.875,60	

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)				Metodologia e riferimenti
			lavoratore.	Assunzione a tempo indeterminato part-time	4.360,50	4.360,50	5.437,80	costruzioni e servizi")
				Assunzione a tempo determinato full-time con durata contrattuale ≥ 12 mesi	4.360,50	4.360,50	5.437,80	
				Assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale ≥ 12 mesi	2.180,25	2.180,25	2.718,90	
				<p>Trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato (TD) in rapporto a tempo indeterminato (TI):</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il rapporto di lavoro a TD (della durata di almeno 12 mesi proroghe escluse) è già incentivato, viene riconosciuto un importo ridotto, pari alla differenza tra l'importo del contributo già concesso e il contributo spettante per il tempo indeterminato; • se il datore di lavoro non ha presentato domanda di contributo per l'assunzione di un lavoratore a TD, la 				

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)				Metodologia e riferimenti	
				trasformazione del contratto da TD a TI è equiparata ad una nuova assunzione a TI; è quindi riconosciuto l'importo previsto per le nuove assunzioni.					
Incentivi all'assunzione e alla trasformazione di contratti di lavoro da Tempo Determinato (TD) a Tempo Indeterminato (TI) <i>Per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2025</i>	1.a.14/1.c.4/ 1.c.5/3.h.4/ 3.h.11/4.a.6/ 4.a.7	Contratti di lavoro e contratti trasformati da tempo determinato (TD) in tempo indeterminato (TI).	Numero di nuovi contratti di lavoro e numero di contratti trasformati da tempo determinato (TD) in tempo indeterminato (TI), distinti in base al tipo di contratto e alla categoria del lavoratore.	Nuovi contratti di lavoro				UCS aggiornate come previsto dall'appendice al PR: ICL della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] (attività = industria costruzioni e servizi")	
				Tipo di contratto	Disoccupati	Donne	Persona con disabilità e svantaggiati		
				Assunzione a tempo indeterminato full time	8.894,95	8.894,95	11.092,53		
				Assunzione a tempo indeterminato part-time	4.447,48	4.447,48	5.546,26		
				Assunzione a tempo	4.447,48	4.447,48	5.546,26		

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)			Metodologia e riferimenti	
				determinato full-time con durata contrattuale ≥ 12 mesi				
				Assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale ≥ 12 mesi	2.223,74	2.223,74	2.773,13	
				<p>Trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato (TD) in rapporto a tempo indeterminato (TI):</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il rapporto di lavoro a TD (della durata di almeno 12 mesi proroghe escluse) è già incentivato, viene riconosciuto un importo ridotto, pari alla differenza tra l'importo del contributo già concesso e il contributo spettante per il tempo indeterminato; • se il datore di lavoro non ha presentato domanda di contributo per l'assunzione di un lavoratore a TD, la trasformazione del contratto da TD a TI è equiparata ad una nuova assunzione a TI; è quindi riconosciuto l'importo previsto per le nuove assunzioni. 				

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
Interventi di inclusione attiva e miglioramento dell'occupabilità di persone in carico ai servizi socio sanitari territoriali <i>Per Avvisi fino al 18.12.2023</i>	3.h.1	Progetti personalizzati al termine delle attività di presa in carico	N. di progetti personalizzati sottoscritti	Costo per progetto personalizzato 794,41 L'UCS è riconosciuta a seguito di una durata dell'attività di Presa in carico di almeno 15 ore	UCS approvate dalla CE in appendice al PR FSE+ con Decisione C (2022)6089 del 19.08.2022
		Tariffa oraria del tutoraggio nell'ambito di un tirocinio	N. di ore di tutoraggio erogate nell'ambito di un tirocinio	UCS ora/tutoraggio 31,35	
		Tariffa oraria per la formazione	N. di ore per corso di formazione erogate	UCS ora/corso 127,25	
		Tariffa oraria per le attività di laboratorio	N. di ore per attività di laboratorio erogate	UCS ora/laboratorio 76,36	
		Tirocini attivati	N. di tirocini attivati	Costo per tirocinio attivato 723,24	
Interventi di inclusione attiva e miglioramento dell'occupabilità di persone in carico ai servizi socio sanitari territoriali	3.h.1	Progetti personalizzati al termine delle attività di presa in carico	N. di progetti personalizzati sottoscritti	Costo per progetto personalizzato 841,28 L'UCS è riconosciuta a seguito di una durata dell'attività di Presa in carico di almeno 15 ore	UCS aggiornate come previsto dall'appendice al PR: ICL Eurostat per

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
<i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 19.12.2023/scadenze 2024 e 2025</i>		Tariffa oraria del tutoraggio nell'ambito di un tirocinio	N. di ore di tutoraggio erogate nell'ambito di un tirocinio	UCS ora/tutoraggio 33,20	l'attività economica "Pubblica amministrazione e difesa; previdenza sociale obbligatoria» (NACE Rev. 2, O)
		Tariffa oraria per la formazione	N. di ore per corso di formazione erogate	UCS ora/corso 134,76	
		Tariffa oraria per le attività di laboratorio	N. di ore per attività di laboratorio erogate	UCS ora/laboratorio 80,87	
		Tirocini attivati	N. di tirocini attivati	Costo per tirocinio attivato 765,91	

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
Percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)	4.f.2	Costo orario del percorso formativo	N. Ore del percorso formativo effettivamente svolte	UCS ora/corso 49,93	UCS già approvate dalla CE nella programmazione e 2014-2020 con Reg.Del. 2015/2195 VII emendamento (2019/697), da ultimo Reg. 2021/702 allegato IV "Condizioni relative al rimborso

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
		Costo per allievo che completa la formazione	Numero di allievi che hanno completato l'anno accademico e vengono ammessi all'anno successivo o all'esame finale	<p align="center">UCS allievo/anno</p> <p>In caso di corso biennale: 4.809,50 alla fine di ciascun anno e all'ammissione all'anno successivo/esame finale (tot. 9.619,00)</p> <p>In caso di corso triennale: 3.206,30 alla fine di ciascun anno e all'ammissione all'anno successivo/esame finale (tot. 9.619,00)</p>	all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari” Definite e da utilizzare ai sensi dell’art. 53 del RDC, ovvero sotto la responsabilità dello SM Metodologia approvata dall’AdA (parere del 31.03.2022) (Allegato 1)
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS <i>Per Avvisi fino al 20.09.2023</i>	2.f.11	Costo per allievo anno	N. Allievi con iscrizione verificata	<p align="center">UCS allievo/anno</p> <p align="center">5.995,00</p> <p>Per l’allievo che ha frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo del percorso formativo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage aziendale previste</p>	UCS europea (Reg. 2021/702, All. IX, Tab. 3.1) per i percorsi di “Istruzione secondaria

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
				L'UCS si applica a percorso/anno formativo di durata <u>non inferiore a 990 ore</u>	superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli ISCED 3 e 4) ai sensi dell'art. 53.3.c RDC. L'applicazione non richiede metodologia (OSC off the shelf)
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 21.09.2023 al 13.01.2025</i>	2.f.11	Costo per allievo anno	N. Allievi con iscrizione verificata	<p style="text-align: center;">UCS allievo/anno 6.654,00</p> Per l'allievo che ha frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo del percorso formativo e, all'interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage aziendale previste L'UCS si applica a percorso/anno formativo di durata <u>non inferiore a 990 ore</u>	UCS europea (Reg. 2023/1676, Tab. 1.a) per i percorsi di "Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4) ai sensi dell'art. 94 RDC

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 14.01.2025</i>	2.f.11	Costo per allievo anno	N. Allievi con iscrizione verificata	<p align="center">UCS allievo/anno 6.681,52</p> <p>Per l'allievo che ha frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo del percorso formativo e, all'interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage aziendale previste</p> <p>L'UCS si applica a percorso/anno formativo di durata <u>non inferiore a 990 ore</u></p>	UCS aggiornate come da Reg. UE 2023/1676
IeFP triennali e di IV anno realizzati da Agenzie formative <i>Per Avvisi/scadenze fino al 20.09.2023</i>	4.f.4	Costo per allievo anno	N. Allievi con iscrizione verificata	<p align="center">UCS allievo/anno 5.995,00</p> <p>L'UCS viene riconosciuta per allievo che ha frequentato almeno il <u>75% della durata annuale del percorso</u>, salvo casi particolari espressamente previsti dall'avviso.</p> <p>L'UCS si applica a percorso/anno formativo di durata <u>non inferiore a 990 ore</u></p>	UCS europea (Reg. 2021/702, All. IX Tab. 3.1) per i percorsi di "Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria terziaria (livelli ISCED 3 e 4) ai sensi dell'art. 53.3.c RDC L'applicazione non richiede metodologia

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
					(OSC off the shelf).
leFP triennali e di IV anno realizzati da Agenzie formative <i>Per Avvisi/scadenze dal 21.09.2023 (*) al 13.01.2025</i>	4.f.4	Costo per allievo anno	N. Allievi con iscrizione verificata	<p align="center">UCS allievo/anno 6.654,00</p> <p>L'UCS viene riconosciuta per allievo che ha frequentato almeno il <u>75% della durata annuale del percorso</u>, salvo casi particolari espressamente previsti dall'avviso.</p> <p>L'UCS si applica a percorso/anno formativo di durata <u>non inferiore a 990 ore</u></p>	UCS europea (Reg. 2023/1676, Tab.1.a) per i percorsi di "Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4) ai sensi dell'art. 94 RDC
leFP triennali e di IV anno realizzati da Agenzie formative <i>Per Avvisi/scadenze dal 14.01.2025</i>	4.f.4	Costo per allievo anno	N. Allievi con iscrizione verificata	<p align="center">UCS allievo/anno 6.681,52</p> <p>L'UCS viene riconosciuta per allievo che ha frequentato almeno il <u>75% della durata annuale del percorso</u>, salvo casi particolari espressamente previsti dall'avviso.</p> <p>L'UCS si applica a percorso/anno formativo di durata <u>non inferiore a 990 ore</u></p>	UCS aggiornate come da Reg. UE 2023/1676

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
leFP realizzati da Agenzie formative Attività aggiuntive per persone con disabilità <i>Per Avvisi fino al 18.12.2023</i>	4.f.4	Costo per ora/allievo con disabilità	N.ro ore aggiuntive di docenza e/o tutoraggio per gli allievi con disabilità	UCS ora/allievo 42,00 (max 3 allievi per percorso)	UCS già approvate dalla CE nel 2014-2020 con Reg. Del. 702/2021, All. IV Definite e utilizzate ai sensi dell'art. 53 del RDC, ovvero sotto la responsabilità dello SM Metodologia approvata dall'AdA (parere del 27.09.2022) (Allegato 3)

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
leFP realizzati da Agenzie formative Attività aggiuntive per persone con disabilità <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 19.12.2023 al 13.01.2025</i>	4.f.4	Costo per ora/allievo con disabilità	N.ro ore aggiuntive di docenza e/o tutoraggio per gli allievi con disabilità	UCS ora/allievo 45,00 (max 3 allievi per percorso)	UCS aggiornate in base all'Indice FOI come da Delibera ANPAL n. 5/2023 per il PNRR/GOL
leFP realizzati da Agenzie formative Attività aggiuntive per persone con disabilità <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 14.01.2025</i>	4.f.4	Costo per ora/allievo con disabilità	N.ro ore aggiuntive di docenza e/o tutoraggio per gli allievi con disabilità	UCS ora/allievo 47,43 (max 3 allievi per percorso)	UCS aggiornate in base all'Indice ISTAT FOI
leFP triennali realizzati da Istituti scolastici <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato fino al 27.04.2025</i>	4.f.4	Costo per allievo anno	N. Allievi	UCS allievo/anno <u>Per i percorsi di qualifica della figura di "Operatore del benessere": 586,00</u> <u>Per i percorsi delle altre figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali: 548,00</u>	Definite e utilizzate ai sensi dell'art. 53 del RDC, ovvero sotto la responsabilità dello SM Metodologia

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
				Si intende l'allievo che ha frequentato un numero di ore pari ad almeno il 75% della durata annuale del percorso, salvo casi particolari espressamente previsti dall'avviso (in coerenza con la metodologia)	approvata dall'AdA (parere del 27.09.2022) (Allegato 2)
leFP triennali realizzati da Istituti scolastici <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 29.04.2025</i>	4.f.4	Costo per allievo anno	N. Allievi	<p align="center">UCS allievo/anno</p> <p><u>Per i percorsi di qualifica della figura di "Operatore del benessere": 647,00</u></p> <p><u>Per i percorsi delle altre figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali: 605,00</u></p> <p>Si intende l'allievo che ha frequentato un numero di ore pari ad almeno il 75% della durata annuale del percorso, salvo casi particolari espressamente previsti dall'avviso (in coerenza con la metodologia)</p>	UCS aggiornate in base all'Indice ISTAT FOI
leFP percorsi di IV anno realizzati da Istituti scolastici <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 19.12.2023 al 27.04.2025</i>	4.f.4	Costo per allievo anno	N. Allievi	<p align="center">UCS allievo/anno</p> <p><u>Per i percorsi di qualifica della figura di "Operatore del benessere": 920,00</u></p> <p><u>Per i percorsi delle altre figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali: 548,00</u></p> <p>Si intende l'allievo che ha frequentato un numero</p>	Definite e utilizzate ai sensi dell'art. 53 del RDC, ovvero sotto la responsabilità dello SM Metodologia

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
				di ore pari ad almeno il 75% della durata annuale del percorso, salvo casi particolari espressamente previsti dall'avviso (in coerenza con la metodologia)	approvata dall'AdA (parere del 21.11.2023) (Allegato 8)
leFP percorsi di IV anno realizzati da Istituti scolastici <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 29.04.2025</i>	4.f.4	Costo per allievo anno	N. Allievi	<p align="center">UCS allievo/anno</p> <p><u>Per i percorsi di qualifica della figura di "Operatore del benessere": 1.015,70</u></p> <p><u>Per i percorsi delle altre figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali: 605,00</u></p> <p>Si intende l'allievo che ha frequentato un numero di ore pari ad almeno il 75% della durata annuale del percorso, salvo casi particolari espressamente previsti dall'avviso (in coerenza con la metodologia)</p>	UCS aggiornate in base all'Indice ISTAT FOI
Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia <i>Per Avvisi fino al 20.09.2023</i>	2.f.12	Costo per allievo per anno	N. Allievi per anno	<p align="center">UCS allievo/anno</p> <p align="center">3.709,00</p> <p>Alle condizioni indicate al successivo par. 3.2.1</p>	UCS europea (Reg. 2021/702, All. IX,Tab. 3.1) per i percorsi di "Educazione della prima infanzia" L'applicazione

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
					non richiede metodologia (OSC off the shelf)
Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 21.09.2023 (*) al 13.01.2025</i>	2.f.12	Costo per allievo per anno	N. Allievi per anno	UCS allievo/anno 5.346,00 Alle condizioni indicate al successivo par. 3.2.1	UCS europea (Reg. 2023/1676, Tab. 1.a) per i percorsi di "Educazione della prima infanzia"
Sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 14.01.2025</i>	2.f.12	Costo per allievo per anno	N. Allievi per anno	UCS allievo/anno 5.368,11 Alle condizioni indicate al successivo par. 3.2.1	UCS aggiornate come da Reg. UE 2023/1676
Formazione continua rivolta a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi e per attività di innovazione tecnologica e transizione digitale <i>(Formazione collettiva per occupati)</i>	1.d.1	1. Costo orario della formazione erogata a persone occupate	Numero di ore di formazione erogata per partecipante	UCS ora formazione/allievo 26,78	UCS europea (Reg. 2021/702, All. IX, Tabb. 3.2-3.3) L'applicazione non richiede
		2. Costo orario	Numero di ore di	UCS ora formazione retribuita/allievo	

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
<i>Per Avvisi fino al 20.09.2023</i>		della retribuzione versata a una persona occupata durante un corso di formazione	retribuzione versate per partecipante, durante un corso di formazione	23,08 <i>Se la retribuzione è un costo ammissibile</i> L'Avviso stabilirà di volta in volta se la retribuzione è un costo ammissibile e quindi se sono applicabili entrambe le UCS o solo l'UCS ora/formazione	metodologia (OSC off the shelf)
Formazione continua rivolta a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi e per attività di innovazione tecnologica e transizione digitale <i>(Formazione collettiva per occupati)</i> <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 21.09.2023 (*)</i>	1.d.1	1. Costo orario della formazione erogata a persone occupate	Numero di ore di formazione erogata per partecipante	UCS ora formazione/allievo 26,51	UCS europea (Reg. 2023/1676, Tab 3.a)
	2.f.14	2. Costo orario della retribuzione versata a una persona occupata durante un corso di formazione	Numero di ore di retribuzione versate per partecipante, durante un corso di formazione	UCS ora formazione retribuita/allievo 24,04 <i>Se la retribuzione è un costo ammissibile</i> L'Avviso stabilirà di volta in volta se la retribuzione è un costo ammissibile e quindi se sono applicabili entrambe le UCS o solo l'UCS ora/formazione	
Voucher formativi per occupati,	1.d.2	Costo orario	Numero di ore di	UCS ora formazione/allievo	UCS europea

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
imprenditori, soci di cooperative e liberi professionisti per la partecipazione a percorsi formativi tesi ad a rafforzare ed aggiornare le competenze professionali <i>(Formazione individuale)</i> <i>Per Avvisi fino al 20.09.2023</i>		della formazione erogata a persone occupate	formazione erogata per partecipante	26,78 L'intervento è realizzato sempre in regime de minimis	(Reg. 2021/702, All. IX, Tabb. 3.2-3.3) L'applicazione non richiede metodologia (OSC off the shelf)
Voucher formativi per occupati, imprenditori, soci di cooperative e liberi professionisti per la partecipazione a percorsi formativi tesi ad a rafforzare ed aggiornare le competenze professionali <i>(Formazione individuale)</i> <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 21.09.2023 (*)</i>	1.d.2	Costo orario della formazione erogata a persone occupate	Numero di ore di formazione erogata per partecipante	UCS ora formazione/allievo 26,51 L'intervento è realizzato sempre in regime <i>de minimis</i>	UCS europea (Reg. 2023/1676, Tab. 3a)
Promozione della qualificazione professionale delle imprenditrici anche	1.c.1	Costo orario della formazione	Numero di ore di formazione erogata per	UCS ora formazione/allievo 26,78 L'intervento è realizzato sempre in regime <i>de</i>	UCS europea (Reg. 2021/702, All. IX, Tabb.

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
attraverso la tecnica del Mentoring <i>Per Avvisi fino al 20.09.2023</i>		erogata a persone occupate	partecipante	<i>minimis</i>	3.2-3.3) L'applicazione non richiede metodologia (OSC off the shelf)
Promozione della qualificazione professionale delle imprenditrici anche attraverso la tecnica del Mentoring <i>(Formazione individuale)</i> <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 21.09.2023 (*)</i>	1.c.1	Costo orario della formazione erogata a persone occupate	Numero di ore di formazione erogata per partecipante	UCS ora formazione/allievo 26,51 L'intervento è realizzato sempre in regime <i>de minimis</i>	UCS europea (Reg. 2023/1676, Tab. 3a)
Progetti Educativi Zonali (PEZ) - Laboratori finalizzati al contrasto della dispersione scolastica <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato fino al</i>	2.f.13	Costo per ora di laboratorio	N. di ore per attività di laboratorio erogate	UCS ora/laboratorio PEZ Età scolare 44,00	Definite e utilizzate ai sensi dell'art. 53 del RDC, ovvero sotto la responsabilità

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)				Metodologia e riferimenti				
06.04.2025								dello SM Metodologia approvata dall'AdA (parere del 27.09.2022) (Allegato 4)				
Progetti Educativi Zonali (PEZ) - Laboratori finalizzati al contrasto della dispersione scolastica <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 07.04.2025</i>	2.f.13	Costo per ora di laboratorio	N. di ore per attività di laboratorio erogate	UCS ora/laboratorio PEZ Età scolare 47,00 (***)				UCS aggiornate in base all'Indice ISTAT FOI				
Borse di Studio Università <i>Per A.A. 2023/2024</i>	2.f.8	Costo per borsa (UCS anno/persona)	Numero di borsisti con iscrizione verificata (almeno due volte l'anno) al	BORSE ORDINARIE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">ISEE</td> <td style="width: 25%;">In sede</td> <td style="width: 25%;">Pendolari</td> <td style="width: 25%;">Fuori sede</td> </tr> </table>				ISEE	In sede	Pendolari	Fuori sede	Definite e utilizzate ai sensi dell'art. 53 del RDC, ovvero
ISEE	In sede	Pendolari	Fuori sede									

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)				Metodologia e riferimenti
			2° anno accademico o successivi	0 - 12.167,55	2.870,0 0	4.140,0 0	7.290,00	sotto la responsabilità dello SM Metodologia approvata dall'AdA (parere del 18.01.2023) (Allegato 5)
				12.167,56 – 16.223,41	2.490,0 0	3.600,0 0	6.340,00	
				16.223,42 – 24.335,11	2.330,0 0	2.910,0 0	5.650,00	
				BORSE STEM				
				ISEE	In sede	Pendolari	Fuori sede	
				0-16.223,41	2.990,0 0	4.320,0 0	7.600,00	
				16.223,42 – 24.335,11	2.770,0 0	3.460,0 0	6.400,00	

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)				Metodologia e riferimenti
Borse di Studio Università <i>Per A.A. 2024/2025</i>	2.f.8	Costo per borsa (UCS anno/persona)	Numero di borsisti con iscrizione verificata (almeno due volte l'anno) al 2° anno accademico o successivi	BORSE ORDINARIE				UCS aggiornate con DGR n.814/2024 per l'a.a. 2024/2025
				ISEE	In sede	Pendolari	Fuori sede	
				0 - 13.500,00	3.252,00	4.715,00	8.068,00	
				13.500,01 – 18.000,00	2.828,00	4.100,00	7016,00	
				€ 18.000,01 - € 27.000,00	2.589,00	3.280,00	5.901,00	
				BORSE STEM				
				ISEE	In sede	Pendolari	Fuori sede	
				€ 0-€ 18.000,00	3.394,00	4.920,00	8.419,00	
				€ 18.000,01 - € 27.000,00	3.140,00	3.902,00	6.891,00	

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)				Metodologia e riferimenti
Interventi di Formazione per adeguamento/ riqualificazione delle competenze: - Aggiornamento -Qualificazione e Riqualificazione -Formazione competenze di base e/o specialistiche -Formazione regolamentata e per specifici lavori/professioni Sostegno all'autoimpiego/ autoimprenditorialità -Accompagnamento allo start up e post start up <i>Per Avvisi fino al 18.12.2023</i>	1.a.10 1.a.6	Costo ora attività del Formatore / aula-laboratorio (anche in FAD sincrona) + Costo per un'ora di attività fruita dal partecipante	Numero ore di attività Numero ore attività per partecipante	Attività di gruppo				Definite e utilizzate ai sensi dell'art. 53 del RDC, ovvero sotto la responsabilità dello SM Metodologia approvata dall'AdA (parere del 10/03/2023) (Allegato 7)
				Figura coinvolta/ tipo di attività Formatore/ aula-laboratorio (anche in FAD sincrona)	ORA/ ATTIVITA (euro) 122,90	ORA/PARTICIPANTE (euro) Indicatore 2 0,84	Le ore di stage e le eventuali ore erogate in FAD asincrona non sono conteggiate ai fini del calcolo della sovvenzione	
		Costo per un'ora di attività, differenziato per tipo di figura professionale e tipo di attività	N. ore di formazione per n. partecipanti (max 3)	Attività individuali /individualizzate				

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)			Metodologia e riferimenti			
Interventi di Formazione per adeguamento/ riqualificazione delle competenze: - Aggiornamento -Qualificazione e Riqualificazione -Formazione competenze di base e/o specialistiche -Formazione regolamentata e per specifici lavori/professioni -Sostegno all'autoimpiego/ autoimprenditorialità -Accompagnamento allo start up e post start up - Percorsi formativi di aggiornamento delle competenze degli imprenditori articolati in attività formative di gruppo e attività individuali o individualizzate di formazione o di accompagnamento/ affiancamento/ orientamento di	1.a.10/1.a.6/ 1.a.3 1.d.1/1.d.2/ 1.c.1/3.h.3	Costo ora attività del Formatore / aula-laboratorio (anche in FAD sincrona) + Costo per un'ora di attività fruita dal partecipante	Numero ore di attività Numero ore attività per partecipante	Attività di gruppo			UCS aggiornate in base all'Indice FOI come da Delibera ANPAL n. 5/2023 per il PNRR/GOL			
				Figura coinvolta/tipo di attività	ORA/ATTIVITA' (euro) Indicatore 1	ORA/PARTECIPANTE (euro) Indicatore 2		Formatore/ aula-laboratorio (anche in FAD sincrona)	131,63	0,90
				Le ore di stage e le eventuali ore erogate in FAD asincrona non sono conteggiate ai fini del calcolo della sovvenzione						
				Attività individuali /individualizzate						
		Costo per un'ora di attività, differenziato per tipo di figura	N. ore di formazione per n. partecipanti (max 3)	Figura coinvolta e tipo di attività	ORA/PARTECIPANTE (euro) Indicatore 3					
						Formatore/aula-laboratorio (anche in FAD sincrona)				

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)			Metodologia e riferimenti
tipo consulenziale (**) <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 19.12.2023 al 13.01.2025</i>		professionale e tipo di attività			45,00		
				Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento (compreso eventuale riconoscimento di crediti formativi in ingresso)	39,94		
Interventi di Formazione per adeguamento/ riqualificazione delle competenze: - Aggiornamento -Qualificazione e Riqualificazione -Formazione competenze di base e/o specialistiche -Formazione regolamentata e per specifici lavori/professioni -Sostegno all'autoimpiego/ autoimprenditorialità -Accompagnamento allo start up e post start up -Percorsi formativi di aggiornamento delle competenze degli imprenditori articolati in attività formative di gruppo e attività individuali o individualizzate di formazione o di accompagnamento/	1.a.10/1.a.6/ 1.a.3 1.d.1/1.d.2/ 1.c.1/3.h.3	Costo ora attività del Formatore / aula-laboratorio (anche in FAD sincrona) + Costo per un'ora di attività fruita dal partecipante	Numero ore di attività Numero ore attività per partecipante	Attività di gruppo			UCS aggiornate in base all'Indice ISTAT FOI
				Figura coinvolta/ tipo di attività	ORA/ATTIVITA' (euro) Indicatore 1	ORA/PARTECIPANTE (euro) Indicatore 2	
				Formatore/ aula-laboratorio (anche in FAD sincrona)	138,74	0,95	
				Le ore di stage e le eventuali ore erogate in FAD asincrona non sono conteggiate ai fini del calcolo della sovvenzione			
				Attività individuali /individualizzate			
			Figura coinvolta e tipo di attività	ORA/PARTECIPANTE (euro) Indicatore 3			
			Formatore/aula-laboratorio (anche in FAD sincrona)	47,43			
			N. ore di formazione per n.				

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)		Metodologia e riferimenti
affiancamento/orientamento di tipo consulenziale (**) <i>Per Avvisi con decreto di approvazione adottato dal 14.01.2025</i>		differenziato per tipo di figura professionale e tipo di attività	partecipanti (max 3)	Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento (compreso eventuale riconoscimento di crediti formativi in ingresso)	42,10	
Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante	4.a.2	Costo allievo per ora di lezione frontale (e FAD sincrona)	Numero di ore effettivamente svolte, inclusi i recuperi, per ciascuna delle due tipologie di attività formative	UCS ora/allievo per ora di lezione frontale (e FAD sincrona): 15,10 euro		Definite e utilizzate ai sensi dell'art. 53 del RDC, ovvero sotto Metodologia approvata dall'AdA (parere del 20/02/2023) (Allegato 6)
		Costo allievo per ora di tutoraggio FAD asincrona		UCS ora/allievo di ora di tutoraggio FAD asincrona: 1,50 euro		

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)	Metodologia e riferimenti
Servizio Civile Regionale (SCR)	4.a.3	Costo mensile per giovani impegnati nel Servizio Civile Regionale (UCS mese/persona)	Numero di mesi di svolgimento del servizio	Mese/Volontario 507,30	Definite e utilizzate ai sensi dell'art. 53 del RDC, ovvero sotto la responsabilità dello SM Metodologia approvata dall'AdA (parere del 20/09/2024) (Allegato 9)
Tirocini non curriculari - Indennità	4.a.4	Costo mensile per giovani impegnati nel Tirocinio non curriculare (UCS mese/persona)	Numero di mesi di frequenza del tirocinio	Mese/Tirocinante 600,00 Se la partecipazione del tirocinante su base mensile è \geq al 70% Mese/Tirocinante 400,00 Se la partecipazione del tirocinante su base mensile è $<$ al 70% e \geq al 50%	Definite e utilizzate ai sensi dell'art. 53 del RDC, ovvero sotto la responsabilità dello SM Metodologia approvata dall'AdA (parere dell'11/09/2024)

Tipologia operazione	Azione PAD	Descrizione dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Importo (in EUR)							Metodologia e riferimenti
) (Allegato 10)
Sostegno all'inclusione nel sistema scolastico secondario di primo e secondo grado (libri scolastici)	2.f.15	Iscritti a un anno scolastico secondario di primo e secondo grado (UCS anno/persona)	Numero di iscritti all'anno scolastico secondario di primo e secondo grado		I inf	II e III inf	I e III sup	II sup	IV e V sup	VI sup	Definite e utilizzate ai sensi dell'art. 53 del RDC, ovvero sotto la responsabilità dello SM Metodologia approvata dall'AdA (parere dell'11/03/2025)) (Allegato 11)
				UCS anno/persona	309	137	348	207	251	244	

(*) Nel caso di Avvisi il cui decreto di approvazione sia precedente al 21.09.2023 l'applicazione di tali UCS può essere disposta dai RdA previa valutazione delle disponibilità di risorse, target da raggiungere, durata degli interventi, scadenze previste dall'Avviso.

(**) Modifica del testo della metodologia di definizione delle UCS (parere dall'AdA Prot. n. 0485592 dell'11/09/2024)

(***) Valore arrotondato per difetto. La variazione dell'indice ISTAT FOI da giugno 2022 a febbraio 2025 (pari a + 8,2%) determina un valore di € 47,61.

3.2.1 Criteri di applicazione delle UCS per i progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia (sostegno all'offerta di qualità)

Al fine di rendere agevole l'utilizzo dell'UCS prevista dal Regolamento delegato (UE) (Regolamento UE 2021/702 e Regolamento UE 2023/1676 si rende opportuno definire alcuni concetti.

L'UCS è immediatamente utilizzabile negli avvisi regionali aventi ad oggetto l'assegnazione dei contributi del FSE+ per il sostegno all'offerta di servizi educativi per la prima infanzia che rispettino predefiniti standard di qualità.

L'anno accademico coincide con **l'anno educativo** che convenzionalmente, in Toscana, inizia nel mese di settembre e termina nel mese di luglio dell'anno successivo. In termini di durata complessiva in mesi solari, tenuto conto della particolarità dell'attività dei servizi per la prima infanzia, è quantificato fino ad un massimo di dieci mesi di frequenza dei bambini, articolabili diversamente durante l'anno educativo (settembre/giugno oppure ottobre/luglio).

Riguardo alla **verifica della frequenza**, le prassi abituali e le procedure previste negli avvisi regionali aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia fino ad oggi adottate, finanziate a valere sulle risorse del FSE della precedente programmazione, prevedono in ogni caso una verifica mensile della frequenza, mediante la produzione e la verifica dei registri di frequenza dei bambini. Gli avvisi regionali stabiliscono che il Responsabile regionale delle attività verifichi i dati sulla frequenza dei bambini inviati dalle amministrazioni comunali in due o tre occasioni, intendendosi ricompresi tra tali momenti di verifica sia la comunicazione iniziale dei bambini iscritti ai servizi per la prima infanzia, sia la documentazione intermedia inerente la frequenza degli stessi, che in chiusura del rendiconto finale.

Trattandosi di una Unità di Costi Standard legata al "numero di partecipanti con frequenza verificata" il **giustificativo della spesa** è rappresentato dal **registro mensile di presenza**, che deve essere utilizzato come documento obbligatorio al fine di verificare la frequenza ai servizi per la prima infanzia.

Nel progetto definitivo deve essere quantificato da parte dei beneficiari il costo totale previsto per il progetto in un'apposita "**scheda preventivo**", che dovrà tenere conto dei **seguenti criteri per l'applicazione dei costi standard unitari**.

- Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato, in misura proporzionale, sulla base dei mesi di frequenza dei bambini.
- Il numero massimo di mensilità di frequenza sul quale viene determinato il contributo da riconoscere è quantificato in dieci.
- In caso di frequenze inferiori a dieci mensilità il contributo viene ridotto proporzionalmente così come segue: $\text{Importo riconosciuto} = \frac{\text{mesi di frequenza} \times \text{UCS allievo/anno}}{10}$

- Considerato l'alto tasso di assenze per malattia che si verifica nei primi anni di vita del bambino, la mensilità è considerata come frequentata in caso di presenza del bambino per almeno 5 giorni, anche non continuativi.
- Qualora il minore dovesse frequentare un numero di giorni inferiore a 5 nell'arco del mese di riferimento, la mensilità può essere riconosciuta valida, al fine del calcolo di cui al punto precedente, esclusivamente per assenze dovute a motivi di salute attestati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del genitore/tutor e comunque fino ad un massimo di due mensilità, anche non continuative, per tutto l'anno accademico (educativo).
- Per quanto attiene agli orari di frequenza giornalieri dei bambini, si specifica che per i servizi per la prima infanzia sostenuti dalla Regione Toscana non è contemplata la fruizione "a tempo parziale". Il regolamento regionale di riferimento (D.P.G.R. 41/r 2013) sui servizi per la prima infanzia prevede, tra le sue peculiarità, forme flessibili di frequenza giornaliera (in termini di orari di accesso ed uscita dei bambini dai servizi) per meglio soddisfare le esigenze di conciliazione tra vita familiare e lavorativa delle famiglie che vengono a loro volta declinate in modo diversificato nei singoli servizi; lo stesso regolamento stabilisce invece orari minimi giornalieri di apertura dei servizi, senza tuttavia specificare nel dettaglio come essi debbano essere applicati lasciando un certo margine di flessibilità ai Comuni su come regolamentare a livello locale le modalità di erogazione del servizio. Per tali motivazioni l'iscrizione dei bambini ai servizi in questione è sempre da considerarsi quale partecipazione "a tempo pieno".

3.3 TASSI FORFETTARI

Relativamente ai tassi forfettari, si stabilisce di utilizzare i seguenti tassi previsti dai Regolamenti per i quali lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, quali:

- tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale a copertura dei costi ammissibili residui di un'operazione (per brevità "staff+40%") (art. 56);
- tasso forfettario fino al 7% dei costi diretti ammissibili per coprire i costi indiretti di un'operazione (art.54, lett.a).

Si rammenta che, nel caso di "staff+40%", le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili non inclusi nel tasso forfettario (art. 56 RDC). Inoltre, i costi diretti per il personale sono ammissibili al FSE+ se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali (art. 16, comma 4 del Regolamento FSE+ 1057/2021).

I tassi forfettari potranno essere applicati alle operazioni per le quali non sono state definite Unità di costo standard descritte al precedente par. 3.2.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi di interventi a cui si applicheranno i tassi

forfettari.

Tab. 2 Esempi di operazioni a tassi forfettari

Tipologia di operazione	Azione PAD	Modalità di rendicontazione
Attività dei Poli Tecnico Professionali (PTP)	2.e.1	Staff +40%
Rafforzamento Istituti Tecnici e Professionali	2.e.2	Staff +40%
Interventi di informazione, orientamento e placement nell'ambito della formazione terziaria	2.f.6	Staff +40%
Orientamento verso Università	2.f.7	Staff +40%
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) - ex alternanza scuola-lavoro	4.f.1	Staff +40%
Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills	4.f.3	Staff +40%
Percorsi di pre-apprendistato duale	2.e.3	Staff +40%
Percorsi di apprendimento duale - impresa didattica	2.e.3	Staff +40%
Percorsi partecipativi, innovativi ed inclusivi per la rigenerazione urbana	3.k.2	Tasso forfettario fino al 7%

3.4 COSTI REALI

Nel rispetto della normativa comunitaria (art.53, par. 2 del Reg. (UE) 2021/1060), il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari è una modalità utilizzabile solo per operazioni aventi costo totale superiore a 200.000 Euro. Vi sono eccezioni a tale regola e quindi possono essere rimborsati a costi reali, a prescindere dal loro importo:

- operazioni in regime di aiuto diversi dal *de minimis*;
- operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, che siano esentate dall'obbligo dall'autorità di gestione previa approvazione del comitato di sorveglianza;
- le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti.

In generale, con riferimento alle operazioni a valere sul PR FSE+ questa modalità si applicherà agli avvisi di importo totale superiore a 200.000 euro relativi agli interventi individuali (dove l'avviso coincide con l'operazione) e/o interventi (ad esempio gli assegni di ricerca, le borse di dottorato) la cui unica spesa è rappresentata da "indennità e stipendi versati ai partecipanti".

Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi di interventi a cui si applicheranno i costi reali.

Tab. 3 Esempi di operazioni a costi reali

Tipologia di operazione	Azione PAD	Tipologie di spese	Riferimenti
Tirocini curricolari	2.f.4	Unica spesa data dal rimborso spese forfettario erogato al tirocinante (indennità di tirocinio)	Indennità e retribuzioni a costi reali in base all'art. 53, comma 2 del Reg. (UE) 2021/1060 L'importo è stabilito in analogia ai tirocini non curricolari (art. 86 quinquies del Regolamento 47/R/2003 e ss.mm.ii. di esecuzione dell'art. 17 ter comma 11 della legge L.R. 32/2002)
Corsi di laurea e post laurea realizzati in rete fra università ed enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con imprese (Borse Pegaso)	2.f.2	Unica spesa data dall'importo della borsa erogata al tirocinante	Indennità e retribuzioni a costi reali in base all'art. 53, comma 2 del Reg. (UE) 2021/1060 La borsa di dottorato Pegaso viene disciplinata secondo la normativa universitaria vigente alla data di adozione dell'avviso e il relativo contributo regionale quantificato secondo l'importo annuale previsto dalla stessa normativa per la durata di 3 anni
Voucher alta formazione per la frequenza di corsi post laurea con prioritario riferimento ad ambiti disciplinari coerenti con i settori e le tecnologie individuati dalla programmazione regionale come strategici	2.f.5	Unica spesa data dal costo iscrizione al corso	Avviso (operazione) > 200.000 euro.
Assegni di ricerca, contratti a tempo determinato, contratti di apprendistato di	4.a.5	Unica spesa retribuzione dei partecipanti	Indennità e retribuzioni a costi reali in base all'art. 53, comma 2 del Reg. (UE) 2021/1060

Tipologia di operazione	Azione PAD	Tipologie di spese	Riferimenti
alta formazione e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca			
Sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)	3.k.6		Avviso (operazione) > 200.000 euro.
Voucher Just in Time Voucher formativi	1.a.10		Avviso (operazione) > 200.000 euro.
Borse di mobilità professionale (Borse Eures)	1.a.1	<p>Si prevede:</p> <p>1 Borsa in denaro al destinatario (indennità/retribuzione)</p> <p>2 Rimborso delle spese di viaggio sulla base dei costi unitari previsti dal programma UE "Erasmus+" 2021-2027</p> <p>3 Rimborso di spese sostenute dal borsista per l'eventuale corso di lingue o corso di formazione in Italia o nel paese Ue o EFTA dove si svolge il contratto di lavoro, o di tirocinio, o di apprendistato, nel rispetto del massimale previsto dall'avviso</p>	<p>Avviso (operazione) è > 200.000 euro.</p> <p>1 L'importo mensile delle borse Eures viene stabilito prendendo a riferimento quanto previsto dall'art. 86 quinquies del Regolamento 47/R/2003 e ss.mm.ii. di esecuzione dell'art. 17 ter comma 11 della legge L.R. 32/2002, per i tirocini non curriculari. Considerato che nel caso di borse Eures l'attività per cui è riconosciuta la borsa deve svolgersi all'estero, l'importo viene stabilito in 750 euro mensili nel caso di tirocinio; resta invece pari a 500 euro nel caso in cui il borsista svolga un'attività lavorativa all'estero.</p> <p>2 I destinatari riceveranno un contributo per le spese di viaggio di andata e ritorno in base alla distanza tra la loro città di residenza in Toscana e la sede di lavoro/ tirocinio all'estero, utilizzando il calcolatore di distanza della Commissione Europea (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/resources-and-tools/distance-calculator). Si riportano di seguito gli importi previsti (da moltiplicare per due per i viaggi di A/R).</p>

Tipologia di operazione	Azione PAD	Tipologie di spese	Riferimenti	
			Distanza di viaggio (Km)	Importo (Euro)
			0-99	23
			100-499	180
			500-1.999	275
			2.000-2.999	360
			3.000-3.999	530
			4.000-7.999	820
			8.000 o più	1.500

4 ALLEGATI METODOLOGIE UCS

4.1 ALLEGATO 1 - METODOLOGIA UCS PER I PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)

INDICE

1 Premessa e finalità

2 Unità di costo standard per gli ITS - Dati e informazioni necessarie per la valutazione dell'AdA e la compilazione dell'appendice 1 al nuovo Programma

Sezione A - Sintesi degli elementi principali

Sezione B "Informazioni dettagliate per tipologia di operazione"

Sezione C "Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi"

Premessa e finalità

Per la programmazione 2014-2020, le Unità di Costo Standard (UCS) per i percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) sono state definite a livello nazionale, con Decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR (prot. 1284 del 28.11.2017), sulla base di un'indagine svolta da un Gruppo di Lavoro interministeriale⁴ i cui esiti sono riportati nel documento tecnico-metodologico allegato al Decreto.

La metodologia è stata condivisa con la Commissione UE che, sulla base della procedura di cui all'art. 14.1 del Regolamento FSE 1304/2013, ha approvato le UCS con Regolamento delegato 2019/697 (modifica del Reg.del. 2195/2015, da ultimo confermate nel Reg.del. 702/2021).

Le UCS ITS, come tutte le opzioni di semplificazione (OSC) contenute in atti delegati per SM nel periodo 14-20, potranno essere utilizzate per la programmazione FSE+ 2021-2027, ai sensi dell'art. 53 del Reg. 1060/2021 (RDC) sotto la responsabilità dello Stato membro, oppure essere inserite in appendice 1 al Programma per l'approvazione da parte della CE (art. 94).

Se si deciderà di includerle nell'appendice 1, la valutazione dell'AdA sulla metodologia sarà obbligatoria ma semplificata⁵.

Ciò premesso, la Regione Toscana, che ha applicato tali UCS ai corsi ITS finanziati con il POR FSE 2014-2020, intende proseguire nell'applicazione di tali UCS ai percorsi ITS che saranno finanziati dal Programma FSE+ 21-27.

A tal fine si riportano di seguito gli elementi richiesti dall'Appendice 1 al nuovo PR FSE+, utili per la valutazione dell'AdA. Si evidenzia che i contenuti seguono l'esercizio di compilazione dell'Appendice proposto da Tecnostruttura al fine di assicurare una base omogenea a tutte le regioni, tendendo conto anche delle interlocuzioni informali con la Commissione UE.

In allegato si riportano altresì: il Decreto MIUR Definizione delle Unità di Costo Standard prot. n. 1284.28 del 28.11.2017 e il Documento tecnico di definizione delle UCS allegato al Decreto.

4.1.1 Unità di costo standard per gli ITS - Dati e informazioni necessarie per la valutazione dell'AdA e la compilazione dell'appendice 1 al nuovo Programma

Si riportano di seguito le sezioni A, B e C dell'Appendice 1 al nuovo PR FSE+ della Regione Toscana per gli ITS.

⁴ Il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Regioni, è stato istituito con decreto del Direttore Generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 84, del 16/02/2017.

⁵ Il modello di valutazione "semplificato" ad uso delle AdA nel caso di OSC approvate nella 2014-2020 è stato condiviso dalle AdA il 22.11.2021 e successivamente condiviso anche con IGRUE.

4.1.2 Sezione A - Sintesi degli elementi principali

Priorità	Fondo	Obiettivo specifico	Categorìa di regioni	Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi (SCO) in %	Tipologia(e) di operazione interessata		Indicatore che scatta e rimborso		Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi)	Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle SCO
					Codice ⁶	Descrizione	Codice ⁷	Descrizione			
Occupazione giovanile	FSE+	f)	Più sviluppate%	150-Sostegno all'istruzione terziaria	Percorsi formativi in istituti tecnici superiori	N.A.	Costo orario del percorso formativo Costo per allievo che completa la formazione	N. Ore del percorso formativo effettivamente svolte N. Allievi formati ammessi all'esame	Unità di costo standard	Euro 49,93 Euro 9.619,00 (in caso di corso biennale, € 4.809,5, alla fine di ogni anno accademico e in caso di corso triennale: € 3.206,3 alla fine di ogni anno accademico all'ammissione all'anno successivo)

⁶ Si intende il codice relativo alla dimensione "settore di intervento" di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento CPR e dell'allegato IV del regolamento FEAMPA.

In questo campo, sarà necessario mantenere la coerenza con uno o più codici dei campi di intervento già selezionati nella descrizione dell'OS corrispondente, nella relativa tabella della dimensione 1, fermo restando che tale coerenza dovrebbe essere garantita anche sul piano finanziario per la compilazione della colonna "Stima della proporzione...".

⁷ Si intende il codice di un indicatore comune, se del caso.

*In questo campo, le AdG potranno indicare i codici degli indicatori comuni di output o di risultato quantificati e targettizzati nella descrizione dell'OS corrispondente, laddove però l'indicatore del RFSE+ coincide con l'indicatore che attiva il rimborso. Ad esempio, laddove si voglia far approvare una somma forfettaria per incentivi all'assunzione, il codice dell'indicatore del RFSE+ potrebbe essere CR04- "partecipanti occupati, compreso il lavoro autonomo, al termine della partecipazione all'intervento" e quindi l'unità di misura sarà il n. soggetti occupati verificato attraverso la presenza di una CO. Per tipologie di intervento le cui OSC non hanno una coincidenza immediata con gli indicatori del Regolamento, la CE ha confermato che si potrà inserire **non applicabile**.*

4.1.3 Sezione B “Informazioni dettagliate per tipologia di operazione”

<p>1. Descrizione della tipologia di operazione, compreso il calendario di attuazione⁸</p>	<p>Percorsi formativi “ITS”</p> <p>Le UCS per tale tipo di operazione sono già state approvate dalla CE nella programmazione 2014-2020 con Reg.Del. 2015/2195 VII emendamento (2019/697) e non vi sono elementi nuovi sull’operazione rispetto a quelli indicati nel precedente template compilato.</p> <p>I Percorsi formativi “ITS” sono percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma realizzati dalle Fondazioni ITS/Istituti Tecnici Superiori, che si caratterizzano come istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica.</p> <p>I percorsi realizzati dagli ITS per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore hanno una durata di quattro semestri (con 1800/2000 ore di attività di cui almeno il 30% in tirocinio presso le aziende). Possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri (3000 ore), per specifiche esigenze locali e per particolari figure.</p> <p>Le figure sono declinate a livello territoriale dagli ITS in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in relazione alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati. I docenti provengono per almeno il 50% dal mondo del lavoro.</p> <p>Accedono ai percorsi, previa selezione, i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e quelli che, in possesso di diploma professionale conseguito con percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), abbiano partecipato ad un percorso IFTS di durata annuale.</p> <p>Al termine delle attività formative, gli allievi sostengono 3 prove d’esame – una prova teorico- pratica, una prova scritta ed un colloquio - per la verifica delle competenze acquisite.</p> <p>Al superamento degli esami viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore che riporta l’indicazione dell’area tecnologica e della figura nazionale. Per i percorsi di quattro semestri, il diploma è riferibile al V livello EQF (quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente). Ogni diploma è accompagnato dall’EUROPASS Diploma Supplement, documento che descrive la natura ed i contenuti del percorso nonché i risultati raggiunti.</p>
---	---

⁸ Data di inizio prevista per la selezione delle operazioni e data di fine prevista per il loro completamento (articolo 63, paragrafo 5, del regolamento CPR.

2. Obiettivi specifici	a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale
3. Indicatore che fa scattare il rimborso	<p>Indicatore A) Costo orario del percorso formativo (UCS/ora)</p> <p>Indicatore B): Costo per allievo che completa la formazione (UCS/allievo formato)</p> <p>I due indicatori si combinano per coprire congiuntamente i costi dell'operazione. Come spiegato nella metodologia, dal valore complessivo dei percorsi sono stati individuati due parametri: una UCS ora/percorso legata alle ore di svolgimento del percorso in termini di realizzazione + una UCS allievo formato, connessa al numero degli allievi formati in termini di risultato (top up)</p>
4. Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	<p>Indicatore A) N. Ore del percorso formativo effettivamente svolte/erogate</p> <p>Indicatore B) N. Allievi formati ammessi all'esame (che completano la formazione)</p>
5. Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi	Indicatore A) Unità di costo standard Indicatore B) Unità di costo standard
6. Importo per unità di misura o percentuale (per i tassi fissi) delle SCO	<p>Indicatore A - Costo orario del percorso formativo (UCS/ora) EUR 49.93</p> <p>Il contributo ammissibile è stabilito sulla base degli indicatori relativi alle ore di partecipazione:</p> <p>(n. ore x UCS ora euro 49,93)</p> <p>Indicatore B - Costo per allievo che completa la formazione (UCS/allievo formato) EUR 9.619,00</p> <p>-in caso di corso biennale, € 4.809,5, alla fine di ogni anno accademico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 4.809,5 alla fine del primo anno di corso e all'ammissione al secondo anno; • € 4.809,5 alla fine del secondo anno di corso e all'ammissione all'esame finale; <p>-in caso di corso triennale: € 3.206,3 alla fine di ogni anno accademico al momento dell'ammissione all'anno successivo:</p> <p>€ 3.206,3 alla fine del primo anno accademico e all'ammissione al secondo anno accademico</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • € 3.206,3 alla fine del secondo anno accademico e all'ammissione al terzo anno accademico • € 3.206,3: alla fine del terzo anno accademico e all'ammissione all'esame finale. <p>Il contributo ammissibile è stabilito sulla base degli indicatori relativi al numero di partecipanti che hanno completato l'anno accademico e vengono ammessi all'anno successivo o all'esame finale:</p> <p>(n. partecipanti formati per anno accademico x partecipante qualificato UCS euro 4.809,5 o 3.206,3).</p> <p>Si specifica che i corsi ITS nel campo della mobilità sostenibile che, secondo la legislazione del settore, comprendono dodici mesi di formazione in materia di navigazione, sono considerati corsi di una durata massima di 3000 ore ai fini del massimale relativo alle spese ammissibili (questo include 6 semestri di cui 4 possono essere contati come ore di frequenza in classe e 2 in navigazione come tirocinio, pertanto va considerata la media aritmetica).</p>
<p>7. Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi</p>	<p>I costi unitari coprono tutte le categorie ammissibili di costi, ad eccezione dei costi relativi a corsi gestiti da centri certificati che sono obbligatori per ottenere le certificazioni obbligatorie previste dalle disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle aree "Mobilità di persone e merci - conduzione del mezzo navale" e "Mobilità di persone e merci - gestione di apparati e impianti di bordo".</p> <p>I costi unitari non coprono le spese per eventuali indennità versate ai partecipanti, quali ad esempio indennità di frequenza/partecipazione, le spese di mobilità (viaggio, vitto, alloggio), borse di studio, ecc.</p>
<p>8. Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (Sì/NO)</p>	<p><i>indicatore A) Sì</i></p> <p><i>indicatore B) Sì</i></p> <p>Ad eccezione di quelle indicate al campo 1.7</p>
<p>9. Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti⁹</p>	<p>Per gli indicatori A) e B), l'importo può <u>essere adeguato ogni 4 anni</u> in base all'indice dei prezzi al consumo FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi), se l'incremento supera del 5% il valore base (anno 2017).</p>

⁹ Ove opportuno, indicare la frequenza e la tempistica dell'adeguamento unitamente a un chiaro riferimento a un indicatore specifico (compreso il link al sito web in cui l'indicatore è pubblicato, se del caso)

10 Verifica del conseguimento delle unità

- descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento delle unità consegnate
- descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione e da chi
- descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti

Le modalità di verifica delle operazioni sono descritte puntualmente nel SiGeCo. In generale, le verifiche del conseguimento delle unità sono in itinere e al termine del percorso, e vengono concluse prima di registrare le spese certificate nei conti annuali e suddivise in:

➤ controlli amministrativi, principalmente sotto forma di verifiche sulla documentazione comprovante le attività formative svolte, i risultati e le condizioni a sostegno; e

➤ almeno un controllo in loco in ogni anno di percorso e almeno un controllo su un tirocinio ITS, intesi essenzialmente a ottenere prove obiettive del servizio fornito, della conformità dell'attuazione e dell'autenticità della documentazione di supporto.

Lo scopo dei controlli è verificare le condizioni per il riconoscimento stabilite per i due tipi di UCS, cioè il numero di ore di corso (indicatore A) e il numero di studenti formati (indicatore B).

Riguardo a questo punto, si precisa che:

- *Il numero di ore di corso* è inteso nel senso di ore di formazione (aula, esperienza lavorativa, formazione a distanza ove applicabile, ecc.) effettivamente somministrate e registrate nei registri ufficiali, più la media aritmetica delle ore trascorse nell'esperienza pratica di lavoro dagli studenti ammessi all'esame finale, come registrato nei registri ufficiali pertinenti che vengono riconosciute a termine del percorso (per verificare la frequenza minima richiesta dell'80%);

- *il numero di studenti formati* si riferisce agli studenti che sono stati ammessi al successivo anno accademico o che sono stati ammessi all'esame finale, come attestato da verbale del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

La documentazione da controllare nella fase di verifica includerà in particolare:

➤ per il riconoscimento dell'UCS/ora del corso (indicatore A):

a i registri ufficiali che riportano le ore effettivamente trascorse in aula/le attività pratiche

b le registrazioni delle ore effettive di apprendimento a distanza, ove applicabile

c la documentazione ufficiale delle ore trascorse nell'esperienza pratica di lavoro da parte degli studenti ammessi all'esame finale (registri e verbale del CTS)

d la scheda di iscrizione del partecipante che dimostra di soddisfare i requisiti di accesso nei controlli in loco in loco; in itinere viene verificata la coerenza dei dati dei partecipanti inseriti a sistema con quelli previsti dall'attività finanziata)

	<p>➤ per il riconoscimento dell'UCS/studente formato (indicatore B):</p> <p>a la relazione di fine anno che conferma che lo studente è ammesso al successivo anno accademico (verbale del CTS con le ore di frequenza degli allievi ammessi al 2° anno),</p> <p>b il documento attestante che lo studente è ammesso all'esame finale (verbale del CTS con le ore di frequenza degli allievi ammessi all'esame finale).</p> <p>Laddove l'orario del corso indichi che è in corso un'attività pratica di esperienza lavorativa al momento di un controllo in loco, è possibile organizzare una visita alla struttura che ospita almeno uno dei tirocinanti in esperienza lavorativa, i cui risultati saranno riportati nel verbale del controllo in loco.</p>
11. Possibili incentivi perversi, misure di mitigazione e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)	<p><i>indicatore A)</i> Non ci si aspetta che gli indicatori producano rischi o conseguenze indesiderabili, anche alla luce dell'esperienza maturata nel periodo di applicazione 2014-2020</p> <p><i>indicatore B)</i> Non ci si aspetta che gli indicatori producano rischi o conseguenze indesiderabili, anche alla luce dell'esperienza maturata nel periodo di applicazione 2014-2020.</p>
12. Importo totale (nazionale e dell'Unione) che dovrebbe essere rimborsato dalla Commissione su tale base	Euro 29,5 milioni.

4.1.4 Sezione C "Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi"

- 1 Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).

Questo sistema di UCS è stato introdotto attraverso una disposizione legislativa nazionale ed è applicato a tutti i corsi ITS finanziati e, nel corso della programmazione 2014-2020, attraverso la procedura dell'art. 14.1 del Regolamento FSE 1304/2013 la CE ha approvato tali UCS con regolamento delegato 2019/697.

In particolare, i costi standard per i corsi ITS sono definiti nella legislazione nazionale (vedere Allegato 1 - Decreto direttivo n. 1284 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28.11.2017 che fissa i costi standard nazionali) in linea con l'articolo 67, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013. I criteri per la definizione degli UCS sono definiti nel documento metodologico allegato (vedere Allegato 2 - Documento metodologico, in particolare i paragrafi 1 e 2). Altre normative nazionali che si applicano ai corsi ITS e pertinenti alla definizione degli UCS sono elencate di seguito:

- Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e l'istituzione di istituti tecnici superiori, punto 3 dell'allegato C del quale stabilisce i parametri di riferimento per determinare il costo dei corsi che conducono al Diploma di Tecnico Superiore.

- Decreto n. 93 del 7 febbraio 2013 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in accordo con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che definisce gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei corsi ITS. Questi includono indicatori di natura finanziaria: "indicatori di efficienza, ovvero il rapporto input-output (costo stimato per studente, costo stimato per numero di ore, costo per studente/ora, costo complessivo per numero di studenti e numero di ore, costo per studente/ora, costo del corpo docente)"

- Accordi della Conferenza Unificata n. 90 del 5 agosto 2014 e 133 del 17 dicembre 2015 che stabiliscono il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione degli ITS

- Legge n. 107 del 13 luglio 2015, articolo 1, paragrafo 47, lettera e), la quale dispone che sia previsto un sistema nazionale standardizzato di contabilità e rendicontazione per i corsi ITS

- Decreto n. 713 del 16 settembre 2016 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in accordo con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione della summenzionata legge 107/2015

- Decreto n. 713/2016, all'articolo 4, paragrafo 1, il quale stabilisce che "Il metodo di rendicontazione finanziaria per i corsi ITS è standardizzato in tutto il paese sulla base dell'unità di costo standard".

La fonte dei dati di origine, utilizzati per il calcolo di tale UCS, è detenuta dal MIUR.

2 Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 94, paragrafo 2, sono rilevanti per la tipologia di operazione.

Il metodo di definizione dell'UCS utilizzato dal Ministero dell'Istruzione risulta pertinente per la tipologia di operazione prevista e affidabile, anche in considerazione del fatto che è stato approvato già dalla Commissione europea ex art. 14.1 Regolamento FSE 1304/2013.

3 Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, trasmessi prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

Per le modalità e le evidenze statistiche con le quali si è arrivati a definire le UCS si rimanda al Documento metodologico e relativo foglio di calcolo allegati (cfr. All. 2 - Documento metodologico, in particolare i paragrafi 2.1 e 2.2; All.3 - Foglio di calcolo).

È stato necessario definire due parametri UCS, perché applicare un sistema di costi unitari standard basato esclusivamente su "risultati = allievi formati" nel caso specifico dei corsi ITS avrebbe comportato un sottopagamento di operazioni e beneficiari, poiché alcuni dei risultati non dipendono dall'output o dalla qualità dell'operazione (vedere la descrizione del rischio nel documento EGESIF_14-0017). Questo rischio è particolarmente evidente nel sistema in questione, in quanto i corsi ITS sono un tipo di formazione "istituzionalizzata" inclusa nei programmi triennali regionali e, come tale, richiedono investimenti da parte delle fondazioni ITS, sia finanziarie sia in termini di risorse umane e attrezzature. Il metodo adottato era quindi quello di identificare il peso percentuale relativo dei costi legati a "processo" e "risultato". Ciò è stato fatto prendendo il peso percentuale attribuito agli indicatori summenzionati nell'Accordo di Conferenza Unificata n. 133/2015, concepiti esattamente per misurare il processo e il risultato. Su questa base, il costo medio di un corso ITS deve essere basato per il 65% sul risultato e per il 35% sul processo.

- 4 Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili.

Le categorie di spese dei percorsi ITS sono definite dalla normativa nazionale (DPCM 25 gennaio 2008) e sono le seguenti: a) spese per insegnanti, per direzione e coordinamento, ecc.; b) spese per allievi; c) spese di funzionamento e gestione; d) altre spese (ad es. progettazione, elaborazione materiali didattici, pubblicizzazione dell'intervento, selezione dei partecipanti, orientamento e accompagnamento dei partecipanti, monitoraggio e valutazione). Tali tipologie di spese ammissibili sono le stesse comprese nelle "macrocategorie" del piano dei conti cui fanno riferimento le disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di rendicontazione dei percorsi formativi cofinanziati dal FSE.

- 5 Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.

Valutazione positiva dell'AdA del 31.03.2022.

4.2 ALLEGATO 2 - METODOLOGIA UCS PER PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) REALIZZATI DAGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

INDICE

- 1 Premessa - Le Unità di costo standard per i percorsi leFP del PR FSE + 2021-2027 Toscana
- 2 Le Unità di Costo Standard (UCS) per i percorsi triennali leFP realizzati dagli Istituti Professionali: la metodologia di definizione
 - 2.1 *I percorsi leFP di durata triennale realizzati dagli Istituti Professionali*
 - 2.2 *Individuazione dell'universo di riferimento: dati storici dell'ultimo triennio 2019-2021*
 - 2.3 *Individuazione di due "sub universi" legati alle tipologie di figure professionali previste dai percorsi e alla dimensione del progetto*
 - 2.4 *Definizione delle UCS e delle modalità di controllo*
 - 2.5 *Considerazioni finali sulle UCS per i percorsi leFP triennali realizzati dagli IP*

4.2.1 Premessa - Le Unità di costo standard per i percorsi leFP del PR FSE + 2021-2027 Toscana

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), programmati ogni anno dalla Regione Toscana, sono destinati ai giovani che vogliono scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore che consenta loro di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.

L'offerta formativa è così articolata:

- percorsi di durata triennale realizzati dagli Istituti Professionali (IP) accreditati alla formazione
- percorsi di durata triennale realizzati dagli organismi formativi accreditati dalla Regione Toscana nell'ambito "obbligo d'istruzione"
- interventi formativi biennali (drop out) realizzati dagli organismi formativi accreditati alla formazione, rivolti ai giovani che hanno adempiuto all'obbligo d'istruzione, ovvero che hanno frequentato la scuola o un percorso triennale leFP per almeno 10 anni
- percorsi di IV anno di durata annuale realizzati dagli Istituti Professionali (IP) accreditati alla formazione e finalizzati al conseguimento del diploma professionale
- interventi integrati al percorso di istruzione professionale realizzato dagli Istituti scolastici finalizzati a far acquisire agli studenti conoscenze, abilità e competenze riconoscibili come crediti formativi per l'accesso all'esame per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale di leFP.

Per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale (leFP) da finanziare con il PR FSE+ 2021-2027, la regione Toscana intende adottare due distinti valori di Unità di costo standard (UCS), a seconda che i percorsi siano realizzati dalle Agenzie formative o dagli Istituti professionali.

Per gli leFP triennali realizzati dalle Agenzie formative si intende applicare l'UCS europea, prevista dal Regolamento delegato 702/2021, Allegato IX, per le operazioni nell'ambito dell'istruzione formale. Il valore dell'UCS, riferito all'Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4) è pari a **€ 5.995**. Il Regolamento indica che tale UCS:

- è riferita alla **partecipazione a tempo pieno per un anno accademico**
- copre tutti i costi ammissibili direttamente connessi alla fornitura di beni e servizi di base nel settore dell'istruzione. Altri potenziali costi ammissibili di questo tipo di operazione, quali le indennità, il trasporto, l'alloggio o altro tipo di sostegno fornito agli studenti che partecipano a questi tipi di operazioni, non rientrano nel costo unitario;
- è riconosciuta per il numero di partecipanti con iscrizione verificata a un anno accademico di istruzione formale, dove per iscrizione verificata si intende "la verifica, da parte delle autorità nazionali, dell'iscrizione dello studente al corso di istruzione o di formazione formale due o tre volte durante l'anno accademico, secondo le abituali prassi e procedure vigenti negli Stati membri per la verifica dell'iscrizione all'istruzione o alla formazione formale".

In Regione Toscana si prevede il riconoscimento annuale dell'UCS per ciascun allievo/a che ha

frequentato il percorso per un numero di ore pari ad almeno il 75% della durata delle attività

formative annuali (in linea sia con quanto previsto per i medesimi interventi sul PNRR, sia con il requisito minimo di frequenza per essere ammessi all'esame finale). Il controllo riguarda, dunque non solo l'iscrizione ma la frequenza per ciascun allievo del minimo % stabilito delle ore previste dal percorso nel singolo anno scolastico.

Il riconoscimento dell'UCS sarà altresì assicurato, anche a fronte di una % di frequenza inferiore al minimo previsto nei seguenti casi:

- ritiri prima del termine per cogliere una opportunità di lavoro o per accedere a un diverso percorso di istruzione e/o formazione;
- partecipazione inferiore al minimo previsto per specifiche motivazioni documentate e/o certificate quali, a titolo esemplificativo, malattia, grave infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza.

L'applicazione dell'UCS europea, essendo definita nell'allegato IX del Regolamento delegato non necessita di metodologia. Si è in ogni caso verificato che la sua applicazione porta a risultati coerenti con i dati storici. In particolare, ipotizzando una classe standard composta da 15 allievi, il costo triennale con l'applicazione dell'UCS europea ammonterebbe a € 269.775 (15*5.995*3), che è un valore in linea con il massimale (€ 270.000) previsto per tali percorsi nella programmazione 2014-2020.

Per gli **leFP triennali realizzati dagli Istituti professionali**, i dati storici evidenziano importi molto più contenuti rispetto a percorsi triennali realizzati dagli organismi formativi, in quanto le spese dei primi sono in larga parte sostenute dai finanziamenti pubblici al sistema scolastico. Ciò rende inapplicabile l'UCS europea e necessario definire una UCS ad hoc, sulla base dei dati storici dei percorsi delle scuole.

Per questa UCS regionale è raccomandata la preventiva approvazione dell'Autorità di audit (necessaria in caso di inserimento dell'UCS nell'appendice al PR FSE+).

Infine, **limitatamente ai percorsi triennali di leFP realizzati dagli organismi formativi, per le ore addizionali di docenza e/o tutoraggio per gli allievi con disabilità (max 3 allievi per percorso)**, la Regione Toscana (in analogia con quanto previsto dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza/PNRR¹⁰ per i percorsi integrativi individuali o individualizzati) intende procedere, come previsto dall'art. 53 del RDC 1060/2021 lett. c) "conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni". In particolare, si intende mutuare l'UCS per ora/partecipante prevista dal Regolamento delegato UE 2021/702 All. IV per la "formazione individuale e individualizzata" nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi) svolte nell'ambito del PON Sistemi di politiche

¹⁰ Il PNRR prevede la possibilità nell'ambito dei percorsi duali di attivare percorsi integrativi individuali o individualizzati per favorire l'accessibilità dell'offerta formativa, la personalizzazione dei percorsi, l'intercettazione di destinatari con specifiche caratteristiche, il contrasto all'insuccesso formativo, utilizzando l'UCS europea.

attive per l'occupazione.

Anche in questo caso è raccomandata la preventiva approvazione dell'Autorità di audit (necessaria in caso di inserimento dell'UCS nell'appendice al PR FSE+).

Ciò premesso, il presente documento illustra per il PR FSE+ Toscana 2021-2027:

- la metodologia di definizione del valore dell'UCS per i percorsi triennali di leFP realizzati dagli Istituti professionali
- e
- la metodologia di definizione dell'UCS per le ore aggiuntive di docenza e/o tutoraggio per gli allievi con disabilità (max 3 allievi per percorso) che frequentano i percorsi leFP triennali realizzati dagli organismi formativi.

4.2.2 Le Unità di Costo Standard (UCS) per i percorsi triennali leFP realizzati dagli Istituti Professionali: la metodologia di definizione

Per la definizione dell'importo delle UCS per i percorsi triennali leFP degli Istituti Professionali (IP) si è utilizzato, come previsto dalla normativa UE (art. 53.3 RDC), un metodo di calcolo che sia giusto, equo e verificabile, stabilito in anticipo, basato su dati storici dei singoli beneficiari (IP). Sono stati eseguiti i seguenti passaggi:

- 1 analisi dei percorsi leFP 2014-2020 al fine di evidenziarne le principali caratteristiche;
- 2 individuazione dell'universo di riferimento: dati storici dell'ultimo triennio 2019-2021;
- 3 individuazione di due "sub universi" legati alle tipologie di figure professionali previste dai percorsi e alla dimensione del progetto, sopra una soglia minima di partecipanti definito in base alla tipologia di intervento;
- 4 individuazione delle UCS e definizione delle modalità di controllo.

4.2.2.1 I percorsi leFP di durata triennale realizzati dagli Istituti Professionali

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), sono destinati a studenti che abbiano concluso il I ciclo di istruzione (scuola secondaria di I grado) e che vogliono scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore.

L'operazione in oggetto riguarda, in particolare, **i percorsi di durata triennale per il conseguimento di una qualifica professionale, realizzati dagli Istituti Professionali (IP) accreditati alla formazione.**

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), progettati e realizzati dagli IP all'interno dell'offerta formativa unitaria rivolta al territorio regionale, si connotano dai seguenti elementi e finalità:

- conseguimento da parte degli iscritti delle unità di competenza previste per l'obbligo di istruzione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007;
- conseguimento di una qualifica professionale del "Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali" di cui all'Accordo Stato-Regioni del 1/08/2019;
- rispetto, nella progettazione e realizzazione dei percorsi, dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) fissati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) (art. 17, comma 1 del Decreto legislativo 226/2005) e degli standard di percorso definiti dal Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della Delibera di Giunta Regionale (DGR) 988/2019 e s.m.i.;
- realizzazione delle attività educative e formative da parte di personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e da esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 226/2005);
- realizzazione degli esami finali in conformità alla disciplina regionale, di cui alla DGR n. 988/2019 e s.m.i., e a quanto definito nell'"Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province in data 20/02/2014;
- rilascio di qualifiche e certificazioni (comprese le attestazioni intermedie) in coerenza con i modelli e le relative note di compilazione di attestato finale e intermedio definite negli Allegati all'Accordo Stato-Regioni del 1/08/2019;
- corrispondenza delle qualifiche con i livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2017.

Le tipologie di corsi leFP coprono diversi ambiti professionali, ad esempio: turismo, alberghiero e ristorazione; tessile, abbigliamento, calzature e pelli; edilizia e impiantistica; produzioni metalmeccaniche; benessere; agricoltura, zootecnica, silvicoltura e pesca; distribuzione commerciale; logistica e trasporti.

I corsi triennali leFP consentono di assolvere il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale e di ottenere una qualifica professionale (EQF3), di competenza regionale, riconosciuta e spendibile a livello sia nazionale che comunitario. Dopo il conseguimento della qualifica professionale, infatti, i ragazzi possono:

- entrare direttamente nel mercato del lavoro
- continuare il percorso formativo frequentando il IV anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzato a conseguire il diploma professionale
- continuare il percorso di studio nella scuola al fine di ottenere un diploma di scuola secondaria superiore.

I percorsi leFP di durata triennale sono caratterizzati da lezioni teoriche, attività laboratoriale e periodi di alternanza rafforzata così come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015.

In itinere è prevista la valutazione degli apprendimenti, finalizzata a verificare se e in che misura gli obiettivi di apprendimento dell'intervento formativo articolato in Unità Formative e definiti in termini di abilità e conoscenze sono state effettivamente apprese.

In merito alle attestazioni intermedie, nei percorsi leFP può essere rilasciato un Attestato delle competenze (per le competenze tecnico professionali e per quelle di base relative al terzo anno) sia in caso di non superamento dell'esame finale sia in caso di interruzione del percorso.

Al termine del triennio si prevede un esame volto ad accertare l'effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze previste dalla Figura professionale di riferimento per il conseguimento dell'attestato di qualifica.

L'ammissione all'esame finale è subordinata al raggiungimento, per ogni allievo, della percentuale minima del 75% di presenza alle attività formative annuali (come previsto dall'art. 20 comma 2 del Dlgs 226/2005) e del minimo 50% di presenza alle attività di alternanza rafforzata. L'ammissione all'esame finale è, inoltre, subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo relativo alla valutazione intermedia del percorso.

4.2.2.2 Individuazione dell'universo di riferimento: dati storici dell'ultimo triennio 2019-2021

Si sono presi in considerazione i 109 progetti relativi a percorsi triennali di leFP degli Istituti Professionali negli anni 2019-2020-2021 presenti sul Sistema informativo della Regione Toscana (DB FSE), alimentato dai soggetti attuatori e validato dalla Regione.

Le categorie di spese considerate sono quelle definite dalla normativa nazionale (DPR 22/2018 Norma nazionale di ammissibilità della spesa) e regionale (Delibera di Giunta regionale 1343/2017 e s.m.i di approvazione delle Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020 e s.m.i). In particolare, le voci di spesa considerate sono quelle del piano economico di dettaglio (PED) previste dalla normativa regionale richiamata per i progetti realizzati con il sistema del tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti per il personale a copertura degli altri costi del progetto, ai sensi dell'art. 14.2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, quali: 1 preparazione (progettisti); 2 realizzazione (docenti, orientatori, tutor, personale tecnico professionale e amministrativo, commissione di esame, materiale didattico e per esercitazioni, attrezzature, costi per servizi, rendicontatori,); 3 direzione progetto e controllo interno (coordinatori).

I costi unitari calcolati su tali costi storici non coprono altri costi quali le indennità, il trasporto, l'alloggio o altro tipo di sostegno eventualmente fornito agli studenti che partecipano a questo tipo di operazione.

Per tutti i progetti si è calcolato il costo per allievo per anno. Al fine di disporre di dati aggiornati, i valori sono stati rivalutati in base all'Indice ISTAT dei prezzi al consumo (al netto dei tabacchi), dal gennaio dell'anno di attivazione dei progetti al marzo 2022, di seguito riportato (ISTAT CALCOLO RIVALUTAZIONE)

- da gennaio 2019 a marzo 2022: 1,075
- da gennaio 2020 a marzo 2022: 1,070

- da gennaio 2021 a marzo 2022: 1,068

4.2.2.3 Individuazione di due “sub universi” legati alle tipologie di figure professionali previste dai percorsi e alla dimensione del progetto

Si è rilevato che i dati storici evidenziano importi più elevati per i percorsi per la figura di “Operatore del benessere” (nei due Indirizzi di Acconciatore ed Estetista), rispetto ai percorsi relativi alle altre figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali. La motivazione sta nel fatto che non è presente un indirizzo scolastico “ad hoc” al quale collegare le figure leFP di “Operatore del benessere”; ne consegue una maggiore necessità di risorse da parte degli Istituti Professionali per le attività di laboratorio, per i materiali e per il personale docente, con un maggiore ricorso ad incarichi a risorse professionali esterne alla scuola e provenienti dal mondo del lavoro.

In considerazione di ciò, sono stati distinti i due “sub-universi” di dati: 57 percorsi per la figura di “Operatore del benessere” e 52 percorsi per altre figure del Repertorio.

Sono state quindi elaborate tre ipotesi di definizione dell’UCS. Una prima ipotesi basata sull’eliminazione dei costi medi più alto e più basso (c.d. estremi), una seconda basata sulla definizione di un numero di 16 e massimo di 29 allievi (ovvero escludendo i progetti con ≤ 15 allievi e con ≥ 30 allievi) e una terza in cui si definisce un numero minimo di allievi pari a 12 (ovvero escludendo i progetti con ≤ 11 allievi).

La terza ipotesi è risultata essere la più idonea alla definizione delle UCS: il numero minimo di 12 allievi è infatti uguale al numero minimo previsto per i medesimi interventi realizzati dalle Agenzie formative, garantendo così omogeneità di condizioni per le due tipologie di soggetti attuatori. L’applicazione di questo parametro minimo porta all’eliminazione dalla base dati di soli 3 progetti aventi fino a 11 allievi.

4.2.2.4 Definizione delle UCS e delle modalità di controllo

Ai fine della definizione delle UCS si è calcolato il costo medio annuo per allievo dei progetti appartenenti ai due sub-universi. È stata quindi calcolata la media dei costi allievo/anno per i percorsi triennali appartenenti ai due sub-universi. Il risultato per i percorsi leFP triennali realizzati dagli istituti professionali, arrotondato all’unità di euro, è pari a:

- UCS costo allievo/anno di 586 euro per i percorsi di qualifica della figura di “Operatore del benessere”
- UCS costo allievo/anno di 548 euro per i percorsi di qualifica triennali delle altre figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali.

L’indicatore che fa scattare il rimborso è il numero di Partecipanti a tempo pieno a un anno scolastico di leFP. L’erogazione del contributo annuale (UCS) per ciascun allievo/a è vincolata all’esito positivo della verifica, da parte dell’autorità regionale, della frequenza del percorso per un numero di ore pari ad almeno il 75% della durata.

Come per i percorsi leFP triennali delle Agenzie formative, il controllo riguarda, dunque, non solo

l'iscrizione ma la frequenza per ciascun allievo del minimo % stabilito delle ore previste dal percorso nel singolo anno scolastico.

Il riconoscimento dell'UCS sarà altresì assicurato, anche a fronte di una % di frequenza inferiore al minimo previsto nei seguenti casi:

- ritiri prima del termine per cogliere una opportunità di lavoro o per accedere a un diverso percorso di istruzione e/o formazione;
- partecipazione inferiore al minimo previsto per specifiche motivazioni documentate e/o certificate quali, a titolo esemplificativo, malattia, grave infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza.

Gli importi delle due UCS così definite potranno essere adeguati annualmente¹¹ in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi), se l'incremento supera del 5% il valore base (marzo 2022).

Per quanto concerne la verifica del conseguimento delle Unità, le disposizioni messe in atto per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e l'archiviazione dei dati inerenti questi interventi, sono in gran parte previste nel Sistema di Gestione e Controllo (Sigeco) del POR 14-20 a cui si rimanda. Il Sigeco del PR 21-27 sarà aggiornato con riferimenti specifici a tale tipologia di costi standard con particolare riguardo alla documentazione da controllare per il riconoscimento delle UCS di seguito riportata.

In generale, le verifiche del conseguimento delle Unità sono in itinere e al termine del percorso, e vengono concluse prima di registrare le spese certificate nei conti annuali e suddivise in:

- controlli amministrativi, principalmente sotto forma di verifiche sulla documentazione comprovante la frequenza minima degli allievi a un anno scolastico di leFP, le attività formative svolte, i risultati e le condizioni a sostegno; e
- almeno un controllo in loco in ogni anno di percorso, inteso essenzialmente a ottenere prove obiettive del servizio fornito, della conformità dell'attuazione e dell'autenticità della documentazione di supporto.

Lo scopo dei controlli è verificare le condizioni per il riconoscimento stabilite per l'UCS, cioè il numero di studenti che ha raggiunto la frequenza minima prevista a un anno scolastico di leFP.

La documentazione da controllare nella fase di verifica includerà in particolare:

- a i registri ufficiali che riportano le presenze degli allievi e le ore effettivamente trascorse in aula/le attività pratiche
- b le registrazioni delle ore effettive di apprendimento a distanza, ove applicabile
- c la documentazione ufficiale delle ore trascorse nell'esperienza pratica di lavoro da parte degli studenti ammessi all'esame finale (registri e verbale del CTS)
- d la scheda di iscrizione del partecipante che dimostra di soddisfare i requisiti di accesso (controlli in loco); in itinere viene verificata la coerenza dei dati dei partecipanti inseriti a

¹¹ Testo così modificato previo parere positivo dell'AdA (Prot. 0201745 del 26.03.2025): modifica della cadenza temporale degli adeguamenti da quadriennale a annuale.

sistema con quelli previsti dall'attività finanziata.

Laddove l'orario del corso indichi che è in corso un'attività pratica di esperienza lavorativa al momento di un controllo in loco, è possibile organizzare una visita alla struttura che ospita almeno uno degli allievi in esperienza lavorativa, i cui risultati saranno riportati nel verbale del controllo in loco.

Infine, per quanto concerne il rischio di possibili incentivi perversi, si evidenzia che non ci si aspetta che l'indicatore produca rischi o conseguenze indesiderabili, anche alla luce dell'esperienza di controllo delle attività realizzate nell'ambito di questi percorsi maturata nel periodo di 2014-2020. Si stima assente il rischio di *creaming*, considerato che trattasi di percorsi per assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Inoltre, il riconoscimento dell'UCS non è subordinato al conseguimento di specifici risultati di profitto scolastico ma ad una frequenza minima, il che rappresenta uno stimolo per i soggetti attuatori ad una formazione di qualità che promuova la più ampia partecipazione degli allievi.

4.2.2.5 Considerazioni finali sulle UCS per i percorsi leFP triennali realizzati dagli IP

Riguardo alla metodologia di definizione delle UCS ed alle condizioni per la loro applicazione nel PR 2021-27, si evidenzia che:

- La metodologia è impostata su un calcolo "giusto" in quanto basato sulla realtà (dati storici dei beneficiari) dei percorsi finanziati nel periodo di programmazione precedente. I percorsi che saranno finanziati nel 21-27 non presentano modifiche sostanziali rispetto a quelli presi a riferimento per l'analisi. L'analisi dei dati storici ha portato all'individuazione di 2 sub universi di percorsi triennali per la qualifica: percorsi per operatore del benessere, percorsi per altre figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali" di cui all'Accordo Stato-Regioni del 1/08/2019; sulla base dei costi annui per allievi dei progetti, aggiornati in base all'indice Istat dei prezzi al consumo (al netto dei tabacchi) si sono calcolati i valori medi per i due sub universi. Questi due valori medi sono stati assunti come importi delle UCS riconoscibili per anno e per allievo;
- Il calcolo è "equo" in quanto trova applicazione per tutti gli istituti professionali che avranno accesso ai finanziamenti del PR FSE +, tiene conto delle differenze che i dati storici evidenziano rispetto ai diversi percorsi e dell'adeguamento dei valori storici all'incremento dei prezzi.
- È "verificabile" in quanto basato su dati oggettivi reperiti (e reperibili) sul Sistema informativo della Regione, relativamente agli avvisi per i percorsi triennali leFP del triennio 2019-2021 a valere sul POR FSE 2014-2020.

4.3 ALLEGATO 3 - METODOLOGIA UCS PER ORE INTEGRATIVE (INDIVIDUALI E INDIVIDUALIZZATE) PER ALLIEVI CON DISABILITÀ NELL'AMBITO DEI PERCORSI IeFP TRIENNALI REALIZZATI DAGLI ORGANISMI FORMATIVI

4.3.1 Le Unità di Costo Standard (UCS) per le ore aggiuntive di docenza e/o tutoraggio per gli allievi con disabilità (max 3 allievi per percorso) che frequentano i percorsi IeFP triennali realizzati dagli organismi formativi: la metodologia di definizione

Nell'ambito dei percorsi triennali di IeFP gli organismi formativi, in caso di iscrizione al percorso di allievi/e con disabilità, possono prevedere la realizzazione di attività integrative di sostegno e supporto alla frequenza attraverso ore aggiuntive di formazione (docenza/tutoraggio).

Nell'ultima fase della programmazione 2014-2020 gli IeFP sono stati finanziati con la modalità staff+40%. I bandi hanno previsto un contributo integrativo forfettario in presenza di allievi con disabilità certificata, come risulta anche dagli audit svolti dall'AdA.

Per la programmazione FSE+ 2021-2027, per questa tipologia di ore (aggiuntive a quelle del percorso), si intende mutuare le OSC definite a livello europeo, per tipologie analoghe di operazioni, come previsto dall'art. 53 del RDC 1060/2021 lett. c) ("conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni").

In particolare, si fa riferimento alla Tariffa oraria per le misure di formazione individuale e individualizzata (max 3 allievi) previste dal Regolamento delegato UE 2021/702 All. IV per la "formazione individuale e individualizzata" nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi) svolte nell'ambito del PON "Sistemi di politiche attive per l'occupazione". Il Regolamento prevede una tariffa (UCS) di 40 euro ora/allievo che si applica alle seguenti formazioni individuali e individualizzate:

- formazione mirata all'inserimento lavorativo
- reinserimento di giovani di età compresa tra 15 e 18 anni in percorsi formativi
- occupazione e formazione
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
- apprendistato per l'alta formazione e la ricerca.

Il percorso di adozione della Tariffa definita dal Regolamento delegato alle ore di formazione (docenza e/o tutoraggio) aggiuntive a quelle del percorso triennale IeFP in oggetto tiene conto dei seguenti elementi:

- 1 le ore aggiuntive di docenza e/o tutoraggio per gli allievi con disabilità (max 3 allievi per percorso) che frequentano i percorsi IeFP triennali realizzati dagli organismi formativi sono **una tipologia di operazione analoga** a quelli suindicati previsti dal Regolamento; trattasi, infatti, di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale, rivolti al massimo a 3 discenti, volti a consentire agli allievi di fruire di una formazione

personalizzata;

- 2 Come consentito dal RDC¹² il **target di destinatari è diverso**: nel caso in oggetto la formazione personalizzata, individuale o individualizzata, è necessaria per tener conto delle specificità degli allievi con disabilità e consentire loro di acquisire il supporto aggiuntivo utile per acquisire le competenze richieste e accompagnarli al conseguimento della qualifica;
- 3 Come previsto dal Regolamento delegato: l'UCS copre tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti), ad eccezione delle indennità; il contributo ammissibile è stabilito sulla base degli indicatori relativi al numero di ore di formazione e il numero di partecipanti alle ore di partecipazione. L'**UCS** deve essere intesa come **€/ora allievo**, quindi: 40 euro ora/allievo X numero di allievi;
- 4 L'importo di 40 euro dell'UCS **richiede di un adeguamento**. Come previsto dal citato Regolamento l'anno di riferimento in base al quale è stato definito è il 2014 e l'adeguamento è possibile qualora l'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi) mostri una rivalutazione monetaria pari o superiore al 5 %.

4.3.1.1 *Definizione delle UCS per le ore aggiuntive di docenza e/o tutoraggio per gli allievi con disabilità che frequentano i percorsi leFP triennali realizzati dagli organismi formativi e delle modalità di controllo*

L'adeguamento dell'importo di 40 euro, in base all'Indice ISTAT dei prezzi al consumo (al netto dei tabacchi), dal gennaio 2014 al marzo 2022 (ISTAT CALCOLO RIVALUTAZIONE) porta ad un valore di 43,88 euro (coefficiente di rivalutazione: 1,097).

Considerata, tuttavia, l'opportunità di applicare un valore omogeneo per tutte le ore aggiuntive per allievi con disabilità nell'ambito nei percorsi triennali leFP, si fa riferimento alla rivalutazione considerata nell'ambito del PNRR, riferita al periodo gennaio 2014 al settembre 2021 (coefficiente di rivalutazione: 1,043), che porta ad una tariffa oraria (UCS) di **42 euro ora/allievo** (importo arrotondato all'unità).

Più nel dettaglio, l'UCS in oggetto rientra in quelle definite nel corso della programmazione 2014-2020 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL) per il loro utilizzo nell'ambito del PON IOG, nell'ambito del quale le Regioni hanno svolto il ruolo di Organismi Intermedi. La fonte dei dati e la metodologia, utilizzati per il calcolo delle UCS, sono pertanto detenute dal MLPS/ANPAL, così come i template compilati per la loro approvazione. Nel corso dell'ultimo anno, nell'ambito del lavoro di implementazione delle componenti della missione del PNRR di cui è responsabile MLPS/ANPAL, è stato condotto insieme alle Regioni/PA un lavoro di aggiornamento e adeguamento delle UCS definite per il PON IOG 2014-2020, che ha portato alla approvazione delle deliberazioni ANPAL n.5 del 9 maggio 2022 (in particolare all'allegato C della deliberazione) e n.6 del 16 maggio 2022, per il

¹² Il Reg. 1060/2021, art. 53, fa riferimento solo a "tipologie analoghe di operazioni", diversamente dal Regolamento 1303/2013, art. 67, per la programmazione 2014-2020, che richiedeva "tipologie analoghe di operazioni e beneficiari"

PON "Garanzia Occupabilità dei Lavoratori" (GOL) nell'ambito del PNRR. Le stesse UCS sono peraltro state proposte in appendice 1 (formazione) al PN "Giovani, Donne, Lavoro" 21-27, attualmente in fase di esame da parte della CE.

La normativa nazionale, tuttora vigente e applicabile, alla base della UCS approvata dal Regolamento, concernente percorsi di istruzione e formazione professionale, è la seguente:

- la Delibera n. 5 del 9/5/22 di ANPAL, nella quale (a pag. 82) è descritta l'UCS ora/partecipante per i "Percorsi individuali o individualizzati di formazione per la partecipazione e il successo formativo LEP", dove sono richiamate le Linee guida Duale – in via di finalizzazione;
- la Delibera n. 6/2022 di ANPAL, di modifica della delibera n.5/2022, che però non ha modificato le parti relative all'UCS in oggetto;
- le "Linee Guida per la Programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale", in cui si fa riferimento all'UCS in oggetto per i percorsi integrativi (cfr.§ 6.3.4), adottate con Decreto del MLPS n. 139 del 2.8.2022.

L'importo può essere adeguato annualmente¹³ in base all'indice dei prezzi al consumo FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi), se l'incremento supera del 5% il valore base (marzo 2022).

L'erogazione del contributo (UCS) è vincolata all'esito positivo della verifica, da parte dell'autorità regionale, delle ore e degli allievi.

Per quanto concerne la verifica del conseguimento delle Unità, le disposizioni messe in atto per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e l'archiviazione dei dati, sono in gran parte previste nel Sistema di Gestione e Controllo (Sigeco) del POR 14-20 a cui si rimanda. Il Sigeco del PR 21-27 sarà aggiornato con riferimenti specifici a tale tipologia di costi standard con particolare riguardo alla documentazione da controllare per il riconoscimento delle UCS di seguito riportata.

In generale, le verifiche del conseguimento delle Unità sono in itinere e al termine del percorso, e vengono concluse prima di registrare le spese certificate nei conti annuali e suddivise in:

- controlli amministrativi, principalmente sotto forma di verifiche sulla documentazione comprovante le ore di formazione svolte e la frequenza degli allievi, i risultati e le condizioni a sostegno; e
- almeno un controllo in loco in ogni anno di percorso, inteso essenzialmente a ottenere prove obiettive del servizio fornito, della conformità dell'attuazione e dell'autenticità della documentazione di supporto.

Lo scopo dei controlli è verificare le condizioni per il riconoscimento stabilite per l'UCS, cioè il numero di ore e di allievi partecipanti.

La documentazione da controllare nella fase di verifica includerà in particolare:

- i registri ufficiali che riportano le presenze degli allievi e le ore effettivamente trascorse in

¹³ Testo così modificato previa comunicazione del 02/12/2024 dell'AdG all'AdA: modifica della cadenza temporale degli adeguamenti da quadriennale a annuale. Trattandosi delle stesse UCS applicate in altri interventi di formazione individuale/individualizzata, per i quali è previsto l'adeguamento annuale, si è scelto di allineare la cadenza degli adeguamenti di questa UCS con quella delle UCS europee applicate agli stessi leFP/Agenzie per il percorso/classe.

aula/le attività pratiche

- le registrazioni delle ore effettive di apprendimento a distanza, ove applicabile
- la documentazione ufficiale delle ore trascorse nell'esperienza pratica di lavoro da parte degli studenti ammessi all'esame finale (registri e verbale del CTS)
- la scheda di iscrizione del partecipante che dimostra di soddisfare i requisiti di accesso (controlli in loco); in itinere viene verificata la coerenza dei dati dei partecipanti inseriti a sistema con quelli previsti dall'attività finanziata.

Laddove l'orario del corso indichi che è in corso un'attività pratica di esperienza lavorativa al momento di un controllo in loco, è possibile organizzare una visita alla struttura che ospita almeno uno degli allievi in esperienza lavorativa, i cui risultati saranno riportati nel verbale del controllo in loco.

Infine, per quanto concerne il rischio di possibili incentivi perversi, si evidenzia che non ci si aspetta che l'indicatore produca rischi o conseguenze indesiderabili. Si stima assente il rischio di *creaming*, considerato che trattasi di percorsi che vengono attivati proprio per sostenere particolari categorie di destinatari. Inoltre, il riconoscimento dell'UCS non è subordinato al conseguimento di specifici risultati di profitto scolastico ma al solo svolgimento dell'attività formativa.

4.4 ALLEGATO 4 - METODOLOGIA UCS LABORATORI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI -P.E.Z. ETÀ SCOLARE

INDICE

1 Premessa - Le Unità di costo standard per i laboratori realizzati nell'ambito dei PEZ età scolare del PR FSE + 2021-2027 Toscana

2 Procedura per la definizione delle Unità di Costo Standard (UCS) per i laboratori

2.1 I PEZ in età scolare e i laboratori realizzati

2.2 Individuazione dell'universo di riferimento: dati storici dei laboratori realizzati negli anni scolastici dal 2015-16 al 2019-20

2.3 Analisi dei dati dei laboratori disaggregati per tipologia di laboratorio/target destinatari

2.4 Definizione dell'UCS, parametri di riferimento e modalità di controllo

3 Considerazioni finali sulle UCS per i laboratori PEZ età scolare

4.4.1 Premessa - Le Unità di costo standard per i laboratori realizzati nell'ambito dei PEZ età scolare del PR FSE + 2021-2027 Toscana

I Progetti Educativi Zonali (PEZ) elaborati dai Comuni (raggruppati in Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione) rappresentano la risposta integrata ai bisogni dei territori per mettere in atto azioni educative rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 mesi e i 18 anni.

I PEZ intervengono sia sul sistema dei servizi educativi per l'infanzia (**PEZ Infanzia**), per qualificare il sistema, coordinare i servizi e formare il personale, a sostegno di specifici bisogni educativi, sia sul sistema scolastico (**PEZ Età scolare**), per contrastare la dispersione scolastica, promuovere l'inclusione degli studenti con disabilità e degli studenti stranieri e contrastare il disagio scolastico.

Nello specifico, i PEZ Età scolare sono finalizzati a realizzare attività rivolte ai bambini e ragazzi in età scolare (3-18) che possono essere svolte nel tempo scuola e/o nel tempo extra-scuola.

Come descritto dettagliatamente più avanti, le attività previste sono suddivise in quattro linee/target di destinatari: alunni con disabilità, alunni con diversità di lingua e cultura, alunni con disagio scolastico sociale, economico, comportamentale, orientamento scolastico.

Per ciascuna linea/target le attività previste sono: laboratoriali, di didattica in presenza, di supporto/recupero disciplinare, di predisposizione progetti, di supporto alla genitorialità, di formazione docenti e personale scolastico.

I progetti vengono presentati da un Comune o una Unione di Comuni in qualità di capofila/rappresentante dei Comuni appartenenti a ciascuna conferenza zonale, cui viene richiesto un cofinanziamento pari al 15% del costo totale del PEZ.

Le attività vengono realizzate dai Comuni/Unioni di Comuni nel rispetto della normativa per gli affidamenti a soggetti esterni e delle regole che governano i rapporti con le scuole del territorio.

Ciò premesso, in vista del finanziamento dei PEZ Età scolare nella programmazione FSE +2021-2027, la regione Toscana ha avviato un lavoro di approfondimento sulle modalità di realizzazione delle attività, da cui è emersa la possibilità di definire un'Unità di costo standard specifica per i "laboratori nell'ambito dei PEZ età scolare".

Il presente documento illustra la metodologia di definizione dell'Unità di costo standard per le **attività laboratoriali** dei PEZ età scolare, sulla base dei dati storici dei laboratori finora realizzati con risorse nazionali, finalizzata a alleggerire gli oneri amministrativi connessi alla documentazione giustificativa della spesa e ad assicurare il rispetto dell'obbligo di semplificazione per operazioni aventi un costo totale fino a 200.000 euro¹⁴.

4.4.2 Procedura per la definizione delle Unità di Costo Standard (UCS) per i laboratori

Per la definizione dell'importo delle UCS per le attività laboratoriali svolte in orario scolastico o extrascolastico, realizzate nell'ambito dei PEZ età scolare si è utilizzato, come previsto dalla normativa UE (art. 53.3 Reg 1060/2021), un metodo di calcolo *giusto, equo e verificabile*, basato

¹⁴ Per l'UCS regionale è raccomandata la preventiva approvazione dell'Autorità di audit (necessaria in caso di inserimento dell'UCS nell'appendice al PR FSE+).

su dati storici relativi alle spese a consuntivo per i laboratori realizzati dalle 35 conferenze zonali riportati in Allegato 1 al presente documento. La banca dati è presente nel sito della Regione Toscana (sito web regionale www.regione.toscana.it/pez - pagina "La programmazione educativa territoriale anno per anno").

Sono stati eseguiti i seguenti passaggi:

- 1 analisi dei progetti PEZ età scolare a consuntivo, ed in particolare delle attività laboratoriali, al fine di evidenziarne le principali caratteristiche;
- 2 individuazione dell'universo di riferimento: dati storici di 5 anni scolastici dal 2015-2020;
- 3 analisi dei dati dei laboratori disaggregati per target di destinatari ed elaborazioni dei costi medi per allievo, per ora di laboratorio e per laboratorio;
- 4 individuazione di una UCS per le attività laboratoriali che tenga conto di tutti i costi ammissibili per la loro realizzazione (ossia spese di personale, spese per forniture/servizi e spese di funzionamento/gestione) e definizione dei parametri e delle modalità di controllo.

4.4.2.1 I PEZ in età scolare e i laboratori realizzati

L'analisi dei PEZ in età scolare ha evidenziato che tali progetti hanno l'obiettivo specifico di contrastare e prevenire la dispersione scolastica oltre che a realizzare attività finalizzate al rafforzamento e potenziamento del sistema a livello locale attraverso il coordinamento zonale educazione e scuola.

Le finalità del *PEZ età scolare* sono:

- 1 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica;
- 2 Rafforzare e potenziare il Sistema a livello locale attraverso il coordinamento zonale educazione e scuola

La finalità 1, in particolare, è articolata nel seguente modo:

- 1.a. Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
- 1.b. Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza;
- 1.c. Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico;
- 1.d. Promuovere l'orientamento scolastico¹⁵

Per ognuna di queste finalità specifiche del punto 1, sono previste (secondo lo schema di dettaglio riportato nella tabella 1):

- attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico,
- attività didattica d'aula in compresenza,
- attività di supporto/recupero disciplinare,
- attività per predisposizione progetti,
- attività di supporto alla genitorialità,

¹⁵ Si specifica che quest'ultima finalità è stata introdotta nell'a.s. 2018-2019.

- attività di formazione docenti/operatori,

L'analisi effettuata, come indicato nel paragrafo precedente, ha riguardato i dati storici a consuntivo inerenti le sole attività laboratoriali rivolte a finalità specifiche differenti, con il fine di individuare un unico costo standard; non entra nel merito delle attività realizzate per le finalità 2 sopradescritte, né delle attività realizzate nell'ambito della finalità 1 diverse dai laboratori.

TAB. 1 – ARTICOLAZIONE INTERVENTI INERENTI L'ATTIVITÀ 1 "PREVENIRE E CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA" - SOTTOGRUPPO DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALI

1.a - Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni disabili;	1a1 - Attività laboratoriali in orario scolastico e extrascolastico	1a2 - Attività didattica d'aula in compresenza	1a3 - Attività di supporto/recupero disciplinare	1a4 - Attività per predisposizione progetti	1a5 - Attività di supporto alla genitorialità	1a6 - Attività formazione docenti/operatori
1.b - Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza;	1b1 - Attività laboratoriali in orario scolastico e extrascolastico	1b2 - Attività didattica d'aula in compresenza	1b3 - Attività di supporto/recupero disciplinare	1b4 - Attività per predisposizione progetti	1b5 - Attività di supporto alla genitorialità	1b6 - Attività formazione docenti/operatori
1.c - Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale;	1c1 - Attività laboratoriali in orario scolastico e extrascolastico	1c2 - Attività didattica d'aula in compresenza	1c3 - Attività di supporto/recupero disciplinare	1c4 - Attività per predisposizione progetti	1c5 - Attività di supporto alla genitorialità	1c6 - Attività formazione docenti/operatori
1.d - Promuovere l'orientamento scolastico.	1d1 - Attività laboratoriali in orario scolastico e extrascolastico	1d2 - Attività didattica d'aula in compresenza	1d3 - Attività di supporto/recupero disciplinare	1d4 - Attività per predisposizione progetti	1d5 - Attività di supporto alla genitorialità	1d6 - Attività formazione docenti/operatori

4.4.2.2 Individuazione dell'universo di riferimento: dati storici dei laboratori realizzati negli anni scolastici dal 2015-16 al 2019-20

Sono stati presi in considerazione i dati a consuntivo delle attività laboratoriali dei PEZ età scolare presenti nella banca dati della Regione Toscana, contenenti dati fisici e dati finanziari, per gli ultimi 5 aa.ss. disponibili, dall'a.s 2015-16 all'a.s. 2019-20, relativi a oltre 33.500 laboratori.

Per ogni anno scolastico e per ciascuna attività laboratoriale, suddivisa per finalità specifica (1.a.1 alunni con disabilità, 1.b.1 alunni con diversità linguistica, ecc.), sono state considerate le seguenti informazioni:

- numero totale laboratori realizzati;
- numero totale ore di laboratorio;
- numero totale di allievi coinvolti;
- costo totale dell'attività;

Al fine di disporre di una base dati aggiornata, i dati finanziari per ciascuna annualità sono stati aggiornati applicando il **coefficiente di adeguamento ISTAT** relativo all'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (al netto dei tabacchi), dal gennaio dell'anno di attivazione dei progetti a maggio 2022, di seguito riportato (ISTAT CALCOLO RIVALUTAZIONE)

- anno scolastico 2015-2016, indice da gennaio 2015 a maggio 2022: 1,112

- anno scolastico 2016-2017, indice da gennaio 2016 a maggio 2022: 1,109
- anno scolastico 2017-2018, indice da gennaio 2017 a maggio 2022: 1,099
- anno scolastico 2018-2019, indice da gennaio 2018 a maggio 2022: 1,090
- anno scolastico 2019-2020, indice da gennaio 2019 a maggio 2022: 1,082

I dati completi delle elaborazioni effettuate sulle 4 tipologie di attività laboratoriali sono riportati nell'allegato 2 ("Elaborazioni dati laboratori PEZ") al presente documento. A titolo di esempio, si riportano di seguito i dati considerati e le elaborazioni relative ai laboratori finalizzati a favorire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità (1.a.1) dei diversi anni scolastici (v. tabella 2).

TAB. 2 – ATTIVITÀ 1.A.1 – LABORATORI FINALIZZATI A FAVORIRE L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ'

ANNO SCOLASTICO	INDICATORE	Totale
AS 15-16	Numero allievi	71.142
AS 15-16	Numero Laboratori	5.002
AS 15-16	Numero Ore di Laboratorio	32.320
AS 15-16	Costo totale	€ 1.335.679,20
COEFF. DI ADEGUAMENTO gen 2015 - mag 2022	1,112	€ 1.485.275,27
AS 16-17		
AS 16-17	Numero allievi	59.989
AS 16-17	Numero Laboratori	2.851
AS 16-17	Numero Ore di Laboratorio	33.025
AS 16-17	Costo totale	€ 1.354.982,15
COEFF. DI ADEGUAMENTO gen 2016 - mag 2022	1,109	€ 1.502.675,20
AS 17-18		
AS 17-18	Numero allievi	59.854
AS 17-18	Numero Laboratori	2.918
AS 17-18	Numero Ore di Laboratorio	34.280
AS 17-18	Costo totale	€ 1.293.500,23
COEFF. DI ADEGUAMENTO gen 2017 - mag 2022	1,099	€ 1.421.556,75
AS 18-19		
AS 18-19	Numero allievi	64.109
AS 18-19	Numero Laboratori	3.218
AS 18-19	Numero Ore di Laboratorio	38.767
AS 18-19	Costo totale	€ 1.306.438,96
COEFF. DI ADEGUAMENTO gen 2018 - mag 2022	1,09	€ 1.424.018,47
AS 19-20		
AS 19-20	Numero allievi	54.502

ANNO SCOLASTICO	INDICATORE	Totale
AS 19-20	Numero Laboratori	3.232
AS 19-20	Numero Ore di Laboratorio	35.000
AS 19-20	Costo totale	€ 1.488.629,56
COEFF DI ADEGUAMENTO gen 2019 - mag 2022	1,082	€ 1.610.697,18

4.4.2.3 *Analisi dei dati dei laboratori disaggregati per tipologia di laboratorio/target destinatari*

Le elaborazioni effettuate sui dati sopra indicati per ciascuna delle 4 tipologie di laboratorio sono state finalizzate, innanzitutto, a definire alcuni parametri di riferimento rappresentativi delle caratteristiche delle attività in oggetto, quali: il numero medio di allievi per laboratorio e la durata media di ciascun laboratorio.

Quindi, sono stati elaborati i dati sulla base di 3 ipotesi di costo medio al fine di avere un quadro il più possibile completo delle alternative: il costo medio di un allievo per laboratorio, il costo medio di un'ora di laboratorio, il costo medio di un laboratorio.

Non si è preso in considerazione il costo medio per ora/allievo, in quanto, trattandosi di attività di importo non elevato e di breve durata, il costo ora/allevato risulterebbe un valore eccessivamente piccolo (inferiore ai centesimi di euro) e, quindi di difficile utilizzo e di scarso significato. Inoltre, come illustrato di seguito, la variabilità nel numero di allievi per laboratorio è piuttosto contenuta e può essere temperata ponendo dei limiti riferiti al numero minimo di allievi.

Si riportano di seguito (v. tabella 3) i risultati delle elaborazioni effettuate, sempre a titolo di esempio, sulle attività laboratoriali rivolte ad alunni con disabilità, per ciascun anno scolastico, e nella tabella successiva (v. tabella 4) le elaborazioni sui dati accorpate di tutte le attività laboratoriali e tutte le annualità.

TAB.3 – ATTIVITÀ 1.A.1 – LABORATORI FINALIZZATI A FAVORIRE L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ' – ELABORAZIONI DATI

AS 15-16	costo originale	con rivalutaz
costo per allievo	€ 18,77	€ 20,88
costo per laboratorio	€ 267,03	€ 296,94
costo ora laboratorio	€ 41,33	€ 45,96
	num medio allievi	14,2
	num medio ore lab	6,5
AS 16-17	costo originale	con rivalutaz

costo per allievo	€ 22,59	€ 25,05
costo per laboratorio	€ 475,27	€ 527,07
costo ora laboratorio	€ 41,03	€ 45,50
	num medio allievi	21,0
	num medio ore lab	11,6
AS 17-18		
	costo originale	con rivalutaz
costo per allievo	€ 21,61	€ 23,75
costo per laboratorio	€ 443,28	€ 487,17
costo ora laboratorio	€ 37,73	€ 41,47
	num medio allievi	20,5
	num medio ore lab	11,7
AS 18-19		
	costo originale	con rivalutaz
costo per allievo	€ 20,38	€ 22,21
costo per laboratorio	€ 405,98	€ 442,52
costo ora laboratorio	€ 33,70	€ 36,73
	num medio allievi	19,9
	num medio ore lab	12,0
AS 19-20		
	costo originale	con rivalutaz
costo per allievo	€ 27,31	€ 29,55
costo per laboratorio	€ 460,59	€ 498,36
costo ora laboratorio	€ 42,53	€ 46,02
	num medio allievi	16,9
	num medio ore lab	10,8

TAB.4 – TUTTE LE ATTIVITÀ LABORATORIALI – ELABORAZIONI DATI CUMULATI

Gli esiti complessivi delle elaborazioni per ciascuna delle 4 tipologie di laboratori/target, sulle 5 annualità che costituiscono l'universo di riferimento, rivalutati con il coefficiente di adeguamento ISTAT (indice FOI), evidenziano (v. tabella 5):

- n. medio di destinatari per laboratorio: 22,5
- n. medio di ore di durata: 10,7
- Costo medio/laboratorio euro 467,03;
- Costo medio ora/laboratorio euro 43,76
- Costo medio per allievo/laboratorio euro 20,75.

TAB. 5 – RISULTATI PER TIPOLOGIA DI LABORATORIO E RISULTATI COMPLESSIVI

	SINTESI DEI RISULTATI									
	1a1		1b1		1c1		1d1		tutti i lab	
N.ro medio allievi per lab	18,0		27,3		28,0		24,0		22,5	
N.ro medio ore per lab	10,1		10,8		12,7		6,6		10,7	
	original e	rivaluta to	original e	rivaluta to	original e	rivaluta to	original e	rivaluta to	originale	rivaluta to
costo per allievo	€ 21,90	€ 24,04	€ 14,56	€ 16,01	€ 19,18	€ 21,07	€ 13,25	€ 14,38	€ 18,90	€ 20,75
costo laboratorio	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	393,66	432,28	396,86	436,35	537,26	590,39	318,63	345,73	425,32	467,03
costo ora/laboratorio	€ 39,10	€ 42,93	€ 36,70	€ 40,35	€ 42,16	€ 46,33	€ 48,31	€ 52,41	€ 39,85	€ 43,76

4.4.2.4 Definizione dell'UCS, parametri di riferimento e modalità di controllo

L'analisi dei dati e delle elaborazioni complessive riportate nella tabella 5 evidenzia alcuni aspetti importanti:

- 1 il numero medio di allievi per laboratorio presenta una certa variabilità: da un minimo di 18, per i laboratori per l'inclusione di alunni con disabilità (azione identificata con 1a1 nell'universo dei dati storici), ad un massimo di 27-28 per i laboratori finalizzati all'integrazione di ragazzi con diversa lingua e cultura e per il contrasto del disagio scolastico (azioni 1b1 e 1c1). Tale variabilità va imputata prevalentemente al fatto che, a seconda della tipologia e finalità specifiche del laboratorio, vengono conteggiati come allievi solo quelli appartenenti al target specifico oppure tutti gli allievi delle classi partecipanti al laboratorio;
- 2 il numero medio di ore per laboratorio presenta una variabilità minima (10-13 ore), con l'unica eccezione dei laboratori per l'orientamento che si caratterizzano per una durata media più breve (6,6 ore);
- 3 dei 3 costi medi ponderati considerati per ciascuna tipologia di laboratorio, il costo ora/laboratorio presenta la variabilità minima tra i valori medi minimi e massimi, pari al 30%: da un min di 40,35 euro a max 52,41 euro (dati rivalutati). Diversamente, il costo medio per laboratorio (min 345,73 euro a max 590,34 euro) e il costo allievo/laboratorio (min 14,6 euro e max 24 euro) evidenziano scostamenti tra i relativi valori medi minimi e massimi ben più elevati, rispettivamente pari al 71% e al 67%.

In considerazione di quanto sopra evidenziato si è valutato che:

- **l'Unità standard (UCS) più idonea a rappresentare i costi dei laboratori sia il costo per ora di laboratorio**, calcolato come media ponderata dei costi di tutti i laboratori con i valori attualizzati a maggio 2022, che, arrotondato all'unità di euro, è **pari a 44 euro**. Le spese prese in considerazione per la definizione di tale UCS sono quelle che coprono tutti i costi per le attività di laboratorio (personale, materiali, ecc.). Rappresentano costi ammissibili, trattandosi di importi riferibili a categorie previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.
- **l'Unità standard (UCS) costo/ora di laboratorio** consente di seguire l'avanzamento delle attività dando al progetto anche la necessaria flessibilità pur nel rispetto di una durata minima prestabilita. Diversamente il costo/laboratorio, configurandosi come una UCS a risultato, sarebbe riconoscibile solo a seguito della realizzazione di tutte le ore/attività previste; mentre il costo allievo/laboratorio richiederebbe una rigidità nel mantenimento del numero di allievi che mal si concilia con le caratteristiche dei target di destinatari dell'azione;
- è necessario stabilire una **durata minima e massima dei laboratori**, per garantire coerenza dell'UCS con le durate dei progetti presi in considerazione come base dati di calcolo del costo standard. A tal fine, si è considerato uno scostamento del 20% dal valore medio minimo (6,6 ore) e massimo (12,7 ore): viene quindi fissata per tutti i laboratori la durata **minima 5 ore e massima di 15 ore**;
- è altrettanto necessario stabilire un **numero minimo di partecipanti**, al fine di evitare il rischio di parcellizzazione delle attività. A tal fine si è considerato uno scostamento del 20% dal valore medio minimo (18 allievi), così individuando per tutti i laboratori un **minimo di 14 allievi (minimo ridotto a 9 allievi applicabile a partire dall'avviso relativo all'annualità 2024/2025)**¹⁶.

L'indicatore che fa scattare il rimborso dell'UCS è, quindi, il numero di ore di durata dei laboratori, a condizione che siano rispettati i parametri legati al numero minimo e massimo di ore e al numero minimo di allievi, questo al fine di assicurare la realizzazione di laboratori adeguati ed evitare un possibile dispendio di risorse.

L'importo dell'UCS così definita potrà essere adeguato annualmente¹⁷ in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi), se l'incremento supera del 5% il valore base (maggio 2022).

Per quanto concerne la verifica del conseguimento dell'UCS, le disposizioni messe in atto per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e l'archiviazione dei dati inerenti questi interventi, saranno previste nel Sistema di Gestione e Controllo (Sigeco) del PR FSE + 21-27.

In generale, le verifiche del conseguimento delle Unità sono in itinere e al termine del percorso,

¹⁶ Modifica del testo della metodologia di definizione delle UCS (parere dell'AdA Prot. n. 0259969 del 8/05/2024). La modifica consta nella riduzione del numero minimo di allievi, in considerazione dell'esperienza applicativa del primo avviso relativo ai laboratori PEZ a.s. 2023/2024 e in omogeneità con il numero minimo per i "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" previsti nell'ambito del PNRR.

¹⁷ Testo così modificato previo parere positivo dell'AdA (Prot. n 0202018 del 26/03/2025): modifica della cadenza temporale degli adeguamenti da quadriennale a annuale.

e verranno concluse prima di registrare le spese certificate nei conti annuali.

Lo scopo dei controlli è verificare le condizioni stabilite per il riconoscimento dell'UCS, cioè il numero di ore di laboratorio effettuate e il rispetto dei parametri stabiliti in termini di durata minima e massima del laboratorio e n. di allievi minimo, pertanto, la documentazione da controllare nella fase di verifica sarà incentrata, in particolare, sui registri che riportano:

- le ore di laboratorio svolte
- gli allievi partecipanti.

Saranno previsti inoltre dei controlli in loco, da svolgere in itinere su un campione estratto di progetti e, all'interno di questi, su un campione di laboratori.

Infine, per quanto concerne il rischio di possibili incentivi perversi, si evidenzia che non ci si aspetta che l'indicatore produca rischi o conseguenze indesiderabili, anche alla luce dell'esperienza maturata negli anni scolastici precedenti. Si stima assente il rischio di *creaming*, considerato che trattasi di laboratori finalizzati proprio a contrastare le discriminazioni, promuovendo l'inclusione di studenti con disabilità e di studenti stranieri e contrastare il disagio e la dispersione scolastica. Inoltre, il riconoscimento dell'UCS non è subordinato al conseguimento di specifici risultati di profitto scolastico ma allo svolgimento delle ore di laboratorio, nel rispetto del numero minimo e max di ore e del numero minimo di partecipanti.

Si evidenzia, infine, che l'applicazione dell'UCS alle ore di laboratorio definisce il costo totale dell'attività. Ove sia richiesto, come in passato, il cofinanziamento del 15% del costo totale da parte dei beneficiari, sarà loro riconosciuto l'85% del costo totale calcolato applicando l'UCS alle ore effettivamente svolte.

4.4.3 Considerazioni finali sulle UCS per i laboratori PEZ età scolare

Riguardo alla metodologia di definizione dell'UCS ed alle condizioni per la sua applicazione nel PR 2021-27, si evidenzia che:

- La metodologia è impostata su un calcolo "giusto" in quanto basato sulla realtà (dati storici dei beneficiari) dei laboratori PEZ realizzati negli anni scolastici precedenti. I laboratori che saranno finanziati nel 21-27 non presentano modifiche sostanziali rispetto a quelli presi a riferimento per l'analisi. L'analisi dei dati storici ha portato all'individuazione di una UCS ora/laboratorio da utilizzare per tutte le tipologie di laboratorio e per tutti gli ordini scolastici;
- Il calcolo è "equo" in quanto trova applicazione per tutti i Comuni/Unioni dei Comuni che avranno accesso ai finanziamenti del PR FSE + e tiene conto dell'adeguamento dei valori storici all'incremento dei prezzi;
- È "verificabile" in quanto basato su dati oggettivi reperiti (e reperibili) nella banca dati della Regione Toscana.

4.5 ALLEGATO 5 – METODOLOGIA UCS PER LE BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE

INDICE

1 Premessa

2 Le borse di studio universitarie a valere sul PR FSE+: definizione delle UCS e campo di applicazione

3 Modalità di controllo e certificazione della spesa

4.5.1 Premessa

Le borse di studio universitarie programmate ogni anno dalla Regione Toscana e gestite dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) sono destinate agli studenti universitari capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, quale sostegno alla conduzione del percorso accademico.

Le borse di studio sono disciplinate dalla normativa nazionale, che definisce i target di destinatari e gli importi minimi da assegnare, e dalla normativa regionale, che stabilisce gli importi per le borse di studio universitarie gestite dall'ARDSU, nel rispetto dei minimi nazionali.

Considerato che l'art.53, *comma 3*, lett.d) del Regolamento UE 1060/2021 prevede, tra i metodi di calcolo delle Unità di costo standard, la possibilità di far riferimento a "norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni", la Regione Toscana intende assumere gli importi definiti dalla normativa regionale come Unità di costo standard (UCS) per le borse di studio universitarie che l'ARDSU, in qualità di Organismo Intermedio (OI), finanzia con le risorse del PR FSE+ 2021-2027.

Ciò premesso, il presente documento illustra la metodologia di definizione dei valori delle UCS per le borse di studio universitarie che saranno finanziate dal PR FSE+ Toscana 2021-2027 e le principali condizioni di applicazione delle stesse, ai fini del parere dell'Autorità di Audit¹⁸.

4.5.2 Le borse di studio universitarie a valere sul PR FSE+: definizione delle UCS e campo di applicazione

L'intervento è realizzato dall'Azienda regionale per il diritto allo studio (ARDSU), che eroga per ciascun anno accademico borse di studio agli studenti universitari con l'obiettivo di sostenerli nel percorso di studio, come previsto dalla seguente normativa nazionale:

- D.lgs. marzo 2012, n. 68 (Art. 6, comma 2), che prevede l'erogazione di borse di studio agli studenti in possesso di determinati requisiti di merito e di reddito. La norma prevede che i requisiti relativi al merito e alla condizione economica e l'importo della borsa di studio sia determinato con decreto interministeriale ed aggiornato tenendo conto delle variazioni del costo della vita di cui all'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati¹⁹;

¹⁸ Parere raccomandato dalla Commissione UE per le opzioni di semplificazione che lo Stato Membro definisce sotto la propria responsabilità.

¹⁹L'Art. 7 comma 8 del D.lgs. 68/2012 indica un aggiornamento con cadenza triennale. Trascorso il triennio indicato dall'art. 7 comma 8 del DLGS 68/2012, non essendo stato approvato il Decreto interministeriale di cui all'art. 7 comma 7 del DLGS 68/2012 l'aggiornamento del valore delle borse è tornato su base annuale.

Il DPCM n.1 del 9.04.2001 all'art. 9 comma 8 prevedeva che "a partire dall'anno accademico 2002/03 gli importi indicati nel presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

Il DM 1320 del 17.12.2021, all'art.3 comma 2, introduce (per l'AA 2022/2023) incrementi del valore della borsa di studio rispetto ai valori del DM 157 del 12.02.2021 che fissa i valori delle borse per l'AA 2021/2022. Poi al comma 10 del medesimo articolo indica: Gli importi indicati nel presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale, emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

- DM n. 157 del 12 febbraio 2021, che ha definito, per l'anno accademico 2021/2022, gli importi minimi delle borse di studio distinti per studenti in sede, fuori sede e pendolari;
- DM n. 1320 del 17 dicembre 2021 recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152" e la Circolare Attuativa n. 13676 dell'11.5.2022, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DM 1320/2021;
- DPCM 9 aprile 2001 le cui disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica continuano ad applicarsi nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale suindicato; il DPCM utilizza i crediti formativi universitari (CFU - art. 6) come parametro per definire i requisiti di merito e l'ISEE per definire le condizioni economiche dello studente.

Nel rispetto di tali riferimenti normativi nazionali (decreti ministeriali annuali), delle condizioni e degli importi ivi definiti ("limiti massimi" ISEE ed ISPE per accedere alla borsa e gli "importi minimi" del valore della borsa) le Regioni si muovono in autonomia sulla base della propria competenza sul Diritto allo studio universitario.

La Regione Toscana, quindi, definisce, con propria normativa, gli **importi applicabili alle borse di studio universitarie – finanziate con fondi statali/regionali** - differenziati in base alle caratteristiche degli studenti/partecipanti.

Per l'a.a 2022/2023 i requisiti e gli importi determinati in attuazione di quanto disposto nel DM 1320/21 e nella relativa Circolare attuativa 1376/2022, sono stati definiti con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 779 del 4 luglio 2022, avente ad oggetto "Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari - AA 2022/2023", ai quali ARDSU deve attenersi per la concessione delle borse di studio.

Tali importi vengono assunti come UCS per i medesimi interventi che l'ARDSU, in qualità di Organismo Intermedio del PR, attua con le risorse del PR FSE+, ai sensi dell'art.53, comma 3, lett.d) del Regolamento UE 1060/2021 ("norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni").

I valori delle UCS saranno adeguati annualmente in linea con gli importi che saranno definiti dalla Regione sulla base del decreto del competente direttore generale del MUR previsto dall'art.3 comma 10 del citato DM 1320/2021.

In particolare **l'ARDSU, beneficiario dell'operazione**, la attiva attraverso l'emanazione di un **avviso** rivolto agli studenti universitari, che prevede il **concorso di più fonti di finanziamento** (nazionali e FSE+).

Le graduatorie finali individuano le borse finanziate con il FSE+ e quelle finanziate con altri fondi.

Le borse a valere sul PR FSE+ saranno erogate agli/alle **studenti/studentesse iscritti/e al 2° anno o successivi** dei corsi di studio attivati dalle Università toscane, utilmente collocati/e in graduatoria in base a:

- requisiti di reddito: dimostrati attraverso l'ISEE;

- requisiti di merito: conseguimento documentato di tutti i crediti formativi universitari (CFU) richiesti negli anni accademici precedenti a quello per il quale lo studente fa domanda di borsa di studio come definiti nella DGR annuale di indirizzo che disciplina la materia dettagliando quanto previsto nel DPCM n. 1 del 9.4.2001.

Al fine di promuovere l'accesso delle **studentesse alla formazione superiore nelle materie scientifiche**, si prevede una **maggiorazione dell'importo della borsa pari al 20%** per quelle iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) in attuazione di quanto previsto dal DM 1320/21. Anche in questo caso, si finanzieranno con il PR FSE+ le studentesse STEM a partire dal 2° anno di iscrizione e successivi.

La spesa per le borse di studio universitarie FSE+, ammissibile e certificabile sulla base delle UCS dal beneficiario (ARDSU) è data da:

UCS x il numero di borsisti iscritti al 2° anno accademico o successivo.

Si specifica che condizioni per il riconoscimento dell'UCS sono:

- che il borsista abbia conseguito specifici risultati di profitto (crediti) negli anni accademici precedenti a quello a cui è riferita la borsa;
- che l'iscrizione sia mantenuta per l'intero anno accademico a cui è riferita la borsa. A tal fine la verifica dell'iscrizione avviene almeno due volte l'anno (v. par. 3).

Si riportano di seguito gli importi (UCS annuali) delle borse universitarie per l'a.a. 2022/2023 (definiti dalla DGRT n. 779/2022) che possono essere finanziate con il PR FSE+ 2021/27:

Tabella 1 – Borsa ordinaria (UCS anno/persona) (euro)

ISEE	In sede	Pendolari	Fuori sede
da € 0 a 12.167,55	2.870,00	4.140,00	7.290,00
da € 12.167,56 a € 16.223,41	2.490,00	3.600,00	6.340,00
da 16.223,42 a 24.335,11	2.330,00	2.910,00	5.650,00

Tabella 2 – Borsa per studentesse STEM (*) (UCS anno/persona) (euro)

ISEE	In sede	Pendolari	Fuori sede
da € 0 a € 16.223,41	2.990,00	4.320,00	7.600,00
da 16.223,42 a 24.335,11	2.770,00	3.460,00	6.400,00

(*) Corsi di studio attivati nelle aree di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica e identificati con Circolare Ministeriale n. 13676 dell'11 maggio 2022, ai sensi del D.M. 17 dicembre 2021 n. 1320

Più in particolare, in merito alle modalità di definizione degli importi delle borse regionali (UCS anno/persona), a partire dai valori minimi fissati dalla normativa nazionale, si precisa che:

- Il DM 1320/21 prevede l'importo minimo della borsa intera ordinaria che, con riferimento alla tabella sopra indicata, riguarda gli studenti della II fascia (valore ISEE da 12.167,56 a 16.223,41). Per la I fascia (ISEE da 0 a 12.167,55) dispone che si abbia la borsa intera più una integrazione del 15%, mentre per la III fascia (ISEE da 16.223,42 a 24.335,11) si dispone che possa essere corrisposta una borsa ridotta (disposizione questa ultima già presente nel citato DPCM del 9.4.2001);
- il confronto fra i valori minimi ministeriali ed i valori disposti dalla Regione con DGR 779/22 (riportato nella tabella seguente) evidenzia una differenza scarsamente significativa per gli studenti in sede e per gli studenti pendolari, che è da attribuirsi ad arrotondamenti effettuati al fine di semplificare la gestione e l'erogazione delle borse;
- la differenza nei valori relativi agli studenti fuori sede (+182,26€) che è più significativa è dovuta al fatto che nell'Anno accademico precedente 2021/22, considerato che gli studenti avrebbero usufruito del servizio mensa in modo minore a causa della didattica realizzata prevalentemente a distanza e delle limitazioni legate alla pandemia da Covid 19, era stata eccezionalmente ridotta la quota trattenuta per il servizio mensa (dagli originari 1.600,00 euro, era stata quantificata in 1.340,00 euro). La minore trattenuta per la fruizione del servizio mensa si era tradotta in una maggiore disponibilità monetaria fissata a 1.740,00 euro. In altri termini si era modificata la composizione della borsa (quota monetaria e servizi), fermo restando l'importo complessivo. Per l'AA 2022/23 la DGR di indirizzo 779/2022 ha riportato il valore della trattenuta mensa a 1.600,00 euro, ritenendo che la fruizione del servizio mensa fosse sostanzialmente ritornato alla normalità; nel fissare il valore lordo della borsa sulla base dei minimi ministeriali si è quindi ritenuto di fissare il valore lordo regionale della borsa per fuori sede a 6.340,00 euro, in modo da non dover diminuire la quota annuale in denaro degli studenti fuori sede fissata lo scorso anno a 1.740,00 euro. La Regione in accordo con ARDSU ha valutato che si dovesse conservare almeno tale valore di erogazione monetaria, in quanto ritenuto necessario per sostenere in modo adeguato i fuori sede che più degli altri studenti risentono delle spese di mantenimento e soggiorno fuori dalla propria residenza.

Tabella 3 - Confronto valori regionali e valori minimi ministeriali (euro)

Fascia ISEE II – borsa intera ordinaria	In sede	pendolare	Fuori sede
da € 12.167,56 a € 16.223,41			
Valore lordo regionale	2.490,00	3.600,00	6.340,00
Valore lordo ministeriale	2.481,75	3.598,51	6.157,74
Differenza	8,25	1,49	182,26

Le UCS annuali/borse coprono tutti i costi ammissibili (sia relativi alla quota in denaro, che viene

erogata agli studenti, sia al valore annuale dei servizi di mensa e alloggio), ad eccezione dell'eventuale integrazione per la mobilità internazionale e l'eventuale integrazione al contributo affitto.

Si precisa che in alcuni casi, in base alle disposizioni regionali – DGR 779/2022 per il 2022/2023– in luogo del posto alloggio, può essere dato un "contributo affitto", per un importo pari al valore del servizio alloggio. Tali casi riguardano gli studenti vincitori di alloggio per i quali non siano temporaneamente disponibili posti alloggio DSU ed alcune categorie di destinatari, quali studenti con disabilità, studenti con figli minori, studenti coniugati conviventi con il coniuge e per gli studenti fuori sede che frequentino corsi di studio con sede prevalente in comuni in cui non siano presenti strutture abitative dell'Azienda

In tali casi oltre all'importo del contributo affitto, può essere data anche "un'integrazione al contributo affitto", ossia un contributo monetario aggiuntivo, in ragione dei costi che gli studenti devono sostenere in caso di locazione reperita sul mercato; tale eventuale integrazione non rientra tra i costi coperti dell'UCS.

L'importo delle UCS/borse è adeguato ogni anno dalla Regione sulla base del decreto del competente direttore generale del MUR previsto dall'art.3 comma 10 del citato DM 1320/2021.

4.5.3 Modalità di controllo e certificazione della spesa

Come evidenziato in precedenza, il riconoscimento dell'UCS/borsa a valere sul FSE+ è subordinato al conseguimento di specifici risultati di profitto nei precedenti a.a. e alla permanenza dell'iscrizione nell'a.a per cui viene concessa la borsa.

I controlli a cura dell'ARDSU (OI) sono così articolati:

- nella fase iniziale, controlli sulla regolarità formale della domanda del borsista presentata on line sul sistema dell'ARDSU (presenza di tutti i documenti richiesti e della corretta attestazione del possesso dei requisiti di reddito e di merito), i cui esiti sono "tracciati" in un verbale (o nota di ammissibilità o CL avvio) della Funzione Programmazione e Gestione (PG) e nella graduatoria definitiva approvata dall'OI al 30/11 di ciascun anno;
- controllo in itinere "in loco" della Funzione Rendicontazione/Controllo/Pagamento (RCP), mirato a verificare i requisiti richiesti per il riconoscimento della UCS prevista nell'atto di approvazione della graduatoria. Il controllo verte sui requisiti di merito (crediti formativi universitari) e di reddito e sulla permanenza dell'iscrizione e viene svolto tramite consultazione di banche dati, cioè da remoto. In particolare, il controllo riguarda:
 - tutti i destinatari delle borse FSE+ relativamente alla permanenza dell'iscrizione (ovvero che non sia intervenuta alcuna causa di decadenza o revoca) ed ai requisiti di merito (CFU) autocertificati dal borsista ai sensi del DPR 445/00 che danno diritto alla borsa; il controllo coinvolge le Università, che mettono a disposizione dell'ARDSU le proprie banche dati degli iscritti e le informazioni relative ai crediti (requisiti di merito);
 - un campione dei borsisti relativamente ai requisiti di reddito autocertificati dal

borsista ai sensi del DPR 445/00, attraverso la banca dati Sistema Informativo ISEE (SII), costituita e gestita dall'INPS per la verifica del valore ISEE e attraverso la consultazione della banca dati della Agenzia delle entrate del territorio.

I suddetti controlli in itinere si svolgono **lungo l'intera durata dell'a.a. (di norma entro il 30/06) vengono formalizzati in uno o più step intermedi attraverso una check list (CL)** in cui si riepilogheranno tutti gli atti di revoca e di aggiornamento della graduatoria e relativi importi;

- controllo al termine dell'a.a (entro 30/11) per la verifica definitiva della permanenza dell'iscrizione (ovvero che non sia intervenuta alcuna causa di decadenza o revoca in corso d'anno) (CL f.ne RCP) in cui si riepilogheranno tutti gli atti di revoca e di aggiornamento della graduatoria e relativi importi.

Le spese saranno certificate dall'ARDSU sul PR FSE+ solo al termine dell'a.a. previa verifica definitiva dell'assenza di cause di decadenza o revoca del beneficio previsti dai dispositivi attuativi (avvisi) e dopo l'aggiornamento dei dati anagrafici dei destinatari definitivi, degli eventuali ritiri, ecc.

Il Si.Ge.Co. del PR FSE+ 2021-2027 conterrà riferimenti specifici a tale tipologia di costi standard prevedendo le relative procedure di controllo per garantire la qualità del dato.

La documentazione raccolta e analizzata verrà archiviata sul Sistema Informativo del PR FSE+. Il Sistema Informativo viene implementato per gestire e archiviare i dati ed i processi del Programma relativi ad anagrafica, struttura e dotazioni finanziarie, dati contabili relativi alle singole operazioni, dati sui singoli partecipanti e indicatori. Il Sistema Informativo prevede interfacce di raccolta e trasmissione dati con soggetti e sistemi quali il sistema IGRUE di monitoraggio unitario.

Nelle disposizioni per i beneficiari relative alla gestione dei progetti saranno altresì specificati gli obblighi di conservazione della documentazione (in formato cartaceo o elettronico) e la tempistica.

Si evidenzia, infine, per quanto concerne il rischio di possibili incentivi perversi, che non ci si aspetta che le UCS individuate producano rischi o conseguenze indesiderabili, anche alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione degli interventi con fondi nazionali negli anni accademici precedenti. Si stima altresì assente il rischio di *creaming*, considerato che le borse sono un sostegno, in denaro e servizi, finalizzato proprio a sostenere la prosecuzione degli studi universitari per gli studenti meritevoli ma privi di mezzi economici adeguati, promuovendo le pari opportunità di accesso all'istruzione terziaria.

4.6 ALLEGATO 6 - METODOLOGIA UCS PER I PERCORSI DI FORMAZIONE PER I GIOVANI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

INDICE

- 1 Premessa e finalità
- 2 I Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante
- 3 Procedura per la definizione delle Unità di Costo Standard (UCS)
- 4 Tipologie di spese previste dalla DGR 1131/2015 (modificata dalla DGR 558/2016)
- 5 Individuazione dell'universo di riferimento
- 6 Analisi dei dati di spesa per tipologia di attività e definizione delle UCS
- 7 Modalità di controllo e certificazione della spesa
- 8 Considerazioni finali sulle UCS per la formazione nell'apprendistato professionalizzante

4.6.1 Premessa e finalità

Il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana, approvato con Decisione UE C(2022) 6089 del 19.08.2022 prevede il finanziamento dei percorsi di formazione per le persone assunte con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'apprendistato professionalizzante è la tipologia di apprendistato finalizzata al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali (c.d. contratto di lavoro subordinato a “causa mista”). Il contratto è generalmente rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato inoltre:

- con giovani a partire dal diciassettesimo anno di età, se in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005;
- con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e acquisizione di nuove competenze per reinserirsi nel mondo di lavoro.

La qualificazione professionale, al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali, previsti per il settore di riferimento, dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'obbligo di formazione è in capo all'azienda, che deve garantire all'apprendista assunto alle proprie dipendenze una formazione professionalizzante (da svolgersi necessariamente in azienda). La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali (D.lgs 81/2015 art. 44).

Per questa ultima tipologia di formazione (acquisizione di competenze di base e trasversali) l'azienda può scegliere di avvalersi dell'offerta formativa pubblica. Tale formazione è stata in passato finanziata in Toscana con i fondi nazionali per l'apprendistato di cui alla Legge 144 del 1999.

In vista del finanziamento di questi percorsi formativi con i fondi della programmazione FSE +2021-2027, l'Autorità di Gestione del PR, di concerto con il Settore competente in materia di apprendistato, ha avviato un lavoro di approfondimento delle modalità di realizzazione delle attività e dei relativi costi storici al fine di definire costi standard unitari specifici per questa tipologia di formazione.

Il presente documento illustra, dunque, le peculiarità della formazione pubblica nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e la metodologia di definizione delle Unità di costo standard per la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del parere dell'Autorità di Audit²⁰.

²⁰Parere raccomandato dalla Commissione UE per le opzioni di semplificazione che lo Stato Membro definisce sotto la propria responsabilità

4.6.2 I Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante

In Toscana, il sistema della formazione pubblica nell'apprendistato professionalizzante si basa su quanto previsto dal Regolamento emanato con DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") come modificato dal DPGR 2 febbraio 2015 n. 11/R in materia di apprendistato, e in particolare su:

- l'art. 43, comma 2, che prevede che per l'apprendistato professionalizzante l'offerta formativa pubblica sia erogata sulla base di un Catalogo di attività formative determinato con procedure ad evidenza pubblica;
- gli artt. 50 e 51 aventi ad oggetto gli standard per la realizzazione dell'offerta formativa pubblica e i contenuti, la durata e gli strumenti dell'offerta formativa pubblica.

In coerenza con la normativa richiamata, con delibera di Giunta regionale vengono definiti gli "Indirizzi per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante". I percorsi sono, quindi, definiti sulla base di un avviso pubblico per la costituzione del Catalogo a cui partecipano enti di formazione accreditati ai sensi della DGR 1407/2016 e s.m.i.

I progetti vengono proposti per area territoriale e sono composti da n. corsi aventi le caratteristiche previste nell'avviso.

A seguito della procedura di selezione dei progetti, la Regione impegna le relative risorse e vengono stipulate le convenzioni con i soggetti attuatori.

L'attivazione dei singoli corsi che compongono il progetto avviene a seguito dell'individuazione degli apprendisti attraverso il sistema "**IDOL Apprendistato**" (incontro domanda- offerta di lavoro): su tale sistema, infatti, entro 45 giorni dall'assunzione dell'apprendista, l'impresa è tenuta ad inserire la comunicazione inerente la scelta dell'offerta formativa pubblica (o della formazione sotto la propria responsabilità). La Regione, che con il supporto del sistema "**IDOL Apprendistato**", raccoglie le comunicazioni/scelte dell'impresa per il singolo apprendista, provvede a indirizzare quelli per i quali è stata scelta la formazione pubblica ai percorsi formativi pertinenti previsti dal Catalogo.

Ad ogni apprendista che usufruisce dell'offerta formativa pubblica viene offerta:

- ... un'attività iniziale di orientamento volta a definire il percorso formativo (frontale e di FAD) da seguire, tenendo conto di eventuali crediti formativi;
- ... percorsi formativi "a catalogo" brevi e mirati per l'assolvimento dell'obbligo di formazione esterna e per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, riguardanti le tematiche previste dall'avviso per la costituzione del catalogo, quali ad es.:
 - a sicurezza sui luoghi di lavoro, purchè diversa da quella oggetto di obbligo formativo in capo ai datori di lavoro in base alle norme vigenti;
 - b organizzazione e qualità aziendale;

- c disciplina del rapporto di lavoro;
- d competenze digitali;
- e relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
- f pari opportunità.

La formazione, se previsto dall'avviso, può riguardare anche i seguenti temi: - competenze sociali e civiche; - spirito di iniziativa e imprenditorialità; - elementi di base della professione/mestiere.

La durata dei percorsi è definita in base al titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione ai sensi del comma 2, art. 51 del Regolamento n. 47/R/2003 e s.m.i., per l'intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:

- a 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
- b 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.

Il percorso formativo deve concludersi entro i tre anni della durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Nel caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a tre anni, il numero di ore di formazione è riproporzionato rispetto al numero di mesi di contratto previsti e le ore di formazione devono essere svolte entro la scadenza del contratto stesso.

Questi interventi formativi si caratterizzano per alcune peculiarità, che li differenziano dai progetti formativi classici, relative a:

- 1 **la modalità di individuazione dei partecipanti:** come anticipato, i partecipanti sono gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da datori di lavoro che hanno scelto di avvalersi dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il processo di individuazione degli allievi, dunque, si avvia con la registrazione in sede di comunicazione di assunzione sul sistema "**IDOL Apprendistato**";
- 2 **la personalizzazione dei percorsi e il Patto Formativo Integrato (P.F.I.):** gli enti formativi, ai cui percorsi la Regione avvia gli apprendisti, completano le attività preliminari necessarie alla formazione attraverso la predisposizione di un percorso formativo individuale. Ciascun apprendista sottoscrive quindi il Patto formativo in cui è definito il proprio percorso formativo, che si compone di ore di lezioni frontali in aula e ore di FAD sul sistema Trio;
- 3 **l'attivazione delle classi e i recuperi delle assenze:** gli enti di formazione attivano le singole classi dei corsi che compongono il progetto, in presenza di un numero di partecipanti minimo di 4 e massimo di 20, dando la comunicazione di avvio, calendario ecc necessarie all'Amministrazione per lo svolgimento dei controlli in loco. Ciascun apprendista deve seguire i moduli formativi previsti da proprio P.F.I. inoltre, è prevista l'organizzazione di lezioni di recupero, funzionali al raggiungimento del monte ore necessario per raggiungere gli obiettivi formativi. Ciò fa sì che un apprendista che ha svolto parte del proprio percorso in una classe

possa essere inserito in una diversa classe per completare la formazione;

- 4 **le modalità di registrazione delle presenze:** in considerazione delle peculiarità suindicate, ed in particolare del PFI e dei recuperi, lo strumento di prova dell'effettivo svolgimento delle attività da parte degli apprendisti è rappresentato dal **registro individuale**, che assicura la puntuale tracciatura di tutte le ore svolte dal singolo apprendista, necessaria per l'applicazione del costo standard ora/allievo, come di seguito definito.

4.6.3 Procedura per la definizione delle Unità di Costo Standard (UCS)

Per la definizione dell'importo delle UCS per la formazione nell'apprendistato professionalizzante si è utilizzato, come previsto dalla normativa UE (art. 53.3 Reg 1060/2021), un metodo di calcolo *giusto, equo e verificabile*, basato su dati storici relativi alle spese sostenute dalla Regione per la formazione attivata in relazione al Catalogo definito a seguito degli Indirizzi adottati con DGR 1131/2015 (modificata con DGR 558/2016), a valere sui fondi nazionali della Legge 144/1999.

Sono stati eseguiti i seguenti passaggi:

- 1 analisi delle spese come previste dal Catalogo 2016;
- 2 individuazione dell'universo di riferimento: dati storici di spesa sostenuta dalla Regione negli ultimi 5 anni, dal 2018 al 2022;
- 3 elaborazione dei dati di spesa e definizione delle UCS come costi medi ora/allievo.

4.6.4 Tipologie di spese previste dalla DGR 1131/2015 (modificata dalla DGR 558/2016)

Negli Indirizzi per la costituzione dell'ultimo Catalogo a valere sui fondi nazionali della Legge 144/1999, definito a seguito degli Indirizzi adottati con DGR 1131/2015, modificata dalla DGR 558/2016, furono stabiliti - oltre alla tipologia dei percorsi, durata, modalità di attuazione e destinatari - dei parametri di costo ora/allievo per tipologie di attività (orientamento, formazione frontale e FAD in aula), quali:

- Euro 12,90 per ogni ora di lezione frontale e di orientamento;
- Euro 1,5 per ogni ora di lezione svolta in FAD (asincrona Trio) come contributo per le spese di tutoraggio e di gestione dell'aula.

Sulla base di tali parametri fu fissato un importo massimo a persona (definito "voucher") da pagare all'ente formativo pari a:

- Euro 1.425,00 per 108 ore di formazione frontale, 4 ore di FAD e 2 ore di attività di orientamento per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado che svolgono almeno il 10% di formazione in FAD (max 30%);
- Euro 760,20 per 56 ore di formazione frontale, 8 ore di FAD e 2 ore di attività di

orientamento per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale che svolgono almeno il 30% di formazione in FAD (max 50%);

- Euro 293,80 per 20 ore di formazione frontale, 6,66 ore di FAD e 2 ore di attività di orientamento per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente che svolgono almeno il 50% di formazione in FAD (max 70%).

Ai fini del calcolo della % di frequenza di ciascun apprendista e quindi dell'assolvimento dell'obbligo formativo (% di frequenza) era stabilito che 1 ora di formazione e-learning (FAD asincrona Trio) corrispondesse a 3 ore di formazione frontale.

Sotto il profilo finanziario, 1 ora di FAD era valorizzata sempre come 1 ora (purché non si trattasse di ore svolte presso i Poli di Teleformazione TRIO per le quali non è riconosciuto nessun contributo).

4.6.5 Individuazione dell'universo di riferimento

Sono stati presi in considerazione i dati di spesa sostenuta dalla Regione Toscana per la formazione pubblica a catalogo nell'apprendistato professionalizzante presenti nella banca dati "IDOL Apprendistato", per gli ultimi 5 anni dal 2018 al 2022.

Trattasi complessivamente di 15.436 apprendisti; al fine di avere un quadro il più possibile completo dei dati di spesa sono stati quindi selezionati quelli per i quali risultano registrate spese sulle tre tipologie di attività previste (orientamento, formazione frontale e FAD in aula) individuando così un universo di analisi composto da **14.014 apprendisti e 829 corsi/classi**.

Al fine di disporre di una base dati aggiornata, i dati finanziari per ciascuna annualità sono stati aggiornati applicando il **coefficiente di adeguamento ISTAT** relativo all'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (al netto dei tabacchi), dal gennaio dell'anno di attivazione dei progetti a ottobre 2022, di seguito riportato (ISTAT CALCOLO RIVALUTAZIONE)

- anno 2018, indice da gennaio 2018 a ottobre 2022: 1,155
- anno 2019, indice da gennaio 2019 a ottobre 2022: 1,147
- anno 2020, indice da gennaio 2020 a ottobre 2022: 1,141
- anno 2021, indice da gennaio 2021 a ottobre 2022: 1,139
- anno 2022, indice da gennaio 2022 a ottobre 2022: 1,088

A seguito dell'adeguamento l'importo complessivo di spesa storica pari a 8.830.048 euro equivale a 10.123.169 euro, con **un incremento complessivo del 14,6%**.

4.6.6 Analisi dei dati di spesa per tipologia di attività e definizione delle UCS

Le caratteristiche dell'intervento formativo in questione, il cui importo è definito sulla base della

durata e della composizione dei percorsi formativi individuali e della frequenza di ciascun allievo, porta a ritenere che Unità di costo standard definite come “costo ora/allievo” siano le più idonee a rappresentare i costi in base all’effettivo svolgimento delle diverse attività che compongono il percorso del singolo apprendista.

Sono stati presi, quindi, in considerazione i costi totali sostenuti rivalutati, pari a 10.123.169 euro e la loro ripartizione per le 3 attività previste. E' stato quindi calcolato il costo ora/allievo come media ponderata, dividendo il costo totale di ciascuna delle 3 attività per le corrispondenti ore totali svolte.

Le elaborazioni effettuate sui dati sopra indicati hanno evidenziato quanto segue (v. allegato, foglio "universo rivalutaziSTAT"):

- Orientamento:
 - a il costo totale dell'attività rivalutato è pari a 414.315,57 € per un totale di 28.028 ore di orientamento svolte;
 - b il costo ora/allievo di un’ora di orientamento, calcolata come costo medio ponderato sui dati rivalutati: è pari a 14,78 euro;
 - c per tutti gli apprendisti risultano svolte le 2 ore di orientamento finalizzate alla definizione del patto formativo.
- Ore di aula frontali:
 - a il costo totale dell'attività rivalutato è pari a 9.531.586,82 € per un totale di 631.296 ore di formazione frontali svolte;
 - b il costo ora/allievo di un’ora di lezione frontale, calcolata come costo medio ponderato sui dati rivalutati, è pari a 15,10 euro;
 - c si sono prese in considerazione le ore effettivamente svolte, che comprendono anche le ore di assenze giustificate e recuperate;
- Ore di aula FAD asincrona Trio
 - a il costo totale dell'attività di tutoraggio FAD in aula rivalutato è pari a 177.266,64;
 - b considerato che sulla base degli Indirizzi per il Catalogo del 2016, la FAD di durata pari ad almeno 30 minuti viene riconosciuta pari a 1 ora, il costo ora/allievo è stato calcolato considerando le ore totali di FAD svolte pari a 116.635 (pari a 116.496 ore più 139 ore riconosciute a fronte di almeno 30 minuti);
 - d si sono prese in considerazione le ore effettivamente svolte, che comprendono anche le ore di assenze giustificate che sono state recuperate;
 - e il costo ora/allievo di un’ora di tutoraggio, calcolata come costo medio ponderato sui dati rivalutati, è pari a 1,50 euro (arrotondamento di 1,52 euro).

Al fine di avere degli elementi di confronto e valutazione della congruità dei dati così calcolati sono state effettuate delle simulazioni di costo del progetto ipotizzando un corso con la partecipazione di 20 allievi (numero massimo previsto) (v. allegato 1, foglio "confronti").

Ne è emerso che l'applicazione dei 3 costi ora/allievo sopra definiti porterebbe ad una sensibile sopravvalutazione dei progetti rispetto al corrispondente costo storico, con incrementi pari al 18%, al 20% e al 23% rispettivamente per percorsi da 120 ore, da 80 ore e da 40 ore.

L'applicazione dei **2 costi ora/allievo sopra definiti per la formazione (frontale e FAD asincrona)** porta, invece, ad un incremento del costo dei progetti più in linea con l'incremento medio complessivo della spesa rispetto al corrispondente costo storico (pari a +14,6%): gli incrementi sono infatti pari al 15,7%, al 16% e al 13% rispettivamente per percorsi da 120 ore, da 80 ore e da 40 ore.

In considerazione di quanto emerso, si è scelto di focalizzare la costruzione delle UCS sui dati di spesa e di ore relativi alle attività di formazione in senso stretto, escludendo quindi le ore dell'attività di orientamento; quest'ultima nell'apprendistato professionalizzante si configura come un'attività preliminare propedeutica all'attività formativa, che non concorre all'assolvimento dell'obbligo di formazione esterna previsto dalla normativa vigente per il contratto in oggetto.

I 2 costi ora/allievo sopra definiti per la formazione (frontale e FAD asincrona), dunque, coprono tutti i costi per lo svolgimento delle attività di formazione, quali i costi relativi alla progettazione, informazione/orientamento partecipanti, materiale didattico, docenza, attrezzature, direzione progetto e costi indiretti. L'attività di orientamento, che deve essere svolta, in quanto necessaria per la definizione del percorso personale, non dà luogo a spesa ammissibile e non concorre al computo del contributo.

Si evidenzia che l'esperienza applicativa, con particolare riferimento alla FAD, ha fatto rilevare la necessità di alcuni correttivi e integrazioni utili per il futuro; in particolare si ravvisa:

- la necessità di superare l'equivalenza 1 ora FAD=3 ore di aula ai fini del calcolo della % di frequenza, fermo restando il computo di 1 ora ai fini finanziari. Sotto il profilo dell'apprendimento, non vi sono sufficienti ragioni per sostenere che la modalità FAD a parità di tempo possa valere più della formazione in presenza; inoltre, si sono riscontrate difficoltà degli enti attuatori nel rispettare le % minime e massime previste per la FAD, stante l'equivalenza suddetta;
- la necessità di distinguere la FAD asincrona Trio (prevista finora nell'apprendistato professionalizzante), per la quale si riconosce la spesa di tutoraggio (se svolta in aula), da un'eventuale FAD sincrona, laddove si intendesse prevederla nei futuri dispositivi, considerato che trattasi di una modalità, che dopo la sperimentazione nella fase di emergenza Covid 19, potrebbe, entro limiti circoscritti, essere prevista come alternativa alla formazione classica in aula.

Dunque, alla luce dell'esperienza maturata in questi anni, nonché ai fini della semplificazione della gestione in base a UCS di seguito definite, si stabilisce che per la programmazione 2021-2027:

- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo (% di frequenza) un'ora di formazione e-learning corrisponde a 1 ora di formazione frontale (e non più a 3 ore come previsto nel Catalogo 2016). In termini finanziari, 1 ora di FAD continua ad essere valorizzata sempre come 1 ora;

- si conferma che le ore di FAD "asincrona" (Trio) sono ammissibili nel rispetto dei limiti massimi che saranno stabiliti nei dispositivi regionali per la costituzione del nuovo Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante. (Delibera di Indirizzo e Avviso); l'UCS è riconosciuta nel solo caso di tutoraggio FAD svolta in aula presso l'ente di formazione e non nel caso di FAD svolta presso i poli di teleformazione TRIO;
- alle ore di FAD "sincrona", se prevista dai dispositivi e nei limiti ivi stabiliti, è applicata l'Unità di Costo Standard (UCS) prevista per la formazione frontale, così come in uso per altre UCS (ad es. l'UCS approvata in Appendice 1 al PN Giovani, donne e lavoro 2021-2027). Si evidenzia in proposito che la FAD sincrona, pur con le sue peculiarità, appare più assimilabile alla formazione in aula in presenza che alla FAD asincrona; ciò sia in termini di modalità di svolgimento in tempo reale, partecipazione e interazione tra allievi e con il docente, attraverso supporti informatici, in modo simile a un'aula fisica, sia in termini di costi, dal momento che la principale voce di spesa è data dal docente.

In definitiva, le due UCS ora/allievo così definite sono il Costo per un'ora di attività fruita dal partecipante (ora/attività partecipante) differenziato per tipo di attività:

- a **UCS ora/allievo per ora di lezione frontale (e FAD sincrona): 15,10 euro;**
- b **UCS ora/allievo di ora di tutoraggio FAD asincrona: 1,50 euro**

L'indicatore che fa scattare il rimborso dell'UCS è, quindi, il **numero di ore effettivamente svolte, inclusi i recuperi**, per ciascuna delle due tipologie di attività formativa, quali risultano dai registri.

I dati completi delle elaborazioni effettuate sono riportati nell'allegato 1 al presente documento (foglio "universo con rivalutazISTAT").

Le UCS così definite saranno adeguate ogni 4 anni (a gennaio) in base all'indice dei prezzi al consumo FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi), se l'incremento supera del 5% il valore base (ottobre 2022). Il primo adeguamento sarà valutato a gennaio 2027.

4.6.7 Modalità di controllo e certificazione della spesa

Per quanto concerne la verifica del conseguimento dell'UCS, le disposizioni messe in atto per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e l'archiviazione dei dati inerenti questi interventi, saranno previste nel Sistema di Gestione e Controllo (Sigeco) del PR FSE + 21-27.

In generale, le verifiche del conseguimento delle Unità sono in itinere e al termine del percorso, e verranno concluse prima di registrare le spese certificate nei conti annuali.

Le verifiche riguarderanno i progetti approvati e nello specifico le ore frequentate dagli apprendisti nei corsi attivati all'interno dei progetti. Sono suddivise in: on desk e in loco, finalizzate al controllo fisico e finanziario dell'operazione ed effettuate ed effettuate trimestralmente su base campionaria; **il campionamento avviene con cadenza trimestrale**. Tali

verifiche garantiscono inoltre una puntuale verifica della qualità dell'operazione.

Lo scopo dei controlli è verificare le condizioni stabilite per il riconoscimento dell'UCS ai beneficiari (enti attuatori dei progetti), cioè il numero di ore di attività formativa a cui gli apprendisti hanno effettivamente partecipato. Pertanto, la documentazione da controllare nella fase di verifica sarà incentrata, in particolare, sui registri individuali che riportano di lezione frontale e di fad svolte.

L'attività di controllo verrà svolta sulla base dei documenti pertinenti che l'ente produrrà alla Regione per ciascun progetto e per tutti gli apprendisti partecipanti ai corsi attivati nell'ambito del progetto, quali:

- Piani formativi
- Registri individuali delle attività in cui siano registrate le ore di attività distinta per tipologia, inclusi i recuperi
- ... Per la modalità di erogazione a distanza (FAD), file log o tracciati o documenti equivalenti che attestino le ore di attività svolta a distanza.

Saranno previsti inoltre dei controlli in loco presso l'ente formativo, da svolgere in itinere su un campione estratto di corsi.

Nel Sistema di gestione e controllo che sarà adottato per il 2021-2027, almeno in una prima fase, si prevedrà, in continuità con il Sigeco 2014-2020, per le operazioni a costi standard, almeno un controllo in loco per progetto.

Nel caso di progetti di durata pluriennale il controllo in loco sarà effettuato almeno una volta l'anno.

Nell'ambito di ciascun progetto il Responsabile di attività procederà ad individuare, con criterio casuale, i corsi attivi che saranno oggetto di controlli in loco.

La documentazione sarà archiviata sul Sistema informativo FSE (SI), sul quale saranno presenti i progetti selezionati a seguito dell'Avviso per la costituzione del Catalogo e inseriti, da parte degli enti formatori/beneficiari, i dati/giustificativi comprovanti l'avanzamento delle attività/finanziari. I dati relativi agli allievi, rilevati attraverso il sistema "IDOL Apprendistato" confluiranno sul SI.

Si evidenzia, infine, per quanto concerne il rischio di possibili incentivi perversi, che non ci si aspetta che le UCS individuate producano rischi o conseguenze indesiderabili, anche alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione degli interventi con fondi nazionali negli anni precedenti e dei correttivi/aggiornamenti previsti.

Si stima altresì assente il rischio di *creaming*, considerato che la formazione nell'apprendistato professionalizzante è obbligatoria e che la modalità utilizzata per individuare i destinatari, ovvero la comunicazione sul sistema "IDOL Apprendistato" dell'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, garantisce che tutti gli apprendisti per i quali sia richiesta la formazione pubblica siano indirizzati dalla Regione ad un ente tra quelli a Catalogo, che fornirà loro i servizi previsti.

4.6.8 Considerazioni finali sulle UCS per la formazione nell'apprendistato professionalizzante

Riguardo alla metodologia di definizione dell'UCS ed alle condizioni per la sua applicazione nel PR 2021-27, si evidenzia che:

- La metodologia è impostata su un calcolo "giusto" in quanto basato sulla realtà (dati storici della Regione) delle attività di formazione pubblica a Catalogo finanziata negli anni precedenti. Le attività che saranno finanziate nel 21-27 non presentano modifiche sostanziali rispetto a quelle prese a riferimento per l'analisi. L'analisi dei dati storici ha portato alla definizione di **due UCS ora/allievo per le due tipologie di attività formative;**
- Il calcolo è "equo" in quanto trova applicazione per tutti i progetti/beneficiari che saranno finanziati dal PR FSE + e tiene conto dell'adeguamento dei valori storici all'incremento dei prezzi;
- È "verificabile" in quanto basato su dati oggettivi reperiti (e reperibili) nella banca dati della Regione Toscana.

4.7 ALLEGATO 7- METODOLOGIA UCS PER GLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PER ADEGUAMENTO/ RIQUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.

INDICE

- 1 Premessa e finalità
- 2 Unità di costo standard per gli Interventi di Formazione per adeguamento/ riqualificazione delle competenze per il PR Toscana FSE+ 2021/2027- Dati e informazioni necessarie per la valutazione dell'AdA
- 3 Sezione B "Informazioni dettagliate per tipologia di operazione"
- 4 Sezione C "Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi"

4.7.1 Premessa e finalità

Per il Programma Nazionale PN “Giovani, donne e lavoro 2021/2027” sono state definite, attraverso un lavoro di collaborazione tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), in qualità di Autorità di gestione del PN, e le Regioni, quali Organismi Intermedi dello stesso Programma, le Unità di Costo Standard (UCS) relative a:

- f Attivazione tirocinio
- g Orientamento di base, Dichiarazione di immediata disponibilità, profilazione
- h Incontro domanda- offerta (contratti di lavoro attivati)
- i Indennità di frequenza
- j Formazione per adeguamento/riqualificazione delle competenze
- k Orientamento specialistico, accompagnamento, tutoraggio.

In particolare il lavoro è consistito in **un aggiornamento delle UCS già utilizzate nel precedente settennio** per tali tipologie di attività (eccetto per l’indennità di frequenza) nell’ambito del Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) 2014/2020, la cui metodologia era stata condivisa con la Commissione UE. Tali UCS, infatti, sulla base della procedura di cui all’art. 14.1 del Regolamento FSE 1304/2013, erano state **approvate dalla Commissione** con Regolamento delegato 2017/90 (di modifica del Reg. del. 2195/2015), Allegato VI - Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari, nello specifico il punto 3. “Misura 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del PON IOG e il punto 8. “Misura 7.1 del PON IOG. Tali UCS sono state estese ai PO FSE regionali (incluso il POR FSE Toscana 14-20) con il Reg. delegato 2019/697 e da ultimo confermate nel Reg. delegato 702/2021.

Il coinvolgimento delle Regioni nel lavoro di aggiornamento delle UCS per il 2021/2027 si è reso necessario ed opportuno sia perché in qualità di Organismi Intermedi concorreranno all’attuazione del PN, sia in considerazione del fatto che le stesse nell’ambito dei propri Programmi regionali (PR) FSE attuano interventi analoghi a quelli previsti sul PN; si è posta, dunque, una esigenza di **garantire uniformità di trattamento dei medesimi beneficiari e destinatari degli interventi** finanziati dal FSE+ sui territori regionali, indipendentemente dal fatto che siano finanziati con il PN o con i PR.

Tutto ciò in **continuità anche con il 2014-2020**, dove in riferimento alle UCS definite inizialmente per il PON IOG è stata data la possibilità alle Regioni – attraverso una procedura di adesione- di estenderne l’applicazione ad interventi analoghi nei Programmi operativi regionali FSE.

Si evidenzia, inoltre, che il lavoro di aggiornamento svolto, che ha portato alla **definizione delle UCS presentate in Appendice 1 al PN “Giovani, donne e lavoro 2021/2027”** (approvato dalla Commissione UE il 1° dicembre 2022), come esplicitato meglio nella sezione C del presente documento, tiene altresì conto:

- di quanto stabilito a livello nazionale, così come previsto all’art. 53 par.3 lett.d) del Reg. UE 1060/2021, in particolare:

- della cornice normativa nazionale di riferimento per le politiche attive del lavoro in Italia, valida per tutti gli interventi a prescindere dalle fonti di finanziamento utilizzate (europee,

nazionali, ecc.), quale definita dal Decreto Legislativo 150/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive), dal Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC) approvato con Decreto MLPS/MEF del 14.12.2021,

- delle UCS approvate con delibera Anpal n.5/2022 e 6/2022 per il Programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), previsto nell’ambito del “Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia” (PNRR);
- delle esperienze e dei necessari correttivi e adeguamenti.

L’aggiornamento degli importi è stato effettuato con riferimento al periodo gennaio 2014-settembre 2021, in base all’indice Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) Istat; il Coefficiente di rivalutazione del periodo è pari a 1,043.

Ciò premesso, la Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027, intende applicare le UCS per gli Interventi di “Formazione per adeguamento/riqualificazione delle competenze”, definite in base alla metodologia di adeguamento e aggiornamento delle UCS del PON IOG 2014-2020, definita congiuntamente da Anpal – Regioni e già approvata per il citato PN.

A tal fine si riportano di seguito gli elementi utili per la valutazione semplificata dell’AdA ²¹, che sono mutuati dall’Appendice 1 al PN con alcuni adattamenti per l’applicazione nel PR FSE+ Toscana.

4.7.2 Unità di costo standard per gli Interventi di Formazione per adeguamento/riqualificazione delle competenze per il PR Toscana FSE+ 2021/2027- Dati e informazioni necessarie per la valutazione dell’AdA

Si riportano di seguito i dati e le informazioni necessarie per la valutazione dell’AdA in merito all’adozione delle UCS in oggetto con le peculiarità per la loro applicazione nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021/2027. I contenuti seguono quanto indicato nelle sezioni B e C dell’Appendice 1 del PN “Giovani, donne e lavoro” approvato dalla Commissione UE, **con alcune specifiche per il PR Toscana, che riguardano in particolare:**

- le tipologie di formazione a cui applicare le UCS in oggetto, che sono state circoscritte rispetto a quelle previste per il PN, in considerazione del fatto che, per alcune tipologie sono corso di definizione UCS regionali da applicare nell’ambito del PR (ad es. formazione nell’apprendistato professionalizzante), per altre si applicheranno le UCS europee previste nell’Allegato IX, punto 4, del Regolamento delegato 702/2021 c.d. “off the shelf” (formazione per occupati);
- i target di destinatari, che sono stati delimitati, escludendo gli interventi per i soggetti presi in carico dai servizi sociali, per i quali si applicano le UCS regionali approvate in Appendice 1 al PR, e i lavoratori occupati (UCS europee previste dall’Allegato IX al Regolamento delegato 702/2021 c.d. “off the shelf” formazione per occupati);
- l’UCS per la formazione di gruppo, con l’adozione di un unico valore per il servizio erogato

21 Il modello di valutazione “semplificato” ad uso delle AdA nel caso di OSC approvate nella 2014-2020 è stato condiviso dalle AdA il 22.11.2021 e successivamente condiviso anche con IGRUE

dai formatori (ex fascia B), escludendo:

- la possibilità di una UCS di valore superiore (ex fascia A), per ragioni di semplificazione gestionale, come illustrato al punto 11 della sezione B;
 - le ore di formazione in contesti lavorativi (stage) e di FAD in modalità asincrona (ex fascia C) dal calcolo del contributo, per assicurare omogeneità con le modalità applicative già seguite negli avvisi regionali a valere sul Programma GOL-PNRR e, quindi, parità trattamento dei beneficiari delle stesse tipologie di intervento sul territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
- l'UCS per le attività individuali/individualizzate (fino a 3 persone) con l'adozione dei due valori relativi alle rispettivamente per il servizio erogato dai formatori in aula/laboratorio (UCS ora/allievo da 42 euro) e per le attività di accompagnamento (UCS ora/allievo da 37,3 euro), che rappresentano le casistiche applicabili nella tipologia di interventi del PR.

Si evidenzia, inoltre, che i progetti di formazione che saranno gestiti con le UCS di seguito descritte potranno prevedere **un'indennità di frequenza** per particolari categorie di destinatari (se previsto dall'avviso di riferimento) da rimborsare **a costo reale** a fronte di documentazione comprovante l'effettivo pagamento dell'indennità al partecipante (come previsto dall'art 53, par. 2, del Reg 1060/2021, "le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a)" ossia a costi reali).

L'importo dell'indennità ora/partecipante è stato determinato mutuando dall'UCS in Appendice 1 al PN esclusivamente la modalità di definizione dell'importo. Si è utilizzato come parametro l'indennità di tirocinio; la quantificazione dell'indennità mensile di tirocinio è stata ricavata sulla base dell'Accordo Governo/Regioni/Province autonome del 25 maggio 2017 sul documento "Linee guida in materia di tirocini". Dal momento che il tirocinio extracurricolare è classificabile come attività formativa, partendo dall'indennità di tirocinio fissata nel valore massimo di 500 euro e considerando il parametro standard di ore annue "lavorabili" del RDC 1060/2021 (pari a 1.720 ore) per individuare l'importo orario:

1 si determina l'ammontare annuo 500 euro (mensili) x12 mesi= 6.000 euro;

2 si determina l'ammontare annuo 6.000 euro/1.720 ore annue=3,48 euro = **3,50 euro/h (UCS arrotondata)**.

Si specifica altresì che le modalità di gestione e controllo delle operazioni che prevedono l'utilizzo delle UCS in oggetto saranno descritte nel Sistema di gestione e controllo del PR Toscana 2021-2027. La relativa documentazione sarà archiviata sul Sistema informativo.

4.7.3 Sezione B "Informazioni dettagliate per tipologia di operazione"

1. Descrizione della tipologia di operazione, compreso il calendario di attuazione²²

Interventi di Formazione per adeguamento/riqualificazione delle competenze

Le UCS sono state approvate dalla CE nella programmazione 2014- 2020 con Reg. 2017/90 (cfr.

²² Data di inizio prevista per la selezione delle operazioni e data di fine prevista per il loro completamento (articolo 63, paragrafo 5, del regolamento CPR

sezione C).

L'intervento prevede percorsi formativi, collettivi o individuali/individualizzati, di durata variabile in funzione di destinatari, obiettivi e finalità.

Le tipologie di destinatari sono definite nei singoli dispositivi.

Si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo: giovani, donne, soggetti in condizioni di svantaggio (compresi detenuti), disoccupati, inattivi, ecc.

Le tipologie di percorso, realizzabili anche in modalità alternanza contesto istituzionale e lavorativo/situazionale, sono:

- Aggiornamento
- Qualificazione e Riqualficazione
- Formazione competenze di base e/o specialistiche
- Formazione regolamentata e per specifici lavori/professioni
- Sostegno all'autoimpiego/autoimprenditorialità
- Accompagnamento allo start up e post start up, quali: Percorsi specialistici e consulenza (coaching, counseling, ecc.); assistenza e formazione per business plan; accesso al credito; sostegno alla costituzione di impresa (adempimenti, ricerca di partner, proprietà intellettuale, ecc) e consulenza successiva.
- Percorsi formativi di aggiornamento delle competenze degli imprenditori articolati in attività formative di gruppo e attività individuali o individualizzate di formazione o di accompagnamento/affiancamento/ orientamento di tipo consulenziale²³

Gli interventi consistono in percorsi formativi strutturati in ore di formazione per diversi target e in attività di formazione in aula/laboratorio, anche a distanza (FAD) sincrona.

Le attività prevedono il coinvolgimento del formatore (fascia B delibera Anpal n.5/2022).

Per sostenere il successo formativo, i percorsi possono prevedere ulteriori attività individuali e/o individualizzate, quali (i costi relativi a tali attività sono coperti dalla presente UCS):

- accompagnamento e affiancamento (tutoraggio) anche per il riconoscimento di crediti formativi.

Il percorso può essere organizzato in moduli utili a

²³ Modifica del testo della metodologia di definizione delle UCS (parere dell'AdA Prot. n. 0485592 dell'11/09/2024). La modifica consta nell'inserimento di questa tipologia di interventi tra quelli a cui sono applicabili le UCS.

	<p>attestare il raggiungimento di un risultato formativo.</p> <p>Modalità di erogazione dei percorsi (come da provvedimenti attuativi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuale/individualizzata (1-3 utenti) e in gruppo (da 4 utenti) - in presenza e/o a distanza (va garantita l'accessibilità ai servizi in presenza per le persone che non possono o non intendono fruire dei servizi a distanza). La modalità a distanza può consistere in FAD sincrona, equivalente a quella in presenza anche per riconoscimento economico, e in FAD asincrona, per la quale non è previsto riconoscimento economico. - in presenza e, per le attività preparatorie, strumentali al servizio rivolto, in assenza del partecipante. <p>In base alla tipologia di intervento e degli obiettivi, qualora l'Adg/OI lo ritenga utile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, (fermo restando che la Commissione europea rimborsa l'AdG in base ad un unico metodo di rimborso) i dispositivi attuativi possono programmare percorsi con determinate condizioni, quali inserimento occupazionale, creazione di impresa, ecc. successivi al percorso formativo.</p> <p>L'operazione si ripete per tutta la durata del Programma e la tempistica di attuazione coincide con ammissibilità della spesa.</p> <p>Possono essere previste forme di indennità di frequenza per i partecipanti (a costi reali) nella misura di 3,5 euro ora/allievo.</p>
2. Obiettivi specifici	<p>a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale</p>
3. Indicatore che fa scattare il rimborso	<p>Attività di gruppo (minimo 4 allievi)</p> <p>Indicatore 1): Costo per un'ora di attività (ora/attività)</p> <p>+</p> <p>Indicatore 2): Costo per un'ora di attività fruita dal partecipante (ora/attività partecipante)</p> <p>Attività individuali/individualizzate (da 1 a 3 partecipanti)</p>

	Indicatore 3) Costo per un'ora di attività, differenziato per tipo di figura professionale (ora/attività partecipante)						
4. Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Indicatore 1): N. ore di attività + Indicatore 2) N. ore di attività per partecipante (oltre i 4 partecipanti) Indicatore 3) N. ore di attività per n. partecipanti (se attività fino a 3 partecipanti)						
5. Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi	Costo unitario standard						
6. Importo per unità di misura o percentuale (per i tassi fissi) delle SCO	Attività di gruppo						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Figura coinvolta/ tipo di attività</th> <th>ORA/ATTIVITA' (euro) Indicator e 1</th> <th>ORA/PARTECIPANTE (euro) Indicator e 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formatore/ aula- laboratorio (anche in FAD sincrona)</td> <td>122,9</td> <td>0,84</td> </tr> </tbody> </table>	Figura coinvolta/ tipo di attività	ORA/ATTIVITA' (euro) Indicator e 1	ORA/PARTECIPANTE (euro) Indicator e 2	Formatore/ aula- laboratorio (anche in FAD sincrona)	122,9	0,84
	Figura coinvolta/ tipo di attività	ORA/ATTIVITA' (euro) Indicator e 1	ORA/PARTECIPANTE (euro) Indicator e 2				
	Formatore/ aula- laboratorio (anche in FAD sincrona)	122,9	0,84				
	Il contributo pubblico è così determinato: (n.ore attività x UCS ora corso 122,9) + (n.ore attività x n. partecipanti x UCS ora allievo 0,84)						
	Si precisa che (in coerenza con l'applicazione di queste UCS nell'ambito del programma GOL PNRR) le ore di stage e le eventuali ore erogate in FAD asincrona non sono in nessun caso conteggiate ai fini del calcolo della sovvenzione.						
Attività individuali /individualizzate							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Figura coinvolta e tipo di attività</th> <th>ORA/PARTECIPANTE (euro) Indicator 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Formatore/aula-laboratorio (anche in FAD sincrona)</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento (compreso eventuale riconoscimento di crediti formativi in ingresso)</td> <td>37,3</td> </tr> </tbody> </table>	Figura coinvolta e tipo di attività	ORA/PARTECIPANTE (euro) Indicator 3	Formatore/aula-laboratorio (anche in FAD sincrona)	42	Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento (compreso eventuale riconoscimento di crediti formativi in ingresso)	37,3	
Figura coinvolta e tipo di attività	ORA/PARTECIPANTE (euro) Indicator 3						
Formatore/aula-laboratorio (anche in FAD sincrona)	42						
Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento (compreso eventuale riconoscimento di crediti formativi in ingresso)	37,3						
Le attività individuali/individualizzate vengono riconosciute per partecipante fino a un tetto massimo di 3 partecipanti (ad esempio ora di formazione con 3 partecipanti: UCS 42*3) Il contributo pubblico è così determinato: (n.ore attività x UCS ora formazione x n. partecipanti)							

<p>7. Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi</p>	<p>Tutti i costi ammissibili dell'operazione (costi del personale, altri costi diretti e costi indiretti), ad eccezione degli eventuali costi per le indennità di frequenza per i partecipanti e di eventuali interventi complementari in caso di percorsi integrati, ove previsti dagli avvisi.</p>
<p>8. Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (S/NO)</p>	<p>SI, eccetto i costi indicati al precedente punto 7</p>
<p>9. Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti²⁴</p>	<p>Per il costo unitario l'importo può essere adeguato ogni anno (1° gennaio o al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico) in base ai dati più recenti degli indici ISTAT del costo del lavoro per ULA o dell'indice dei prezzi al consumo FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi), qualora si superi la soglia del 5% dall'anno di base. L'anno di riferimento di partenza per l'adeguamento ISTAT è il 2021 (settembre). https://rivaluta.istat.it/</p> <p>La regione Toscana recepirà gli adeguamenti che il Ministero del lavoro effettuerà per queste UCS per il PN Giovani, donne e lavoro.</p>
<p>10. Verifica del conseguimento delle unità</p> <p>descrivere di quali documenti/sistemi si servirà per verificare il conseguimento delle unità consegnate</p> <p>descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione e da chi</p> <p>descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti</p>	<p>Tutte le verifiche sono effettuate dalle unità funzionali delegate dei controlli attraverso l'utilizzo degli strumenti (checklist) previsti nelle apposite procedure, come descritte nel sistema di gestione e controllo.</p> <p>Le verifiche accompagnano l'intero ciclo di vita di un'operazione e sono suddivise in: on desk e in loco, finalizzate al controllo fisico e finanziario dell'operazione ed effettuate trimestralmente su base campionaria. Tali verifiche garantiscono inoltre una puntuale verifica della qualità dell'operazione.</p> <p>Nello specifico, i documenti pertinenti da produrre on desk ai fini dei controlli previsti sono i seguenti:</p> <p>Attività di Gruppo</p> <p>Per l'Indicatore 1): Registrazione delle ore di attività anche in forma telematica</p> <p>Per l'Indicatore 2) Registrazione delle ore di presenza del singolo partecipante, anche in forma telematica</p> <p>Attività individuali</p>

24 Ove opportuno, indicare la frequenza e la tempistica dell'adeguamento unitamente a un chiaro riferimento a un indicatore specifico (compreso il link al sito web in cui l'indicatore è pubblicato, se del caso).

	<p>Per l'Indicatore 3): Registrazione delle ore di attività distinta per tipologia di figura coinvolta (formatore o tutor), anche in forma telematica.</p> <p>Qualora i dispositivi attuativi prevedano il riconoscimento di parte delle ore di formazione al raggiungimento di una specifica condizione, verranno richiesti documenti attestanti il risultato/condizione. Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'inserimento occupazionale: Comunicazione obbligatoria di attivazione del contratto • per la creazione di impresa: Business plan <p>Per tutti gli indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scheda di rilevazione delle caratteristiche del partecipante (scheda di iscrizione). <p>Qualora i dispositivi attuativi prevedano la modalità di erogazione a distanza (Formazione a Distanza - FAD), file log o tracciati o documenti equivalenti che attestino le ore di attività svolta a distanza.</p> <p>Le categorie di destinatari vengono definite in coerenza con quanto indicato come destinatari nel PR e di conseguenza nei dispositivi attuativi degli interventi.</p> <p>Per soggetti svantaggiati, di norma, si fa riferimento alla definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del Reg. 651/2014 e a soggetti maggiormente vulnerabili, quali persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, alle persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991.</p> <p>Per lavoratori a rischio di disoccupazione o sospesi dall'attività lavorativa, si intende a titolo esemplificativo: lavoratori destinatari di trattamento di cassa integrazione, di assegno di solidarietà o di altre forme di sostegno, lavoratori a basso reddito, lavoratori stagionali o anche persone che si caratterizzano per situazioni di rischio "individuali" dovute a bassa scolarizzazione, competenze, ecc</p> <p>I documenti sono raccolti e conservati nelle modalità previste dal Regolamento 1060/2021. Le verifiche di gestione sono inserite all'interno del sistema informativo che garantisce la registrazione delle date e degli esiti dei controlli, secondo le previsioni del Sigeco.</p>
11. Possibili incentivi perversi, misure	Come indicato in appendice 1 al PN "Giovani, donne e

<p>di mitigazione e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)</p>	<p>lavoro” 21-27, nel corso della programmazione 2014-2020 non sono emersi particolari effetti distorsivi nell’applicazione delle UCS nell’ambito del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”, ma sicuramente si sono evidenziate alcune problematiche a cui si è reso necessario porre rimedio. In primo luogo, il meccanismo di riconoscimento della UCS totale in parte a risultato (meccanismo 70-30%) ha spinto i beneficiari a presentare progetti formativi in cui la qualità dell’offerta poteva risentire della necessità di coprire in ogni caso i costi. Per tale motivo, fermo restando che la Commissione europea rimborsa l’AdG in base ad un unico metodo di rimborso, il meccanismo è ora stato configurato come una condizione facoltativa e in misura variabile, anche in funzione dell’utenza e del tipo di percorso.</p> <p>Un altro elemento che ha generato ostacoli nell’attuazione è stato quello del tetto massimo di costo per partecipante.</p> <p>L’esperienza infatti ha evidenziato che, seppur inserito in un percorso formativo di gruppo, ogni individuo può avere specifici bisogni che vanno tenuti in considerazione e il tetto massimo rappresenta un limite al soddisfacimento di tali bisogni. Per tale motivo è stato eliminato.</p> <p>I due correttivi suindicati abbattano il rischio di creaming, considerato che trattasi di percorsi che vengono attivati per sostenere l’accesso all’occupazione e che il riconoscimento dell’UCS non è obbligatoriamente subordinato al conseguimento di specifici risultati (ma può essere previsto nei dispositivi in considerazione dell’utenza e tipo di percorso), senza limiti predefiniti di costo per partecipante.</p> <p>I</p>
	<p>Si sono poi verificati ulteriori difficoltà attuative e eccessivi oneri di controllo, sia da parte dei beneficiari sia da parte delle Amministrazioni coinvolte (Adg e OI) dovute principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla suddivisione in fasce in base all’esperienza del docente (la maggior parte dei formatori coinvolti nell’attuazione erano comunque di fascia media-ex fascia B), senza contemplare esplicitamente la figura del tutor; per tale motivo, è stato individuato un unico valore per il servizio erogato dai formatori; • alla descrizione non sempre chiara delle attività

	<p>rientranti nell'operazione alla non esplicitazione di talune attività, come ad esempio il recupero di ore o il riconoscimento di crediti, che invece garantiscono maggiormente il successo formativo dei partecipanti rispondendo ai bisogni specifici;</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla non esplicitazione delle modalità di attuazione, ad esempio la possibilità di svolgere in gruppo o in forma singola le attività formative, o la possibilità di attivare servizi a distanza. <p>Per tali motivi, si mutua per il PR 21-27 l'aggiornamento delle precedenti UCS rispondendo e trovando soluzioni operative alle problematiche emerse (cfr. Sezione C).</p>
--	--

4.7.4 Sezione C "Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi"

- 1 Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).

Le Unità di costo standard (UCS) sono state definite nel corso della programmazione 2014-2020 dal Ministero del Lavoro/Anpal per il loro utilizzo nell'ambito del Programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", nell'ambito del quale le Regioni hanno svolto il ruolo di Organismi Intermedi e sono state approvate dalla Commissione europea attraverso il RD (UE) 2017/90. La fonte dei dati e la metodologia, utilizzati per il calcolo delle UCS, sono pertanto detenute dal Ministero del Lavoro/Anpal, così come i template compilati per la loro approvazione.

Ad ogni modo, le UCS erano state calcolate effettuando le media (semplice e ponderata) dei costi standard utilizzati dalle Regioni italiane per precedenti periodi di programmazione comunitaria e non (ad esempio la programmazione FSE 2007-2013). La metodologia allegata da Anpal al momento della sua presentazione alla CE esplicitava, per ogni Regione presa in considerazione, la fonte normativa regionale di riferimento, la fonte dei dati, nonché il calcolo effettuato. Nel documento metodologico era inoltre indicato l'ulteriore aggiornamento del dato di partenza effettuato dal Ministero del Lavoro, come ad esempio l'attualizzazione con l'indice FOI o le variazioni nell'utilizzo della base dati di riferimento).

Per le attività formative, era inoltre presa a riferimento la circolare 2/2009 MLPS, che distingueva i parametri di costo dei formatori in base all'esperienza.

Nel corso dell'ultimo anno, nell'ambito del lavoro di implementazione delle componenti della missione del PNRR di cui è responsabile MLPS/Anpal, è stato condotto insieme alle Regioni/PA un lavoro di aggiornamento e adeguamento delle UCS definite per il PON IOG 2014-2020, che ha portato alla approvazione delle deliberazioni Anpal n.5 del 9 maggio 2022 (in particolare all'allegato C della deliberazione) e n.6 del 16 maggio 2022 (all.1 e 2). Inoltre, è stato approvato il Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC) con Decreto MLPS/MEF del 14.12.2021 (all.3).

Dando così seguito anche alle previsioni del Decreto Legislativo 150/2015, tali documenti rappresentano la cornice normativa nazionale di riferimento per le politiche attive del lavoro in Italia, valida per tutti gli interventi a prescindere dalle fonti di finanziamento utilizzate (europee, nazionali, ecc.).

La metodologia per l'adeguamento e aggiornamento delle UCS tiene pertanto conto di quanto stabilito a livello nazionale, così come previsto all'art. 53 par.3 lett.d) del Reg. UE 1060/2021.

Tiene altresì conto dell'esperienza maturata nel corso della programmazione 2014-2020, compresi gli effetti perversi, le problematiche e gli esiti dell'audit, nonché del fatto che la circolare 2/2009 del MLPS non trova più applicazione da diversi anni. Alla luce di ciò, sono state apportati adeguamenti ed aggiornamenti, che tuttavia non modificano in via sostanziale le UCS già definite e approvate dalla CE nella programmazione 2014-2020, ma ne rappresentano una evoluzione tesa a rendere più chiare le modalità di erogazione, attuazione, gestione e controllo.

Riguardo all'indennità di frequenza (costi reali) si mutua esclusivamente la modalità di definizione dell'importo riportata in Appendice 1 al PN, fermo restando la sua rendicontazione a costi reali (prova dell'effettivo pagamento agli allievi): è stata effettuata la media del valore massimo fissato dalle singole disposizioni regionali per una attività analoga (tirocinio extracurricolare, classificabile come attività formativa), risultata pari a 500 euro; per individuare l'importo orario, è stato suddiviso questo valore per il parametro standard di ore annue "lavorabili" del RDC 1060/2021 (pari a 1.720 ore).

- 2 Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 94, paragrafo 2, sono rilevanti per la tipologia di operazione.

Il metodo di definizione dell'UCS utilizzato dal Ministero del Lavoro/Anpal risulta pertinente per la tipologia di operazione prevista e affidabile, anche in considerazione del fatto che è stato approvato già dalla Commissione europea ex art. 14.1 Regolamento FSE 1304/2013.

- 3 Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, trasmessi prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

Per le tipologie di operazioni sono stati considerati dal Ministero del Lavoro/Anpal le UCS approvate con RD 90/2017 per il PON IOG utilizzate nell'ambito degli interventi a favore dei giovani, aggiornate successivamente conformemente alle norme di applicazione stabilite a livello nazionale per tipologie analoghe di operazione.

- 4 Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili.

Per la definizione delle UCS approvate con RD 90/2017, dalle quali discendono le presenti UCS aggiornate, ci si è basati su un metodo di calcolo che partiva dalle UCS regionali, utilizzando tuttavia solo quelle che avevano come base dati finanziarie i valori a consuntivo relativi ai progetti attuati per tipo di operazione. Ciò ha garantito di prendere in esame, al fine del calcolo delle UCS nazionali, esclusivamente le spese effettivamente sostenute e ammissibili, in attuazione alle operazioni considerate. Inoltre, nel caso in cui non siano stati utilizzati valori finanziari derivanti da base dati a consuntivo, il Ministero del Lavoro ha utilizzato sia rilevazioni ad hoc, sia documenti normativi corrispondenti, come ad esempio i livelli retributivi definiti da CCNL per determinare il costo del personale adoperato per l'esecuzione delle diverse tipologie di operazioni.

4.8 ALLEGATO 8- METODOLOGIA UCS PER PERCORSI IeFP DI IV ANNO REALIZZATI DAGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

INDICE

- 1 Premessa - Le Unità di costo standard per i percorsi di IV anno di IeFP del PR FSE + 2021-2027 Toscana
- 2 Le Unità di Costo Standard (UCS) per i percorsi di IV anno di IeFP realizzati dagli Istituti Professionali: la metodologia di definizione
- 3 I percorsi di IV anno di IeFP realizzati dagli Istituti Professionali (IP)
- 4 Individuazione dell'universo di riferimento: dati storici dell'ultimo triennio 2019-2021
- 5 Individuazione di due "sub universi" legati alle tipologie di figure professionali previste dai percorsi e alla dimensione del progetto
- 6 Definizione delle UCS e delle modalità di controllo
- 7 Considerazioni finali sulle UCS per i percorsi di IV anno di IeFP realizzati dagli IP

4.8.1 Premessa - Le Unità di costo standard per i percorsi di IV anno di leFP del PR FSE + 2021- 2027 Toscana

I progetti formativi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di IV anno sono **percorsi di durata annuale** finalizzati al conseguimento del **diploma professionale (certificato di qualifica professionale di IV livello EQF)** da parte di giovani in possesso di una qualifica professionale leFP di III livello EQF.

Possono essere realizzati dagli Organismi Formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" e da Istituti Professionali (IP) accreditati alla formazione.

Per i percorsi di IV anno di leFP da finanziare con il PR FSE+ 2021-2027, la regione Toscana, in linea con le scelte già operate per i percorsi triennali intende adottare distinti valori di Unità di costo standard (UCS), a seconda che i percorsi siano realizzati dalle Agenzie formative o dagli Istituti professionali.

In particolare per i percorsi di IV anno di leFP realizzati dalle Agenzie formative, come già per gli leFP triennali, si intende applicare l'UCS europea definita nel Regolamento delegato 2023/1676 (tabella 1A) – entrato in vigore il 21.09.2023 - per l'Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4) il cui valore è di € 6.654 allievo/anno. Tale UCS, che non richiede metodologia ma è direttamente applicabile, presenta le seguenti caratteristiche:

- è riferita alla partecipazione a tempo pieno per un anno accademico;
- copre tutti i costi ammissibili direttamente connessi alla fornitura di beni e servizi di base nel settore dell'istruzione (altri potenziali costi ammissibili di questo tipo di operazione, quali le indennità, il trasporto, l'alloggio o altro tipo di sostegno fornito agli studenti che partecipano a questi tipi di operazioni, non rientrano nel costo unitario);
- è riconosciuta per il numero di partecipanti con iscrizione verificata a un anno accademico di istruzione formale, dove per iscrizione verificata si intende "la verifica, da parte delle autorità nazionali, dell'iscrizione dello studente al corso di istruzione o di formazione formale due o tre volte durante l'anno accademico, secondo le abituali prassi e procedure vigenti negli Stati membri per la verifica dell'iscrizione all'istruzione o alla formazione formale"²⁵.

Come per gli lefp triennali, in Regione Toscana si prevede il riconoscimento annuale dell'UCS per ciascun allievo/a che ha frequentato il percorso per un numero di ore pari ad almeno il 75% della durata delle attività formative annuali. È altresì riconosciuta l'UCS a fronte di una percentuale di frequenza inferiore al minimo previsto nei seguenti casi:

- ritiri prima del termine per cogliere una opportunità di lavoro o per accedere a un diverso percorso di istruzione e/o formazione;
- specifiche motivazioni documentate e/o certificate quali, a titolo esemplificativo, malattia, grave infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza.

²⁵ Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023.

Per i **percorsi di IV anno di leFP realizzati dagli Istituti professionali (IP)**, come per i percorsi triennali, i dati storici evidenziano importi molto più contenuti rispetto ai percorsi realizzati dagli organismi formativi, in quanto le spese dei primi sono in larga parte sostenute dai finanziamenti pubblici al sistema scolastico.

Considerato che la Regione per i percorsi triennali di leFP realizzati dagli IP ha già definito le UCS da applicare, ai sensi dell'art. 53 del RDC, previo parere positivo dell'Autorità di Audit (parere del 27.09.2022), nelle analisi per la definizione delle UCS da applicare ai **percorsi di IV anno** si è proceduto con una modalità analoga a quella già seguita per i percorsi triennali; ciò al fine di evidenziare le specificità dei percorsi di IV anno che portano a definire per alcune figure una UCS *ad hoc*.

Il presente documento illustra la metodologia di definizione del valore dell'UCS per i percorsi di IV anno degli leFP realizzati dagli Istituti professionali nell'ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027

4.8.2 Le Unità di Costo Standard (UCS) per i percorsi di IV anno di leFP realizzati dagli Istituti Professionali: la metodologia di definizione

Per la definizione dell'importo delle UCS per i percorsi di IV anno di leFP degli Istituti Professionali (IP) si è utilizzato, come previsto dalla normativa UE (art. 53.3 RDC), un metodo di calcolo, che sia giusto, equo e verificabile, stabilito in anticipo, basato su dati storici dei singoli beneficiari (IP).

In particolare si è seguito un percorso e un metodo analoghi a quelli già utilizzati per definire le UCS dei percorsi triennali di lefp delle scuole. Sono stati quindi seguiti i seguenti passaggi:

- 1 analisi dei percorsi leFP 2014-2020 al fine di evidenziarne le principali caratteristiche;
- 2 individuazione dell'universo di riferimento: dati storici dei percorsi del triennio 2019-2020- 2021;
- 3 individuazione di due "sub universi" legati alle tipologie di figure professionali previste dai percorsi e alla dimensione del progetto, sopra una soglia minima di partecipanti definita in base alla tipologia di intervento;
- 4 individuazione delle UCS e definizione delle modalità di controllo.

4.8.3 I percorsi di IV anno di leFP realizzati dagli Istituti Professionali (IP)

I percorsi di IV anno di leFP sono destinati a giovani in possesso di una qualifica professionale leFP di III livello EQF, a seguito di un percorso triennale, che intendono conseguire il diploma professionale (certificato di qualifica professionale di IV livello EQF).

Come i percorsi triennali, sono progettati e realizzati dagli IP all'interno dell'offerta formativa unitaria e si connotano per i seguenti elementi e finalità:

- conseguimento, da parte degli iscritti, delle unità di competenza previste per l'obbligo di istruzione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007;
- conseguimento di una qualifica professionale del "Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali" di cui all'Accordo Stato-Regioni del 1/08/2019;
- rispetto, nella progettazione e realizzazione dei percorsi, dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) fissati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) (art. 17, comma 1 del Decreto legislativo 226/2005) e degli standard di percorso definiti dal Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della Delibera di Giunta Regionale (DGR) 988/2019 e s.m.i.;
- realizzazione delle attività educative e formative da parte di personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e da esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 226/2005);
- realizzazione degli esami finali in conformità alla disciplina regionale, di cui alla DGR n. 988/2019 e s.m.i., e a quanto definito nell'"Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province in data 20/02/2014;
- rilascio di qualifiche e certificazioni (comprese le attestazioni intermedie) in coerenza con i modelli e le relative note di compilazione di attestato finale e intermedio definite negli Allegati all'Accordo Stato-Regioni del 1/08/2019;
- corrispondenza delle qualifiche con i livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2017.

I percorsi sono realizzati dagli Istituti professionali, **in sussidiarietà, in classi autonome non integrate** negli ordinari percorsi quinquennali, che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (lefp).

Le tipologie di corsi leFP coprono diversi ambiti professionali, quali: turismo, alberghiero e ristorazione; tessile, abbigliamento, calzature e pelli; edilizia e impiantistica; produzioni metalmeccaniche; benessere; agricoltura, zootecnica, silvicoltura e pesca; distribuzione commerciale; logistica e trasporti.

I percorsi formativi di IV anno devono prevedere:

- 10 ore, all'interno della formazione di base, destinate alle attività di accompagnamento (iniziale, in itinere e finale), di cui almeno 2 ore per le attività di accompagnamento individuale;
- durata dello stage/alternanza scuola-lavoro (alternanza rafforzata) da realizzarsi presso imprese del territorio compresa tra il 30% e il 50% del monte ore complessivo del percorso formativo, come da DGR n. 988/2019 e smi.

La progettazione del percorso può prevedere la presenza di formazione a distanza (FAD), purché strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e in percentuale non superiore al 5% della durata del percorso al netto del periodo di stage/alternanza scuola lavoro.

I percorsi prevedono prove di verifica intermedie e finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun/a allievo/a.

L'ammissione all'esame finale è subordinata al raggiungimento, per ogni allieva/o, delle percentuali minime del 75% di presenza alle attività formative e del 50% di presenza alle attività di stage/alternanza scuola-lavoro (alternanza rafforzata).

In esito al superamento dell'esame finale viene rilasciato l'attestato di diploma professionale; in caso di interruzione del percorso formativo prima dell'ammissione all'esame finale o di non superamento dell'esame può essere rilasciato l'attestato di competenze. I relativi formati sono stati approvati con l'Accordo Stato-Regioni del 1/08/2019, recepito dalla Regione Toscana con DGR n. 342/2020.

4.8.4 Individuazione dell'universo di riferimento: dati storici dell'ultimo triennio 2019-2021

L'analisi ha preso in considerazione i dati di spesa di 58 progetti relativi a percorsi triennali di leFP degli Istituti Professionali a seguito degli avvisi pubblicati negli anni 2019-2020-2021 (relativi rispettivamente alle annualità 2019-20, 2020-21, 2021-22) presenti sul Sistema informativo della Regione Toscana, inseriti dai soggetti attuatori e validati dalla Regione (estrazione del 16.10.2023).

Le categorie di spese considerate sono quelle definite dalla normativa nazionale e regionale per gli interventi formativi a valere sulla programmazione 2014-2020 (DPR 22/2018 Norma nazionale di ammissibilità della spesa e Delibera di Giunta regionale 1343/2017 e s.m.i di approvazione delle Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020 e s.m.i, DGR 610/2023 e s e s.m.i di approvazione del Manuale per i beneficiari delle operazioni a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027).

In particolare, le voci di spesa considerate sono quelle del piano economico di dettaglio (PED) previste dalla normativa regionale richiamata per i progetti realizzati con il sistema dei costi reali quali: 1 preparazione (progettisti, preparazione stage aziendali, informazione/accoglienza/selezione partecipanti, elaborazione testi didattici e materiale per la FAD); 2 realizzazione (docenti, orientatori, tutor, personale tecnico professionale e amministrativo, commissione di esame, materiale didattico e per esercitazioni, attrezzature, costi per servizi, rendicontatori); 3 diffusione (elaborazione e pubblicazione report e studi, manifestazioni conclusive); 4 direzione progetto e controllo interno (coordinatori, valutatori).

I costi unitari calcolati su tali costi storici non coprono costi quali le indennità, il trasporto, l'alloggio o altro tipo di sostegno eventualmente fornito agli studenti che partecipano a questo tipo di operazione.

Per tutti i progetti si è calcolato il costo per allievo per anno.

Al fine di disporre di dati confrontabili con quelli presi a riferimento nella metodologia per la definizione delle UCS per gli lefp triennali, i valori sono stati rivalutati con lo stesso metodo e per il medesimo periodo, ovvero in base all'Indice ISTAT dei prezzi al consumo (al netto dei tabacchi), dal gennaio dell'anno di attivazione dei progetti al marzo 2022, di seguito riportato ([ISTAT CALCOLO RIVALUTAZIONE](#))

- da gennaio 2019 a marzo 2022: 1,075
- da gennaio 2020 a marzo 2022: 1,070
- da gennaio 2021 a marzo 2022: 1,068

4.8.5 Individuazione di due “sub universi” legati alle tipologie di figure professionali previste dai percorsi e alla dimensione del progetto

Come per gli lefp triennali, i dati storici sono stati analizzati considerando le differenze tra i percorsi per la figura di “Operatore del benessere” (nei due Indirizzi di Acconciatore ed Estetista), rispetto ai percorsi relativi alle altre figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali. I primi infatti sono caratterizzati da costi superiori in quanto non è presente un indirizzo scolastico “ad hoc” al quale collegare le figure leFP di “Operatore del benessere”; ne consegue una maggiore necessità di risorse per il ricorso ad incarichi a risorse professionali esterne alla scuola e provenienti dal mondo del lavoro.

Sono state elaborate due ipotesi: 1) su tutti i 58 progetti del periodo; 2) sui 50 progetti con un numero minimo di allievi pari a 12 (ovvero escludendo i progetti con ≤ 11 allievi); come per i percorsi triennali ed in coerenza con il numero minimo previsto per i medesimi interventi realizzati dalle Agenzie formative.

L’analisi dei dati storici dei percorsi di IV anno fa emergere quanto segue in merito alla numerosità e composizione dei percorsi:

- la quasi esclusiva presenza di percorsi per le figure leFP di “Operatore del benessere” (54 percorsi su 58, pari al 93%); trattasi, infatti, di percorsi fortemente richiesti in quanto il conseguimento del diploma consente l’apertura di un’attività d’impresa;
- la prevalenza di percorsi per le figure leFP di “Operatore del benessere” (48 percorsi su 50, pari al 96%) è ancora più netta se si circoscrive la base dati ai progetti con un numero minimo di allievi pari a 12 (ovvero escludendo i progetti con ≤ 11 allievi); come per i percorsi triennali, questa condizione si pone in coerenza con il numero minimo previsto per i medesimi interventi realizzati dalle Agenzie formative;
- la corrispondente esigua presenza di percorsi per “figure diverse dall’operatore del benessere” (per brevità di seguito indicato anche come “altri”): solo 4 progetti nel triennio considerato. Appare utile evidenziare che la scarsa presenza di percorsi di IV anno per “altri” è una costante; un ampliamento del periodo considerato non genererebbe significativi cambiamenti, dal momento che nell’annualità precedente (2018) non vi sono percorsi, mentre nell’annualità successiva (2022) vi è un solo progetto approvato.

L’analisi dei costi medi calcolati per le due “tipologie” di percorsi/figure evidenzia che:

- il costo medio per allievo del percorso di IV anno per le figure leFP di “Operatore del benessere” è sensibilmente più elevato rispetto al corrispondente costo annuo nel percorso triennale per le medesime figure; questo porta ad escludere una possibile applicazione della corrispondente UCS dei triennali e a ritenere opportuna la definizione di una UCS specifica diversa da quella prevista per i percorsi triennali;

- come già evidenziato, il ricorso da parte degli Istituti Professionali a risorse, professionali e materiali, *ad hoc* caratterizza i percorsi relativi a queste figure. Nel IV anno il ricorso è sensibilmente superiore rispetto al triennio, in conseguenza della maggiore complessità delle attività previste per il conseguimento del diploma, dei relativi e più elevati costi per i laboratori, i materiali e le specifiche professionalità docenti, che necessario nei percorsi di IV anno un ancor più forte ricorso a professionisti esterni; ciò si riflette sul costo medio per allievo che è superiore di circa +57% nei percorsi con almeno 12 allievi;
- i soli 4 progetti nel triennio per “figure diverse dall’operatore del benessere” costituiscono una base dati troppo piccola e, dunque, insufficiente per definire un costo standard specifico per tali percorsi. La limitata numerosità è ancor più evidente se si circoscrive l’analisi ai percorsi per “altri” con almeno 12 allievi, quando il numero di progetti nel triennio si riduce a 2;
- per quanto esigui i dati disponibili di percorsi di IV anno per “figure diverse dall’operatore del benessere” evidenziano che il costo medio dei percorsi per “altri” si attesta su valori abbastanza prossimi al costo medio allievo/anno del triennio: se si considerano tutti i progetti, è di poco inferiore (-1%); se invece si considerano solo i progetti con almeno 12 allievi, è di poco superiore (+2%). Questo porta ad escludere la definizione di una UCS specifica diversa da quella prevista per i percorsi triennali e a ritenere possibile l’applicazione della corrispondente UCS dei triennali;
- si esclude, invece, l’ipotesi di definire una unica UCS per il IV anno; considerato lo scarso numero di percorsi per “altri” ed il fatto che questi hanno un costo medio per allievo notevolmente inferiore al costo medio dei percorsi per “operatore del benessere”, una unica UCS comporterebbe una evidente sopravvalutazione dei costi dei percorsi per “figure diverse dall’operatore del benessere”.

4.8.6 Definizione delle UCS e delle modalità di controllo

In considerazione di quanto emerso dall’analisi dei dati, si è definita una UCS specifica per i percorsi di IV anno della figura di “Operatore del benessere”, mentre per i percorsi di IV anno delle “figure diverse dall’operatore del benessere” si mutua l’UCS già definita per i percorsi triennali.

Al fine della definizione dell’UCS specifica per i percorsi di IV anno della figura di “Operatore del benessere” si è calcolato il costo medio annuo per allievo dei progetti con almeno 12 allievi previsti. È stata quindi calcolata la media dei costi allievo/anno ed il risultato è stato arrotondato all’unità.

Le UCS applicabili sono così definite:

- UCS costo allievo/anno di 920 euro per i percorsi di IV anno della figura di “Operatore del benessere”
- UCS costo allievo/anno di 548 euro per i percorsi di qualifica triennali delle altre figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali.

L’indicatore che fa scattare il rimborso è il numero di Partecipanti a tempo pieno a un anno scolastico di IeFP. L’erogazione del contributo (UCS) per ciascun allievo/a è vincolata all’esito positivo della verifica, da parte dell’autorità regionale, della frequenza del percorso per un

numero di ore pari ad almeno il 75% della durata.

Come per i percorsi leFP delle Agenzie formative, il controllo riguarda, dunque, non solo l'iscrizione (secondo le procedure previste dal Ministero Istruzione e del Merito per gli leFP sia triennali che di IV anno) ma la frequenza per ciascun allievo del minimo percentuale stabilito delle ore previste dal percorso nel singolo anno scolastico.

Il riconoscimento dell'UCS sarà altresì assicurato anche a fronte di una percentuale di frequenza inferiore al minimo previsto nei seguenti casi:

- ritiri prima del termine per cogliere una opportunità di lavoro o per accedere a un diverso percorso di istruzione e/o formazione;
- specifiche motivazioni documentate e/o certificate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, malattia, grave infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza.

Gli importi delle due UCS così definite potranno essere adeguati annualmente²⁶ in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi), se l'incremento supera del 5% il valore base (marzo 2022).

Per quanto concerne la verifica del conseguimento delle Unità, le disposizioni messe in atto per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e l'archiviazione dei dati inerenti questi interventi, si rimanda a quanto già previsto nel Sistema di Gestione e Controllo (Sigeco) del PR 2021-2027 per il riconoscimento delle UCS gli leFP triennali.

In generale, le verifiche del conseguimento delle Unità sono in itinere e al termine del percorso, e vengono concluse prima di registrare le spese certificate nei conti annuali e suddivise in:

- controlli amministrativi, principalmente sotto forma di verifiche sulla documentazione comprovante la frequenza minima degli allievi, le attività formative svolte, i risultati e le condizioni a sostegno e
- almeno un controllo in loco, inteso essenzialmente a ottenere prove obiettive del servizio fornito, della conformità dell'attuazione e dell'autenticità della documentazione di supporto.

Lo scopo dei controlli è verificare le condizioni per il riconoscimento stabilite per l'UCS, cioè il numero di studenti che ha raggiunto la frequenza minima prevista.

La documentazione da controllare nella fase di verifica includerà in particolare:

- a i registri ufficiali che riportano le presenze degli allievi e le ore effettivamente trascorse in aula/le attività pratiche;
- b le registrazioni delle ore effettive di apprendimento a distanza;
- c la documentazione ufficiale delle ore trascorse nell'esperienza pratica di lavoro da parte degli studenti ammessi all'esame finale (registri e verbale del CTS);
- d l'iscrizione del partecipante (secondo le procedure previste dal Ministero Istruzione e del Merito) che dimostra di soddisfare i requisiti di accesso (controlli in loco); in itinere viene verificata la coerenza dei dati dei partecipanti inseriti a sistema con quelli previsti

²⁶ Testo così modificato previo positivo dell'AdA (Prot 0201744 del 26/03/2025): modifica della cadenza temporale degli adeguamenti da quadriennale a annuale.

dall'attività finanziata.

Laddove l'orario del corso indichi che è in corso un'attività pratica di esperienza lavorativa al momento di un controllo in loco, è possibile organizzare una visita alla struttura che ospita almeno uno degli allievi in esperienza lavorativa, i cui risultati saranno riportati nel verbale del controllo in loco.

Infine, per quanto concerne il rischio di possibili incentivi perversi, si evidenzia che non ci si aspetta che l'indicatore produca rischi o conseguenze indesiderabili, anche alla luce dell'esperienza di controllo delle attività realizzate nell'ambito di questi percorsi maturata nel periodo di 2014-2020. Si stima assente il rischio di *creaming*, considerato che trattasi di percorsi per assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Inoltre, il riconoscimento dell'UCS non è subordinato al conseguimento di specifici risultati di profitto scolastico ma ad una frequenza minima, il che rappresenta uno stimolo per i soggetti attuatori ad una formazione di qualità che promuova la più ampia partecipazione degli allievi.

4.8.7 Considerazioni finali sulle UCS per i percorsi di IV anno di leFP realizzati dagli IP

Riguardo alla metodologia di definizione delle UCS ed alle condizioni per la loro applicazione nel PR 2021-27, si evidenzia che:

- La metodologia è impostata su un calcolo "giusto" in quanto basato sulla realtà (dati storici dei beneficiari) dei percorsi finanziati nel periodo di programmazione precedente; i percorsi che saranno finanziati nel 21-27 non presentano modifiche sostanziali rispetto a quelli presi a riferimento per l'analisi.

L'analisi dei percorsi di IV anno è stata effettuata in analogia con quanto già fatto per la definizione delle UCS per i percorsi triennali di leFP realizzati sempre dagli Istituti professionali, per poter disporre di una base di confronto. Come per i percorsi triennali 1) i dati storici sono stati esaminati in riferimento a 2 sub universi, percorsi per operatore del benessere, percorsi per altre figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e i diplomi professionali" di cui all'Accordo Stato-Regioni del 1/08/2019; 2) i costi annui per allievi dei progetti, sono stati aggiornati al marzo 2022, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo (al netto dei tabacchi) e si sono, quindi, calcolati i valori medi per i due sub universi.

Per i percorsi di IV anno dell'"operatore del benessere" il valore medio così calcolato è stato assunto come costo standard specifico, più elevato dell'UCS già definita per i relativi percorsi di qualifica triennali. Per i percorsi di IV anno relativi alle altre figure del Repertorio, la limitatezza della base dati specifica, da un lato, e l'attestarsi dei relativi costi medi su valori prossimi al valore definito per i percorsi triennali, porta ad assumere quale costo standard il medesimo valore.

- Il calcolo è "equo" in quanto trova applicazione per tutti gli istituti professionali che avranno accesso ai finanziamenti del PR FSE +, tiene conto delle differenze che i dati storici evidenziano rispetto ai diversi percorsi e dell'adeguamento dei valori storici all'incremento dei prezzi.
- È "verificabile" in quanto basato su dati oggettivi reperiti (e reperibili) sul Sistema

informativo della Regione, relativamente agli avvisi per i percorsi triennali leFP del triennio 2019-2021 a valere sul POR FSE 2014-2020.

4.9 ALLEGATO 9- METODOLOGIA UCS PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE

INDICE

- 1 Premessa
- 2 Definizione delle UCS e campo di applicazione
- 3 Modalità di riconoscimento dell'UCS
- 4 Modalità di controllo e certificazione della spesa

4.9.1. Premessa

La regione Toscana prevede di realizzare con le risorse del PR FSE+ 2021/2027, come già nella programmazione FSE 2014-2020, interventi a sostegno del servizio civile regionale al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale, in coerenza con quanto stabilito nella Legge regionale istituzione del "servizio civile regionale" 25 luglio 2006 n.35, modificata con Legge regionale 18 luglio 2023, n. 27, e del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 20 marzo 2009 n.10/R, da ultimo modificato con D.P.G.R. 12 febbraio 2024 n. 5/R.

Come previsto dalla normativa regionale (art. 10 della L.R.) ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva il cui ammontare è definito dal regolamento di attuazione, tenuto conto di quello corrisposto per il servizio civile universale (che ai sensi del d.lgs. 40/2017 ha sostituito il "servizio civile nazionale").

Considerato che l'art.53, comma 3, lett. d) del Regolamento UE 1060/2021 prevede, tra i metodi di calcolo delle Unità di costo standard, la possibilità di far riferimento a "norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni", l'Autorità di Gestione del FSE intende adottare, per il servizio civile regionale finanziato con le risorse del PR FSE+ 2021-2027, gli importi definiti dalla normativa regionale in favore dei giovani che svolgono il corrispondente servizio civile regionale, quali Unità di costo standard (UCS).

Il presente documento delinea pertanto la metodologia di definizione dei valori delle UCS per gli importi, da corrispondere mensilmente ai giovani che svolgono il servizio civile regionale, che saranno finanziati dal PR FSE+ Toscana 2021-2027 e le principali condizioni di applicazione, ai fini del parere dell'Autorità di Audit²⁷.

4.9.2 Definizione delle UCS e campo di applicazione

L'intervento è realizzato dalla Regione Toscana-Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, che emana periodicamente un bando per l'ammissione al servizio civile regionale (SCR) di volontari a cui erogare un importo mensile di natura non retributiva analogo a quello previsto per il servizio civile universale (SCU), come previsto dalla seguente normativa:

1. Legge regionale 25 luglio 2006, n.35 "Istituzione del servizio civile regionale" modificata con Legge regionale 18 luglio 2023, n. 27, che

- disciplina

- gli interventi di servizio civile regionale finanziati con le risorse del Fondo regionale per il servizio civile (art. 18 della L.R. n. 27/2023), nel quale confluiscono: a) l'assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione; b) gli stanziamenti per il servizio civile regionale di enti locali ed altri enti pubblici; c) le donazioni di fondazioni

²⁷ Parere raccomandato dalla Commissione UE per le opzioni di semplificazione che lo Stato Membro definisce sotto la propria responsabilità.

bancarie e di altri soggetti pubblici e privati

e

- gli interventi di servizio civile regionale finanziato con fondi europei (art. 20 bis L.R. n. 27/2023), nel rispetto delle regole specifiche previste dai rispettivi programmi operativi regionali relativi al fondo comunitario finanziatore per quanto riguarda requisiti specifici dei giovani ammessi a svolgere il servizio civile regionale;

- stabilisce che l'ammontare da erogare ai giovani impegnati nel SCR è definito dal regolamento di attuazione, tenuto conto di quello corrisposto per il servizio civile universale;

2. D.P.G.R. 12 febbraio 2024 n. 5/R "Disposizioni in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche al D.P.G.R. 10/R/2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 "Istituzione del servizio civile regionale)", che ha definito l'importo in misura pari a quello del servizio civile universale ovvero 507,30 euro;

3. Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106" che stabilisce l'importo per i volontari e l'aggiornamento dello stesso ogni due anni (art. 17), in base all'ultimo adeguamento biennale previsto dalla normativa in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) accertata dall'ISTAT; l'importo attualmente in vigore per il SCU, definito con Decreto n. 556 del 2023 del Dipartimento per le Politiche giovanili, è pari a 507,30 euro.

Il suddetto importo è dunque definito in linea con quello fissato per il SCU per tutti gli interventi di SCR indipendentemente dalla fonte di finanziamento, anche per assicurare omogeneità di trattamento dei destinatari del beneficio.

Considerato che l'art.53, comma 3, lett. d) del Regolamento UE 1060/2021 prevede, tra i metodi di calcolo delle Unità di costo standard, la possibilità di far riferimento a "norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni", si adotta quale Unità di costo standard, ai sensi dell'art.53, comma 3, lett. d) del Regolamento UE 1060/2021, l'importo mensile di natura non retributiva pari a 507,30 euro fissato nel D.P.G.R. 12 febbraio 2024 n. 5/R.

I valori delle UCS saranno adeguati in linea con gli adeguamenti che saranno stabiliti a livello nazionale per il servizio civile universale.

4.9.3 Modalità di riconoscimento dell'UCS

Al fine di assicurare uniformità di trattamento negli interventi attuati in Toscana, coerentemente con le disposizioni del D.P.G.R. 12 febbraio 2024 n. 5/R (articoli 17 e 19) e le modalità applicate per il Servizio civile universale, si applicano le seguenti regole:

- l'erogazione al giovane viene effettuata sulla base di una comunicazione mensile (registro presenze inserito sul DB FSE) dell'ente in merito all'effettivo svolgimento del servizio;
- il pagamento dei primi due mesi di servizio viene erogato in un'unica soluzione a conclusione del secondo mese di servizio;

- i giorni di ciascun mese per l'erogazione del compenso sono determinati forfettariamente in 30 giorni complessivi;
 - i giovani che interrompono il servizio prima del completamento del secondo mese, non hanno diritto ad alcun contributo;
 - l'interruzione del servizio dopo il secondo mese e prima della scadenza prevista comporta il riconoscimento dei benefici previsti dal progetto specifico per il solo periodo svolto;
 - la Regione garantisce la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio dal giovane;
 - Nel periodo di svolgimento del servizio il giovane può usufruire di:
 - a venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali, di cui almeno dieci in modo continuativo su richiesta del giovane;
 - b dodici giorni di permesso retribuito per partecipare ad esami scolastici e universitari ed a concorsi pubblici;
 - c due giorni di permesso retribuito per donazione sangue;
 - d un giorno per convocazione a comparire davanti all'autorità giudiziaria;
 - e fino a tre giorni per ogni evento luttuoso del coniuge e parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado;
 - f fino a tre giorni al mese, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in caso sia portatore di handicap o assista parenti o affini (entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità;
 - g un numero di giorni pari alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali nel caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
 - h) uno o due giorni per l'esercizio del diritto di voto:
 - 1) un giorno per i volontari residenti da cinquanta a cinquecento chilometri di distanza dal luogo di servizio;
 - 2) due giorni per i volontari residenti oltre cinquecento chilometri dal luogo di svolgimento del servizio.
- Nel computo dei permessi per le operazioni elettorali ed esercizio del diritto di voto, non sono compresi i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto.
- Le giornate in cui il giovane è stato impegnato per le operazioni elettorali e per l'esercizio del diritto di voto non danno diritto a recuperi.
- La partecipazione del giovane alle sedute della Consulta regionale del servizio civile quale membro della stessa, è considerata a tutti gli effetti come giornata di servizio.
- Le assenze per gravidanza, per infortunio in servizio e per malattia devono essere giustificate

da apposita certificazione.

- Si procede alla riduzione dell'assegno, in proporzione ai giorni di assenza (art. 17, comma 9 del regolamento):
 - in caso di assenza ingiustificata fino a tre giorni anche non consecutivi (lett. a);
 - in caso di assenza per malattia superiore a venti giorni e fino ad un massimo di quarantotto giorni anche non consecutivi (lett. b).
- Il giovane cessa dal servizio nel caso di assenze superiori a quelle indicate all'art. 17, comma 9 (assenza ingiustificata fino a tre giorni (lett. a) e assenza per malattia oltre i 20 giorni (lett b), sopra descritti.

4.9.4 Modalità di controllo e certificazione della spesa

I controlli a cura dell'Autorità di Gestione/Responsabilità di attività sono così articolati:

- nella fase di avvio del servizio civile la Funzione PG svolge controlli volti ad assicurare: la regolarità formale della stipula del contratto con il giovane volontario; e la presenza nel contratto delle modalità di erogazione del finanziamento e degli adempimenti previsti;
- a cadenza mensile la Funzione PG verifica la corrispondenza tra attività svolte/output rispetto a quanto pianificato (presenze);
- a partire dal 2° mese, con cadenza mensile la Funzione RCP verifica: che la F.ne PG abbia svolto i propri controlli sulla procedura SCR; la correttezza del file contenente i nominativi dei volontari da pagare generato dalla procedura SCR; che il numero dei ragazzi da pagare corrisponda al numero dei ragazzi avviati al netto di eventuali abbandoni; la correttezza degli importi totali riportati nel file generato dalla procedura SCR ed utilizzati per la predisposizione della nota di liquidazione.
- controllo in itinere "in loco" della Funzione RCP finalizzato ad accertare l'effettiva presenza del giovane e quindi la realizzazione dell'intervento. Le verifiche in loco, ferme restando le verifiche disposte su segnalazione, sono svolte su un campione di destinatari. L'intervento viene verificato attraverso un colloquio con il volontario i cui esiti vengono registrati in una check list di controllo tesa a verificare:

e.1 l'effettiva prestazione del servizio/attività da parte del volontario;

e.2 la corrispondenza tra attività svolta e quanto previsto; attraverso il controllo dei seguenti aspetti:

- che il servizio del volontario abbia preso avvio nel giorno e nel luogo indicato nel contratto;
- che il volontario sia impiegato presso la sede di attuazione indicata nel contratto di servizio civile, secondo i piani di azione, gli orari di servizio e le articolazioni settimanali previste dal progetto;
- che sia garantita la presenza, presso la sede, delle figure di riferimento per il volontario: l'operatore di progetto e/o altre figure previste per la gestione del

servizio civile;

- che il volontario sia impiegato esclusivamente nelle attività indicate nel progetto e non gli siano richieste prestazioni e/o adempimenti non previsti;

e.3 il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità (ad es. presenza loghi, presenza fonte di finanziamento, etc.) da parte dell'ente di Servizio Civile.

Le spese del beneficiario (la Regione) per questi interventi individuali vengono certificate sul PR FSE+ solo previa verifica dell'assenza di cause di decadenza o revoca del beneficio previsti dai dispositivi attuativi (avvisi).

Il Si.Ge.Co. del PR FSE+ 2021-2027 conterrà riferimenti specifici a tale tipologia di costi standard prevedendo le relative procedure di controllo per garantire la qualità del dato.

La documentazione raccolta e analizzata verrà archiviata sul Sistema Informativo del PR FSE+. Il Sistema Informativo viene alimentato con i dati ed i processi del Programma relativi ad anagrafica, struttura e dotazioni finanziarie, dati contabili relativi alle singole operazioni, dati sui singoli partecipanti e indicatori.

Il Sistema Informativo prevede interfacce di raccolta e trasmissione dati con soggetti e sistemi quali il sistema IGRUE di monitoraggio unitario.

Nelle disposizioni per i beneficiari relative alla gestione di tutti i progetti a valere sul PR FSE+ sono altresì specificati gli obblighi di conservazione della documentazione (in formato cartaceo o elettronico) e la tempistica.

Si evidenzia, infine, per quanto concerne il rischio di possibili incentivi perversi, che non ci si aspetta che le UCS individuate producano rischi o conseguenze indesiderabili, anche alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione degli interventi nella precedente programmazione e nell'ambito del SCU. Si stima altresì assente il rischio di creaming, considerato che l'importo in oggetto è un sostegno assicurato a tutti i partecipanti per dare loro un'opportunità di formazione ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale, in coerenza con quanto stabilito nella citata Legge regionale di istituzione del servizio civile regionale.

4.10 ALLEGATO 10- METODOLOGIA UCS PER TIROCINI NON CURRICULARI – INDENNITÀ MENSILE

INDICE

- 1.Premessa
- 2.I tirocini non curricolari
- 3.Definizione delle UCS e campo di applicazione
- 4.Modalità di riconoscimento dell'UCS, controllo e certificazione della spesa

4.10.1 Premessa

La regione Toscana realizza con le risorse del PR FSE+ 2021/2027, come già nella programmazione FSE 2014-2020, interventi a sostegno dei **tirocini non curricolari** in coerenza con quanto stabilito nella Legge regionale 26.7.2002, n. 32 e ss.mm.ii. (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro), del relativo Regolamento di esecuzione n. 47/R dell'8 agosto 2003, e ss.mm.ii. e delle Linee guida approvate con Deliberazione della Giunta regionale.

I tirocini si configurano quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (art. 17 bis della L.R. 32/02 e ss.mm.ii.).

Come previsto dalla normativa regionale (art. 17 ter della L.R.) il soggetto ospitante è tenuto a corrispondere al tirocinante un rimborso spese forfettario nella misura minima e con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione della legge citata.

Tali importi, definiti dalle disposizioni regionali per i tirocini non curricolari, in particolare dal Regolamento di esecuzione della L.R. citata, si applicano a prescindere dalla natura dell'eventuale sostegno pubblico.

La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale del costo sostenuto dall'ospitante.

Con la DGR 206/2024 e ss.mm.ii., recante "Linee guida per gli interventi di sostegno ai tirocini non curricolari" sono stati definiti gli importi del contributo pubblico riconoscibile a fronte del costo dell'indennità e le relative condizioni applicabili a tutti i tirocini non curricolari, ad eccezione di quelli:

- finalizzati all'accesso alle professioni;
- di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, disciplinati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 620 del 18 maggio 2020;
- nei quali il soggetto ospitante è un'amministrazione pubblica come definita dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001;
- previsti all'interno di specifici progetti o percorsi previsti con deliberazione della Giunta regionale, rivolti a particolari categorie di tirocinanti quali ad esempio i disabili e gli svantaggiati di cui alle lettere a) e c) del comma 5 dell'art. 17 bis della L.R. n. 32/2002 e ss.mm.ii.

Tanto premesso, la Regione Toscana rileva l'opportunità di adottare una forma di semplificazione che, nel rispetto della normativa comunitaria di cui al Regolamento UE 2021/1060, consenta di concentrare il controllo dei tirocini che rientrano nel campo di applicazione della DGR 206/2024 e ss.mm.ii. sulla realizzazione di quanto previsto, riducendo gli oneri amministrativi per i beneficiari e per l'Amministrazione connessi alla presentazione e controllo della documentazione contabile comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

Considerato che l'art.53, comma 3, lett. d) del Regolamento UE 1060/2021 prevede, tra i metodi di

calcolo delle Unità di costo standard, la possibilità di far riferimento a “norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni”, l’Autorità di Gestione, per i tirocini non curriculari finanziati con le risorse del PR FSE+ 2021-2027, intende adottare, quali Unità di costo standard (UCS), gli importi forfettari minimi dell’indennità mensile in favore del tirocinante definiti dalla regolamentazione regionale.

Il presente documento delinea pertanto la metodologia per la definizione dei valori mensili delle UCS applicabili per le indennità dei tirocini non curriculari, di cui alla DGR 206/2024 e ss.mm.ii., che saranno finanziati dal PR FSE+ Toscana 2021-2027 e da altri fondi, nonché le principali condizioni di applicazione²⁸.

4.10.2 I tirocini non curriculari

La Regione Toscana emana periodicamente un avviso per la concessione di contributi pubblici per i tirocini, a copertura parziale o totale dell’importo mensile di natura non retributiva erogato dai soggetti ospitanti i tirocinanti, come previsto dalla seguente normativa:

- Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017;
- LR 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii. recante il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26/7/2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare gli artt. da 86bis a 86undecies;
- DGR n. 206 del 26/02/2024 recante “Linee guida per gli interventi di sostegno ai tirocini non curriculari” e ss.mm.ii.

In particolare, la Legge regionale 32/2002 e ss.mm.ii., in coerenza con il quadro nazionale, prevede due tipologie di tirocini non curriculari: a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità; b) tirocini finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro; definendone le rispettive tipologie di destinatari:

- a) soggetti neodiplomati, neolaureati, persone che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o una qualifica professionale entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica per i tirocini formativi e di orientamento;
- b) soggetti in stato di disoccupazione (ai sensi del D.lgs 150/2015 e della Legge 10 dicembre 2014, n. 183), lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali, lavoratori a rischio di disoccupazione (articolo 19, comma 4, del d. lgs. 150/2015), soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione (nel rispetto dei limiti di orario di cui all’articolo 4, comma 2, del D.lgs 8 aprile 2003, n. 66) per i tirocini finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro;

²⁸ L’applicazione dei valori stabiliti dalla presente metodologia è subordinata al parere positivo dell’Autorità di Audit, come raccomandato dalla Commissione UE per le opzioni di semplificazione che lo Stato Membro definisce sotto la propria responsabilità.

Possono essere inoltre destinatari di tirocini: soggetti disabili (articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68), soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1, della L.381/1991, persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento (articolo 13 della L. 228/2003 e articolo 18 del D.lgs. 286/1998), vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio (articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L.119/2013), richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" (articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del D.lgs. 25/2008), titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima del decreto-legge 113/2018 convertito, con modificazioni, dalla L.132/2018, titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali (artt. 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, del d.lgs. 286/1998) e titolari di permesso di protezione speciale (articolo 32, comma 3, del D.lgs. 25/2008), stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi del D.lgs. 85/2003), profughi (L.763/1981).

La medesima legge inoltre:

— definisce le tipologie di soggetti promotori: i centri per l'impiego, gli enti bilaterali, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia, gli ITS, altri soggetti puntualmente definiti all'art 17 ter della L.R.32/2002; stabilisce altresì che un soggetto privato non può rivestire il ruolo, in relazione allo stesso tirocinio, di soggetto promotore e di soggetto ospitante;

— definisce le principali regole e modalità attuative:

- il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- è obbligatoria la comunicazione prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
- è obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante;
- il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio;

— stabilisce la durata del tirocinio diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento; la durata non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatto salvo quanto di seguito previsto (comma 10 art.17 ter):

- durata massima di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio;
- durata massima di ventiquattro mesi, proroghe comprese, per i soggetti disabili;
- durata massima di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti svantaggiati;

— prevede che al tirocinante sia corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di esecuzione. Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l'importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un'integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfettario;

— prevede che al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante redigono una relazione finale che documenta le attività effettivamente svolte e la consegnano al tirocinante. Le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino;

— stabilisce (art. 17 quater) le regole per l'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari relative all'età (soggetti di età non inferiore a diciotto anni) e alle condizioni, ovvero, fatti salvi i soggetti indicati dall'articolo 17 bis, comma 5, lettere a) e b), il destinatario di un tirocinio:

- a non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale;
- b non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;
- c non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, salvo il caso in cui abbia svolto, presso il medesimo soggetto ospitante, prestazione occasionale;

— dispone le regole per il controllo;

— prevede che la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfettario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante.

Le regole specifiche di attivazione dei tirocini e l'importo forfettario minimo che il soggetto ospitante deve corrispondere a titolo di rimborso spese al tirocinante sono definite dal Regolamento di esecuzione della citata legge 32/2002 e ss.mm.ii.

In particolare, all'art. 86 quinquies del Regolamento D.P.G.R. 47/R/2003 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32, come aggiornato a seguito dell'ultima modifica adottata con D.P.G.R. 3 giugno 2024, n. 19/R "Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003") si prevede che l'importo forfettario a titolo di rimborso spese corrisposto dal soggetto ospitante al tirocinante non può essere inferiore a:

- 600,00 euro mensili lordi a fronte di una frequenza del tirocinante di almeno il 70% su base mensile;
- 400,00 euro mensili lordi nel caso di frequenza del tirocinante inferiore al 70% su base mensile.

A fronte di tale costo minimo dell'indennità, il finanziamento regionale disciplinato dalla DGR 206/2024 e ss.mm.ii. è analogamente differenziato in base alla frequenza mensile del tirocinante:

- in misura pari a euro 400,00 mensili (euro 600,00 per i soggetti disabili/svantaggiati) qualora la partecipazione del tirocinante risulti pari ad almeno il 70% delle presenze su base mensile;

- in misura pari a euro 267,00 mensili (400,00 euro mensili per i soggetti disabili/svantaggiati) se la partecipazione del tirocinante risulta inferiore al 70% ma, superiore o uguale al 50% delle presenze su base mensile.

L'importo del contributo pubblico così definito corrisponde ai 2/3, arrotondati all'unità di euro superiore, dell'importo minimo dell'indennità sopra indicato, eccetto nel caso dei disabili/svantaggiati per i quali corrisponde all'importo minimo dell'indennità.

Il contributo pubblico non verrà riconosciuto laddove la partecipazione del tirocinante risulti inferiore al 50% delle presenze su base mensile.

Inoltre, sempre per i tirocini non curriculari disciplinati dalla DGR 206/2024 e ss.mm.ii., quindi salvo le eccezioni previste dalla stessa DGR, per l'erogazione del contributo pubblico è necessaria anche l'assunzione della/del tirocinante da parte dell'ospitante o da altro soggetto, con le forme e condizioni di mantenimento dell'occupazione previsti dalla stessa DGR.

4.10.3 Definizione delle UCS e campo di applicazione

Come evidenziato, il **Regolamento di esecuzione della citata legge 32/2002 e ss.mm.ii. (D.P.G.R. 3 giugno 2024, n. 19/R "Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche al D.P.G.R. 47/R/2003")**, e in particolare, l'**art. 86 quinquies**, definisce due importi forfettari minimi dell'indennità mensile che l'ospitante (beneficiario) deve riconoscere al tirocinante, in base alla frequenza mensile:

- **600,00** euro mensili lordi a fronte di una frequenza del tirocinante di almeno il 70% su base mensile;
- **400,00** euro mensili lordi nel caso di frequenza del tirocinante inferiore al 70% su base mensile.

Riguardo a tali importi si evidenzia che:

— gli importi minimi dell'indennità da riconoscere al tirocinante stabiliti dalla normativa regionale costituiscono importi che il legislatore ha valutato congrui in riferimento al costo che l'ospitante è obbligato a sostenere; infatti, la possibilità dell'ospitante di stabilire un importo superiore rappresenta una variabile basata su valutazioni autonome legate ad es. alle caratteristiche specifiche del tirocinante e del percorso, al settore di appartenenza del soggetto ospitante ecc. e non rileva rispetto al riconoscimento dell'importo del contributo pubblico previsto dalla DGR 206/2024 e ss.mm.ii.;

— gli importi minimi dell'indennità da riconoscere al tirocinante, stabiliti dalla normativa regionale, devono essere rispettati indipendentemente dalla presenza e dalla natura del sostegno pubblico, anche per assicurare omogeneità di trattamento dei destinatari del beneficio;

— i suddetti importi sono riferiti a quantità facilmente identificabili (percentuale di frequenza mensile) e sono basati sulla realizzazione (ore di frequenza) e sul risultato (esito occupazionale).

Ne discende che per i tirocini non curriculari oggetto di applicazione della DGR 206/2024 e s.m.i. gli importi minimi dell'indennità da riconoscere al tirocinante stabiliti dalla normativa regionale Regolamento regionale di attuazione della L.R. 32/2002) configurano unità di costo standard ai sensi dell'art.53, comma 3, lett. d) del Regolamento UE 1060/2021 (definite in base a "norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni").

I valori delle UCS saranno pertanto applicati ai tirocini non curriculari disciplinati dalla DGR 206/2024 e ss.mm.ii. ed adeguati in linea con gli aggiornamenti che saranno stabiliti con successive modifiche del Regolamento regionale di attuazione della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii.

4.10.4 Modalità di riconoscimento dell'UCS, controllo e certificazione della spesa

Ai fini del riconoscimento dell'UCS, al termine del periodo di tirocinio, devono ricorrere le seguenti condizioni:

1 **Frequenza su base mensile**

Nella seguente tabella sono riportate le percentuali di frequenza minime, le UCS e il relativo contributo pubblico stabilito nella DGR 206/2024 e ss.mm.ii. in misura fissa a copertura totale o parziale (2/3) dei suddetti costi standard.

Partecipazione e tirocinante su base mensile	Unità di misura dell'indicatore	Unità di costo standard <i>(Indennità minima mensile che l'ospitante deve riconoscere al tirocinante - art. 86 quinquies D.P.G.R. 3 giugno 2024, n. 19/R)</i>	Importo fisso contributo pubblico (DGR 206/2024 e ss.mm.ii.)	Importo fisso contributo pubblico per soggetti disabili /svantaggiati (DGR 206/2024 e ss.mm.ii.)
≥ al 70%	N.ro di mesi	600,00 euro	400,00 euro	600,00 euro
< al 70% e ≥ al 50%	N.ro di mesi	400,00 euro	267,00 euro	400,00 euro

2 **Esito occupazionale**

Sono di seguito riportate le casistiche previste dalla DGR 206/2024 e ss.mm.ii.

a Tirocinante assunto dal soggetto ospitante.

Nel caso in cui la/il tirocinante venga assunta/o dal soggetto ospitante, il contributo pubblico è riconosciuto purché l'assunzione sia effettuata entro 30 giorni dal termine del tirocinio con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- contratto a tempo indeterminato,
- contratto di apprendistato professionalizzante o duale (I e III livello),
- contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi.

b Tirocinante assunta/o presso soggetto diverso da quello ospitante

Nel caso in cui la/il tirocinante venga assunta/o da un soggetto diverso dal soggetto ospitante, a quest'ultimo è corrisposto, quale riconoscimento del valore formativo del tirocinio effettuato, il contributo pubblico, purché l'assunzione avvenga entro 6 mesi dal termine del tirocinio e con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- contratto a tempo indeterminato,
- contratto di apprendistato professionalizzante o duale (I e III livello),
- contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi.

In entrambi i casi sopra riportati il contributo regionale viene revocato se il rapporto di lavoro si interrompe, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore, prima di 6 mesi dalla data di stipula del contratto.

I **controlli** a cura del Responsabile di attività competente sono articolati come segue.

Nella fase di selezione: il soggetto ospitante, sulla base di un avviso presenta apposita domanda, corredata dalla convenzione e dal progetto formativo e altra documentazione eventualmente richiesta dall'avviso. La Funzione PG, previa verifica di regolarità del tirocinio alla normativa regionale da parte del Centro per l'Impiego territorialmente competente, effettua l'istruttoria di ammissibilità sulla documentazione presentata.

Dopo la conclusione del periodo di tirocinio, entro il termine previsto dall'avviso (max 60 giorni):

A il soggetto ospitante che abbia assunto il tirocinante entro 30 giorni dal termine del tirocinio, invia la domanda di pagamento del contributo (in base alle UCS applicabili) corredata da:

- documentazione attestante la realizzazione del tirocinio (registri presenza la cui regolare tenuta è responsabilità del soggetto ospitante);
- documentazione attestante il rispetto degli importi minimi dell'indennità prevista per il tirocinante (convenzione, progetto formativo);
- relazione finale sul periodo di tirocinio redatta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indichi e attesti le attività effettivamente svolte.

Dopo 6 mesi dalla data di assunzione: l'Amministrazione verifica il mantenimento dello stato occupazionale sul sistema informativo regionale IDOL. In caso di esito positivo verifica la documentazione ricevuta (come indicato al successivo punto C);

B il soggetto ospitante che non abbia assunto il tirocinante entro 30 giorni dal termine del tirocinio, invia la domanda di pagamento del contributo (in base alle UCS applicabili), condizionata all'assunzione da parte di altro soggetto, corredata da:

- documentazione attestante la realizzazione del tirocinio (registri presenza la cui regolare tenuta è responsabilità del soggetto ospitante);
- documentazione attestante il rispetto degli importi minimi dell'indennità prevista per il tirocinante (convenzione, progetto formativo);
- relazione finale sul periodo di tirocinio redatta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indichi e attesti le attività effettivamente svolte.

Dopo i 6 mesi dal termine del tirocinio: l'Amministrazione verifica sul sistema informativo regionale IDOL l'assunzione del tirocinante da parte di altro soggetto.

In caso di esito positivo (assunzione), l'Amministrazione dopo 12 mesi dal termine del tirocinio verifica il mantenimento della stessa.

In caso di esito positivo della verifica del mantenimento dell'assunzione, l'Amministrazione verifica la documentazione ricevuta (come indicato al successivo punto C).

C Sulla documentazione ricevuta, la Regione effettua le verifiche:

- sulla regolarità e completezza della documentazione presentata dal soggetto ospitante;
- sulla percentuale di frequenza mensile in base al registro presenze;
- sulla completezza e l'esattezza dei dati riportati sulla domanda di pagamento rispetto a quelli riportati nella richiesta di ammissione presentata al momento dell'attivazione del tirocinio e riportati nel decreto di impegno;
- la completezza ed esattezza dei dati identificativi del soggetto ospitante richiedente nonché del tirocinante indicato;
- la correttezza del contributo richiesto rispetto alla tipologia alla durata effettiva del tirocinio e alla documentazione presentata a corredo;
- la corretta alimentazione del Sistema Informativo con i dati anagrafici del tirocinante.

Per i tirocini non curriculari finanziati dal PR FSE+ il riconoscimento delle UCS ed il relativo pagamento del contributo pubblico previsto viene effettuato a seguito del controllo del rispetto di tutte le condizioni previste, ivi incluso l'obbligo del mantenimento dell'occupazione per almeno 6 mesi dalla data di stipula del contratto di assunzione. Conseguentemente la spesa pubblica erogata dall'Amministrazione viene certificata sul PR FSE+ solo dopo la verifica del mantenimento dell'occupazione.

Il controllo in itinere "in loco": viene effettuato su un campione delle domande ammesse al contributo e finalizzato ad accertare la corretta realizzazione dell'attività di tirocinio. Durante la visita in loco sono oggetto di controllo:

- l'effettiva presenza del tirocinante e del tutor presso la sede di svolgimento del tirocinio;
- l'effettiva corrispondenza della sede, degli orari e dell'attività formativa svolta con quanto previsto dal progetto formativo;
- la corretta tenuta del registro presenze con: l'indicazione dei giorni, degli orari e delle attività svolte;
- le firme del tirocinante e del tutor;
- il rispetto degli importi minimi previsti quale indennità a favore del tirocinante.

La verifica dell'effettivo svolgimento di quanto previsto dal progetto formativo può essere svolta mediante una breve intervista, da condurre anche separatamente, con il tirocinante e con il tutor.

Il Si.Ge.Co. del PR FSE+ 2021-2027 conterrà riferimenti specifici a tale tipologia di costi standard prevedendo le relative procedure di controllo per garantire la qualità del dato.

La documentazione raccolta e analizzata verrà archiviata sul Sistema Informativo del PR FSE+.

Il Sistema Informativo viene alimentato con i dati ed i processi del Programma relativi ad anagrafica, struttura e dotazioni finanziarie, dati contabili relativi alle singole operazioni, dati sui singoli partecipanti e indicatori.

Il Sistema Informativo prevede interfacce di raccolta e trasmissione dati con soggetti e sistemi quali il sistema IGRUE di monitoraggio unitario.

Nelle disposizioni per i beneficiari relative alla gestione dei progetti saranno altresì specificati gli obblighi di conservazione della documentazione (in formato cartaceo o elettronico) e la tempistica.

Si evidenzia, infine, per quanto concerne il rischio di possibili incentivi perversi che non ci si aspetta che le UCS individuate producano rischi o conseguenze indesiderabili, anche alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione degli interventi di tirocinio extracurricolare nella precedente programmazione. Si evidenzia che oltre al sistema di controlli qui descritto, la DGR 206/2024 e ss.mm.ii. prevede un'attività di controllo aggiuntiva realizzata:

- attraverso l'attività di controllo svolta territorialmente da ARTI;

- sulla base del rinnovo dell'Intesa tra la Regione Toscana e l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, di cui alla DGR n.676 del 03-06-2024, finalizzata al rafforzamento e il coordinamento delle attività di vigilanza in materia di tirocini sul territorio della Regione Toscana.

Si stima altresì assente il rischio di *creaming*, considerato che l'importo in oggetto è un sostegno assicurato a tutti i partecipanti per dare loro un'opportunità di formazione, in coerenza con quanto stabilito nella citata Legge regionale 32/02 e ss.mm.ii. e nel relativo Regolamento di esecuzione.

4.11 ALLEGATO 11- METODOLOGIA UCS PER SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE NEL SISTEMA SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO E SECONDO GRADO (LIBRI SCOLASTICI)

INDICE

- 1.Premessa
- 2.Metodo per la definizione delle UCS
- 3.Modalità di controllo e certificazione della spesa

4.11.1 Premessa

Nell'ambito dell'attività del PAD 2.f.15 "Sostegno all'inclusione nel sistema scolastico secondario di primo e secondo grado"²⁹ la Regione Toscana intende promuovere un avviso, nel seguito anche "libri gratis", volto a **migliorare l'accesso ai servizi scolastici delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.**

In particolare, la Regione Toscana intende supportare l'inclusione scolastica degli alunni appartenenti ai nuclei familiari economicamente più **svantaggiati**, fornendo un sostegno economico per l'**acquisto della dotazione libraria** prevista per il percorso scolastico.

Tale sostegno economico sarà erogato a destinatari in possesso di: residenza in Toscana, iscrizione presso un istituto scolastico pubblico o paritario con sede in Toscana, un ISEE uguale o inferiore a 15.748,78 e un'età inferiore ai 24 anni (23 anni e 364 giorni compresi), che abbiano effettuato la preiscrizione e presentato la domanda di sostegno e riconosciuto all'esito delle verifiche sull'effettiva iscrizione a inizio anno scolastico di ciascun anno in cui viene riconosciuto il sostegno.

Le analisi propedeutiche alla pianificazione della misura sono state volte a individuare un eventuale **valore economico del sostegno** - per l'acquisto della dotazione libraria - tale da **assicurare la più ampia copertura della platea di potenziali destinatari**, aventi i requisiti sopra esposti. Tali analisi si sono fondate su:

- l'esperienza pregressa condotta dalla Regione Toscana mediante le risorse nazionali e regionali messe a disposizione al medesimo fine;
- i dati messi a disposizione del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)³⁰ relativi alla spesa prevista per l'acquisto della dotazione libraria per l'annualità 2024-2025, per ciascun plesso, anno di corso, sezione e tipo e grado di scuola della Regione Toscana;
- i dati messi a disposizione dall'IRPET in relazione alla distribuzione della popolazione per fasce di ISEE.

Alla luce dell'analisi dei dati del MIM, nonché della disamina funzionale alla definizione delle modalità di attuazione dell'intervento, è emersa l'opportunità di definire **Unità di costo standard** specifiche per l'intervento denominato "libri gratis", ravvisando la presenza dei principali elementi, a tal fine raccomandati nei documenti di indirizzo allo scopo, per la definizione di opzioni semplificate in materia di costi³¹. In particolare, sono stati riscontrati i seguenti **elementi su cui si può fondare la definizione di opzioni semplificate di costo ed in particolare di UCS**, verificando ad un livello di maggior dettaglio che:

- le modalità attuative della misura confermano il quadro di una operazione costituita - di fatto - da una **"attività ripetitiva" con condizioni stabili e forme standard di attuazione;**
- i dati messi a disposizione dal MIM consentono di disporre di **dati statistici "solidi"** in grado

²⁹ Priorità "Istruzione e formazione", Obiettivo specifico 4.6. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.

³⁰ <https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/catalogo/elements1/?area=Adozioni%20libri%20di%20testo>

³¹ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (C/2024/7467) Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal Regolamento (UE) 2021/1060

di rappresentare una **affidabile approssimazione dei costi ammissibili effettivi** (cosiddetti “reali”) che sarebbero concretamente sostenuti per l'attuazione dell'operazione.

Pertanto, come illustrato nel prosieguo del documento, si è proceduto alla definizione della metodologia di definizione dell'Unità di costo standard, che si intende **riconoscere per ciascun destinatario dell'intervento**. Tale UCS sarà infatti riconosciuta per ciascun destinatario in possesso dei suesposti requisiti di accesso alla misura (ISEE uguale o inferiore a 15.748,78, età inferiore ai 24 anni - 23 anni e 364 giorni compresi - residenza in Toscana, e iscrizione presso un istituto scolastico pubblico o paritario con sede in Toscana verificata per l'annualità scolastica per la quale viene riconosciuto il sostegno).

Più in particolare, nella sezione seguente sono descritti i **criteri assunti per l'elaborazione della base dati e i relativi esiti analitici**, che hanno consentito di confermare la definizione di una UCS fondata principalmente sul costo medio della dotazione libraria, consentendo di verificare che tale **metodo risulta giusto, equo e verificabile**, così come imposto dai dettami regolamentari di cui all'art. 53.3.a.i) (metodo basato su dati statistici) del Regolamento (UE) 2021/1060.

Le UCS definite, ai sensi del summenzionato articolo 53, saranno utilizzate per il rimborso delle sovvenzioni, e dunque al così detto “livello inferiore”. Per tale tipologia di “utilizzo” la valutazione ex-ante del metodo da parte dell'Autorità di audit non è necessaria ma è fortemente raccomandata³².

4.11.2 Metodo per la definizione delle UCS

Come anticipato, la base dati assunta per la definizione delle Unità di Costo Standard (UCS), da riconoscere a ciascun destinatario per sostenere l'**acquisizione della dotazione libraria** è rappresentata dai dati messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, relativi alle adozioni dei libri di testo scolastici nella Regione Toscana. Tali dati forniscono evidenza - per ciascun plesso, anno di corso, sezione, grado (medie inferiori o superiori), combinazione (tempo scuola per la scuola primaria e secondaria di I grado, l'indirizzo di studio per la secondaria di II grado) - della dotazione libraria prevista, ossia di ciascun libro, con relativo prezzo.

Per un livello di maggior dettaglio di seguito si riportano gli **attributi del tracciato record del dataset** preso in considerazione ai fini delle elaborazioni.

Attributo	Tipo	Descrizione Attributo
Codice Scuola	Testo	Codice della scuola (plesso)
Anno Corso	Numerico	Per scuola secondaria di primo grado da 1 a 3. Per scuola secondaria di secondo grado da 1 a 6. Per i percorsi di secondo livello della scuola secondaria di secondo grado statale: 1=I periodo - I annualita'; 2=I periodo - II annualita'; 3=II periodo - I annualita'; 4=II periodo - II annualita'; 5=III periodo
Sezione Anno	Testo	Sezione dell'anno di corso
Tipo Grado Scuola	Testo	Indica il grado di istruzione. EE=scuola primaria; MM=scuola secondaria di I grado; NO=scuola secondaria di II grado biennio; NT=scuola secondaria di II grado triennio
Combinazione	Testo	Indica il tempo scuola per la scuola primaria e secondaria di I grado, l'indirizzo di studio per la secondaria di II grado
Prezzo	Numero	Prezzo del testo in Euro

32 Cfr. Par. 1.3 della Comunicazione della Commissione C/2024/7467 Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)

Da Acquistare	Testo	Indica se è da acquistare. SI=da acquistare;NO=non da acquistare
Consigliato	Testo	Indica se è consigliato. NO=non consigliato; AP=approfondimento;MO=monografia

Sulla base del tracciato record sopra riportato, la dotazione libraria è restituita con l'indicazione, per ciascun libro che la compone, se lo stesso è "da acquistare" (Sì/No) o "consigliato" (non consigliato/approfondimento/monografia).

Considerata la finalità della misura si è inteso **assumere per la determinazione delle UCS sia il costo dei libri indicati "da acquistare" che quello dei libri "consigliati"**, comprendendo in questa seconda classificazione i testi indicati nel data set come "approfondimenti" o "monografia"³³ (cfr. attributo "consigliato" di cui alla tabella precedente del tracciato record). Inoltre, l'assunzione del costo dei testi consigliati nella base dati per la determinazione dell'UCS è stata operata nel presupposto che, pur non ricorrendo l'obbligo di acquistare questi ultimi, essendo stati indicati dalla scuola di appartenenza, la loro dotazione può positivamente influire sull'inclusione scolastica dei destinatari. Tale opzione è stata prescelta per ragioni di equità e di rispondenza agli obiettivi di inclusione nel sistema scolastico secondario di primo e secondo grado. I libri consigliati sono, infatti, strumenti che accrescono le possibilità di un proficuo percorso di studi.

Ciò premesso, il primo procedimento per l'elaborazione dei dati, disarticolati nel tracciato record come sopra descritto, è consistito nella **stratificazione del dataset sulla base degli anni di corso**.

Sono stati pertanto individuati 9 strati corrispondenti a ciascuno dei 9 anni di corso della scuola superiore (3 inferiore e 6 superiore). Si evidenzia sin d'ora che nelle conseguenti elaborazioni lo strato relativo al VI anno delle superiori non è stato considerato in quanto è presente in tutta la Regione Toscana un solo plesso con il VI anno di corso.

Al fine di giungere ad una stima del **costo medio della dotazione libraria**, distinta per dotazione "da acquistare" e "da non acquistare", per ciascuno degli 8 strati considerati sono stati operati i seguenti procedimenti:

- 1 considerato che il data set, riporta in riga il libro e il relativo prezzo, collegato agli altri attributi del tracciato record, è stato anzitutto necessario individuare una **unità di osservazione univoca** che, all'interno di ciascuno strato, consentisse il calcolo della dotazione libraria per ciascuna "classe". A tal fine è stata operata la concatenazione dei seguenti attributi del tracciato record: codice scuola, anno di corso, sezione anno, tipo grado scuola, combinazione. Tale concatenazione ha consentito di ottenere un **attributo univoco di ciascuna "classe"** delle scuole della Regione Toscana che è stato pertanto assunto quale unità di osservazione;
- 2 per ogni unità di osservazione, ossia per ogni "classe", a livello di ciascuno strato, è stato così possibile individuare il **costo della dotazione libraria**, rappresentato dalla somma di tutti i prezzi dei libri collegati alla stessa unità di osservazione;
- 3 all'interno di ciascuno strato è stata operata una preliminare analisi della **distribuzione dei**

³³ Ai sensi dell'art. 6, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni nella LEGGE 8 novembre 2013, n. 128, è previsto che *I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.*

valori del costo della dotazione libraria di ciascuna unità di osservazione, rispetto alla media dello strato. Tale analisi ha consentito di rilevare una variabilità per lo più intorno alla mediana, con “fisiologici” valori anomali;

- 4 nondimeno, per operare le conseguenti elaborazioni su dati quanto più “solidi”, si è inteso procedere comunque all'**isolamento dei valori anomali** (c.d. *outlier*) presenti in ciascuno strato, e conseguentemente rimuoverli dal dataset, adottando un metodo riconducibile a quello degli intervalli interquartili. In particolare, sono stati rimossi dal dataset tutti i valori superiori al terzo quartile più la metà dello scarto interquartile e tutti quelli inferiori al primo quartile meno la metà dello scarto interquartile;
- 5 sulla base dell'operazione sopra descritta è stato ottenuto **l'universo di ciascuno strato**, sulla cui base è stata calcolata la media del costo della dotazione libraria;

Nelle tabelle seguenti sono esposti i **risultati analitici per la dotazione libraria “da acquistare”**, con rappresentazione dei valori di partenza dell'universo di ciascuno strato e quelli dell'universo con i valori anomali isolati.

Strato	Universo di partenza			Universo senza outlier				
	N classi	Costo massimo dotazione	Costo minimo dotazione	N classi	Costo massimo dotazione	Costo minimo dotazione	Totale costo classi	Media costo dotazione
I media inferiore	1.544	396,50	52,70	1.247	338,04	268,50	377.351,50	302,61
II media inferiore	1.560	322,05	44,40	1.279	153,03	100,10	158.735,39	124,11
III media inferiore	1.539	264,00	49,40	1.116	158,60	115,20	151.738,40	135,97
I media superiore	1.713	745,40	17,80	1.358	386,20	267,80	443.642,13	326,69
II media superiore	1.688	416,75	7,80	1.276	232,20	118,80	232.867,67	182,50
III media superiore	1.777	622,50	17,90	1.361	386,40	215,60	414.116,99	304,27
IV media superiore	1.735	474,10	4,60	1.454	322,85	132,60	334.714,14	230,20
V media superiore	1.644	507,70	10,50	1.465	357,30	114,30	345.897,79	236,11

Dalla tabella sopra riportata emergono dei costi medi della dotazione libraria che possono essere ricondotti ad una **prima ipotesi di aggregazione per strati sulla base della prossimità dei loro costi medi**, come evidenziato con colori nella tabella sottostante. In merito alle aggregazioni di seguito riportate si evidenzia una eccezione per la quale non si è proceduto ad una possibile aggregazione, relativa al I anno di medie inferiori con il I e III anno di medie superiori, e si è operato principalmente considerando la distinzione del grado e le ipotesi formulate in merito alla dotazione libraria “da non acquistare” confermate nel prosieguo delle elaborazioni.

	Medie inferiori			Medie superiori				
	I	II	III	I	II	III	IV	V
Media dotazione libraria “da acquistare”	302,6	124,0	136,0	326,6	182,5	304,2	230,2	236,1

Nella tabella seguente, sulla base delle aggregazioni suesposte, sono **ipotizzati dei valori di riferimento per la dotazione libraria “da acquistare”** che, algebricamente, sono rappresentati dalla media delle medie degli strati aggregabili e che possono rappresentare la base per la definizione delle UCS.

	I inf	II e III inf	I e III sup	II sup	IV, sup V sup
Valori di riferimento per UCS (dotazione da acquistare)	302,6	130,0	315,4	182,5	233,2

Analogamente a quanto sopra riportato per la dotazione libraria “da acquistare”, di seguito si riportano i **risultati analitici per la dotazione libraria “consigliata”**, con rappresentazione dei valori di partenza dell’universo di ciascuno strato e quelli dell’universo con i valori anomali isolati. Al riguardo, si evidenzia in questa sede che l’universo di partenza della dotazione libraria consigliata è caratterizzato da un consistente numero di classi per le quali il costo della dotazione consigliata è pari a 0. Il primo quartile dell’universo di ciascuno strato, infatti, è composto da classi con costo dotazione libraria pari a 0. Conseguentemente, adottando il metodo già esposto di isolamento dei valori *outlier*, anche tali classi sono considerate nell’universo senza *outlier*. Pertanto, ai fini della definizione della media del costo della dotazione consigliata, il denominatore è rappresentato dal numero di classi dell’universo senza *outlier* e, dunque, consente di “ponderare” al “ribasso” la media del costo della dotazione consigliata.

Strato	Universo di partenza			Universo senza outlier				
	N classi	Costo massimo dotazione	Costo minimo dotazione	N classi	Costo massimo dotazione	Costo minimo dotazione	Totale costo classi	Media costo dotazione
I media inferiore	1.544	166,30	-	1.274	33,60	-	7.212,00	5,66
II media inferiore	1.560	166,30	-	1.301	38,40	-	9.239,88	7,10
III media inferiore	1.539	111,20	-	1.339	38,15	-	10.328,75	7,71
I media superiore	1.726	707,00	-	1.526	127,45	-	56.709,38	37,16
II media superiore	1.688	540,30	-	1.462	73,90	-	31.228,26	21,36
III media superiore	1.777	667,00	-	1.560	101,40	-	43.930,53	28,16
IV media superiore	1.735	667,00	-	1.441	65,10	-	22.427,74	15,56
V media superiore	1.644	717,50	-	1.411	82,00	-	27.921,75	19,79

Seguendo il metodo già adottato per la dotazione libraria da acquistare, è possibile sottolineare che emergono dei costi medi della dotazione libraria consigliata che possono essere ricondotti ad una **prima ipotesi di aggregazione per strati sulla base della prossimità dei loro costi medi**, come evidenziato con colori nella tabella sottostante, che riporta sia la media totale da includere nell’UCS.

	Medie inferiori			Medie superiori				
	I	II	III	I	II	III	IV	V
Media dotazione libraria “da non acquistare”	5,7	7,1	7,7	37,2	21,4	28,1	15,6	19,8

I valori sopra sono stati aggregati sulla base delle aggregazioni effettuate per le medie per strato della dotazione “da acquistare”, confermando la medesima sostanziale “distribuzione”.

	Medie inferiori	I e III sup	II sup	IV e V sup
Valori di riferimento per UCS dotazione consigliata	6,8	32,6	21,4	17,7

Al fondo, è possibile stabilire che le UCS, che troveranno applicazione nell’ambito della misura “Sostegno all'inclusione nel sistema scolastico secondario di primo e secondo grado”, sono definite quale somma del costo medio della dotazione libraria da acquistare e del costo medio della dotazione libraria facoltativa, con aggregazioni operate tra diversi anni di corso scolastico, laddove le medie sono risultate “concentrate” su valori pressoché simili.

L’esito delle elaborazioni svolte è dunque riportato nella tabella seguente che rappresenta il valore delle **diverse UCS definite**.

	I inf	II e III inf	I e III sup	II sup	IV e V sup	VI sup
Media libri da acquistare	302,6	130,0	315,4	182,5	233,2	244
Media facoltativi	6,8	6,8	32,6	21,4	17,7	-
UCS	309	137	348	204	251	244

In considerazione dei procedimenti sopra descritti e dei relativi esiti analitici, il metodo di definizione dell’UCS si può ritenere:

- **“giusto”** in quanto basato sulla realtà, ossia dati messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito relativi al **costo delle dotazioni librerie per l’annualità 2024-2025**. Considerato l’ambito di applicazione delle UCS **non sono ipotizzabili eventuali modifiche all’articolazione del data set**. Inoltre, il metodo risulta altresì giusto considerato che **l’applicazione di tali UCS sarà effettuata sulla base dell’anno del corso scolastico**, la cui articolazione non potrà subire modifiche, a meno di una “importante” riforma del sistema scolastico;
- **“equo”** in quanto **trova applicazione per tutti gli anni di corso** oggetto della misura e per tutti i potenziali destinatari della stessa, circoscritti puntualmente rispetto al medesimo criterio di definizione delle UCS, ossia l’anno del corso scolastico;
- **“verificabile”** in quanto **basato su dati oggettivi reperiti** (e reperibili) nella banca dati open del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

4.11.3 Modalità di controllo e certificazione della spesa

La **Regione, beneficiaria dell’operazione**, la attiva attraverso l’emanazione di un avviso rivolto agli studenti/famiglie, che prevede il concorso di più fonti di finanziamento (nazionali e FSE+).

Come evidenziato in precedenza, il riconoscimento dell'UCS è subordinato alla presenza di determinati requisiti e all'effettiva iscrizione alla classe dell'a.s. per cui viene concesso il sostegno.

I controlli a cura della Regione sono così articolati:

- controlli sulla regolarità formale della seguente documentazione che la famiglia/studente richiedente presenta attraverso un'apposita piattaforma regionale:
 - domanda di contributo "libri gratis" per la classe dell'a.s. successivo e relativa dichiarazione di iscrizione;
 - attestazione ISEE uguale o inferiore a 15.748,78;
 - età dello studente inferiore ai 24 anni (23 anni e 364 giorni compresi);
 - residenza in Toscana.

La Regione verifica la presenza di tutti i documenti richiesti e della corretta attestazione del possesso dei requisiti.

La famiglia/studente richiedente è tenuta in caso di variazioni (ad es. a seguito di bocciatura, ritiro) ad aggiornare la dichiarazione di iscrizione sulla piattaforma regionale prima dell'avvio dell'a.s.;

- verifica dell'effettiva iscrizione ad inizio anno scolastico, sulla base dei dati forniti dall'Anagrafe regionale degli studenti (ARS) e/o dal MIM, per il definitivo riconoscimento dell'importo del sostegno.

L'importo **non sarà riconosciuto** nei casi in cui a seguito della verifica sui **dati delle iscrizioni a inizio anno scolastico** si rilevi che lo **studente non risulti effettivamente iscritto alla classe per cui ha ottenuto il sostegno** ed in particolare non sarà riconosciuto:

- se lo studente è stato bocciato e ripete l'anno nella medesima scuola e indirizzo di studi per cui ha già usufruito del contributo per i libri nell'a.s. precedente;
- se lo studente risulta iscritto o trasferito in altra scuola al di fuori del territorio regionale.

Nei casi in cui dalla banca dati risultino discrepanze che potrebbero dar luogo a revoche dell'importo dell'UCS si procederà ad un ulteriore accertamento tramite consultazione diretta degli Istituti scolastici.

I suddetti controlli vengono formalizzati attraverso una check list (CL).

Per le tipologie di interventi previsti non sono previste verifiche in loco in itinere.

La spesa per il sostegno per l'acquisto della dotazione libraria sarà certificata sul PR FSE+ dal beneficiario solo dopo la verifica dell'effettiva iscrizione.

I valori delle UCS saranno adeguati annualmente in base ai dati più recenti dell'indice dei prezzi al consumo FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi), qualora si superi la soglia del 5% dall'anno di base. L'anno di riferimento di partenza per l'adeguamento ISTAT è il 2024.

Il Si.Ge.Co. del PR FSE+ 2021-2027 conterrà riferimenti specifici a tale tipologia di costi standard prevedendo le relative procedure di controllo per garantire la qualità del dato.

La documentazione raccolta e analizzata verrà archiviata sul Sistema Informativo del PR FSE+. Il

Sistema Informativo viene implementato per gestire e archiviare i dati ed i processi del Programma relativi ad anagrafica, struttura e dotazioni finanziarie, dati contabili relativi alle singole operazioni, dati sui singoli partecipanti e indicatori. Il Sistema Informativo prevede interfacce di raccolta e trasmissione dati con soggetti e sistemi quali il sistema IGRUE di monitoraggio unitario.

Si evidenzia infine che, per quanto concerne il rischio di possibili incentivi perversi, non ci si aspetta che le UCS individuate producano rischi o conseguenze indesiderabili, anche alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione degli interventi con fondi nazionali negli anni scolastici precedenti. Si stima altresì assente il rischio di *creaming*, considerato che trattasi di un sostegno finalizzato a contrastare la dispersione scolastica e promuovere le pari opportunità di accesso all'istruzione e l'inclusione degli studenti in condizione di svantaggio economico.